

## IL GIUDIZIO D'APPELLO

Nella fase degli atti preliminari il Procuratore Generale, che aveva proposto appello anche nei confronti di FABBROCINI Alfredo, assolto dal Tribunale da tutte le imputazioni ascrittegli, con dichiarazione depositata il 20/05/2009 rinunciava a tale impugnazione; conseguentemente la Corte con ordinanza del 28/09/2009 dichiarava l'inammissibilità dell'appello e l'esecutività dell'impugnata sentenza quanto alla posizione del predetto Fabbrocini.

Alla prima udienza del 20/11/2009, verificata la costituzione delle parti, la Corte ordinava la notifica del decreto di citazione a tutte le parti civili non appellanti, nonché la rinnovazione della notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato Fazio Luigi, di due difensori e di alcune parti civili.

Successivamente la Corte, con ordinanze che qui vengono richiamate, decideva alcune questioni preliminari sollevate dalle difese degli imputati e del responsabile civile:

all'udienza del 18/12/2009 respingeva le eccezioni formulate in riferimento alla partecipazione al dibattimento, quali Sostituti del Procuratore Generale, dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Genova (che avevano sostenuto l'accusa in primo grado) applicati ex art. 570 c.p.p., nonché alla esatta identificazione nel decreto di citazione di alcune parti civili. Alla medesima udienza del 18/12/2009 veniva stralciata la posizione dell'imputato Burgio Michele, in precedenza erroneamente dichiarato contumace, e si disponeva nuova notifica del decreto di citazione al medesimo Burgio; a tale udienza iniziava la relazione sulla causa;

alla successiva udienza del 10/02/2010, verificata la regolarità della citazione dell'imputato Burgio, sul consenso delle parti il suo procedimento veniva riunito a quello principale; terminava la relazione sulla causa, e le difese formulavano alcune eccezioni sulle quali la Corte riservava la decisione;

all'udienza del 17/02/2010 veniva data lettura dell'ordinanza riservata, relativamente al regime di utilizzabilità *contra alios* delle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati ed alle istanze di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di esperire l'esame di alcuni imputati;

quindi iniziava la discussione delle parti che con le repliche finali si protraeva fino all'odierna udienza, nella quale la Corte decideva l'appello come da dispositivo di cui era data pubblica lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

## LE QUESTIONI PRELIMINARI

In primo luogo debbono essere affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti negli atti di impugnazione e nella discussione orale, relativamente alle questioni civili.

- E' priva di fondamento in fatto la sollecitazione del Procuratore Generale ad utilizzare le dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati anche "contra alios", in assenza del consenso a tale utilizzazione, perché ricorrerebbe la situazione prevista dall'art. 500, comma 4° c.p.p. richiamata dall'art. 513, 1° comma c.p.p. ("violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità") sub specie di "minaccia" che avrebbe indotto gli imputati a rifiutare di sottoporsi ad esame dibattimentale, con la speculare alternativa sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale del sistema normativo ove interpretato nel senso ostativo all'applicazione delle citate norme.

Gli elementi elencati dal P.G. a sostegno della tesi dell'esistenza di un clima di intimidazione all'interno del Corpo di Polizia che avrebbe determinato la scelta degli imputati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere non sono significativi in tal senso; l'eventualità che le dichiarazioni potessero coinvolgere le responsabilità dei superiori gerarchici è elemento dalla valenza ambigua, perché la ritrosia al riguardo ben potrebbe essere dettata anche da convinta solidarietà piuttosto che da timore; analoga valutazione deve essere compiuta con riferimento a tutte quelle circostanze indicative di ostacoli incontrati dagli inquirenti nell'accertamento della verità (mancata identificazione di uno dei sottoscrittori del verbale di arresto, mancata identificazione - se non dopo la conclusione del giudizio di primo grado - dell'agente ripreso mentre menava fendenti all'interno della Diaz, detto "coda di cavallo" ecc.), elementi che dalla stessa pubblica accusa non senza fondamento sono stati evidenziati a denuncia dell'atteggiamento di malintesa solidarietà di corpo fronteggiata durante le indagini, come tale antitetica al ritenuto clima di intimidazione; che il teste Guaglione Pasquale, al quale effettivamente si deve la conferma che le bottiglie molotov sequestrate come reperti all'interno della scuola Diaz provenivano in realtà da altro luogo, reputi di essere stato l'unica "testa caduta" per essere stato discriminato (ma non è detto come) e per i rapporti personali in seguito instauratisi con i colleghi appare veramente poco, soprattutto perché lo stesso Guaglione ha premesso che *"L'Amministrazione comunque credo che sia stata sempre corretta nei miei confronti"*.

Anche la richiesta di acquisire gli atti di indagine compiuti dal Comitato paritetico parlamentare deve essere respinta, essendo il materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento di primo grado ampiamente sufficiente a decidere la causa.

- L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Interno, ha eccepito (in atto di appello

quanto a Troiani, ed in discussione orale quanto a Gava) che il responsabile civile non è stato citato nel procedimento n. 1079/08 Trib. a carico di Troiani Pietro e Gava Salvatore per i reati di falso, e che successivamente alla riunione di tale procedimento a quello principale non vi è stata estensione della domanda eventualmente proposta da altre parti. L'eccezione deve essere respinta; da un lato la stessa si presenta palesemente tardiva ai sensi dell'art. 491 c.p.p. in quanto ogni questione inerente la citazione e l'intervento del responsabile civile deve essere proposta a pena di decadenza subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti in primo grado (mentre nulla ha eccepito in quella sede il Ministero dell'Interno con riferimento alle costituzioni di parte civile nei confronti di Troiani e Gava con richiesta di condanna in solido del responsabile civile al risarcimento dei danni); dall'altro lato l'eccezione è infondata nel merito perché la irritalità della mancata citazione è sanata con la costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, attuandosi la regolare instaurazione del rapporto processuale civilistico con le modalità del codice di procedura civile e quindi anche con l'intervento nel processo mediante il deposito in udienza della comparsa di costituzione (Cass. 3° sez pen. n. 10900 del 22/06/1990, principio generale applicabile anche nel nuovo rito processuale penale).

- L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito nella corso della discussione orale l'inammissibilità degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale con riferimento alle imputazioni di calunnia per carenza di specifici motivi di impugnazione quanto all'elemento psicologico del reato, a nulla rilevando i motivi proposti con riferimento all'imputazione di falso, non discendendo automaticamente dalla responsabilità per il falso anche quella per la calunnia. L'eccezione è infondata. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale a pagina 78 dell'atto di appello ha espressamente lamentato la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata a sostegno della assoluzione dalle imputazioni di calunnia, richiamando espressamente le proprie tesi in fatto e diritto sostenute nel corso del dibattimento di primo grado e riepilogate nella memoria scritta conclusiva alle pagine da 488 a 499 alla quale è stato fatto integrale riferimento; pertanto sul punto l'appello è tutt'altro che generico, avendo richiamato esplicitamente, seppure *per relationem*, tutte le argomentazioni sostenute in primo grado che il Tribunale avrebbe totalmente omissa di prendere in considerazione (e di fronte del motivo di impugnazione incentrato sulla omissa pronuncia, non si vede come possano essere altrimenti specifici i motivi di appello se non richiamando integralmente le argomentazioni di primo grado ritenute completamente obliterate). In ogni caso, poco più avanti, a pagina 79 il Procuratore della Repubblica lamenta la mancata considerazione

della circostanza che alcuni degli arrestati non erano presenti all'interno della scuola Diaz, malgrado il contrario sia stato falsamente sostenuto nei verbali di perquisizione e di arresto, circostanza che a detta dell'appellante avrebbe dovuto essere valutata anche perché significativa del dolo della calunnia, in quanto attestante la consapevolezza in capo agli imputati della innocenza degli accusati.

Anche il Procuratore Generale ha affrontato nel suo appello il tema della calunnia, richiamando a pagina 39 la decisione della Corte di Cassazione sulla imputazione coatta a carico di Troiani e Gava e rimarcando come non poteva che esservi consapevolezza che la consegna, anche nelle sole modalità ammesse, di un corpo di reato di cui si aveva l'obbligo di giustificare l'apprensione e la detenzione, portava alla creazione di un collegamento inesistente fra i soggetti sottoposti a perquisizione perché occupanti l'edificio scolastico e il corpo di reato.

- L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito nella corso della discussione orale che le imputazioni di falso sarebbero state contestate con riferimento alla fattispecie semplice, e non aggravata dalla natura fidefacente degli atti asseritamente falsi, mancando ogni esplicito riferimento lessicale e/o normativo all'aggravante di cui all'art. 476, 2° comma c.p.. Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. [11944](#) del 05/12/2008 – 18/03/2009) “*La contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 476 c.p., comma 2, relativa al fatto che la falsità riguardava un atto facente fede fino a querela di falso, deve ritenersi essere avvenuta regolarmente. Il richiamo che l'art. 479 c.p. fa dell'art. 476 c.p. ai fini della individuazione della pena, comprende anche il secondo comma che disciplina l'aggravante. Nel capo di imputazione l'atto contenente la falsità è stato esattamente identificato e se esso, a seguito della qualificazione giuridica fatta dal giudice, viene ad essere ritenuto come atto pubblico munito di fede privilegiata, l'aggravante è regolarmente contestata, anche se non c'è stata una specifica menzione della particolare natura dell'atto o il richiamo dell'art. 476 c.p., comma 2.*” (in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. [38588](#) del 16/09/2008 “*Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante.* (Fattispecie in tema di circostanza aggravante "ex" art. 476, comma secondo, cod. pen.). Conseguente che il tema proposto non involge una questione preliminare in senso stretto, ma involge la valutazione di merito circa la fondatezza dell'accusa e la qualificazione giuridica degli atti indicati nei capi di imputazione, al fine di

verificare se gli stessi sono muniti della caratteristica della fede privilegiata necessaria per ravvisare l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 c.p.; e tale analisi verrà svolta in prosieguo quando sarà affrontato il merito della contestazione.

- L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito nella corso della discussione orale l'inammissibilità degli appelli proposti relativamente all'imputazione di peculato a carico di Gava Salvatore per assenza di specifici motivi, soprattutto in considerazione del fatto che la condotta di appropriazione sarebbe stata tenuta da altri operatori di Polizia. L'eccezione è infondata perché il tema è affrontato espressamente dal Procuratore della Repubblica a pagina 106 del suo appello, ove censura la tesi difensiva fatta propria dal Tribunale secondo la quale il Gava si sarebbe fermato al secondo piano dell'edificio Pascoli, senza avere così cognizione dei fatti accaduti ai piani superiori. L'appellante, nel richiamare le argomentazioni sostenute in primo grado circa la presenza di numerosi riscontri al fatto che Gava avesse visionato tutti i piani della scuola, argomenta che in tal modo la sua responsabilità anche per fatti compiuti da terzi, quali il peculato, emerge dalla omissione di qualunque intervento repressivo malgrado la consapevolezza piena di quanto stesse accadendo. La Corte è quindi legittimamente e ritualmente investita dell'onere di cognizione anche su tale questione.

- L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito nella corso della discussione orale l'inammissibilità dei due appelli proposti dal Genoa Social Forum, sostenendo che dopo la proposizione del primo appello si sarebbe consumato il potere di impugnazione, con conseguente inammissibilità del secondo appello. L'eccezione è infondata, in quanto come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. pen sez. 4° n. 40275 del 28/09/2006) *“finché non sia interamente decorso il termine per proporre la impugnazione, la medesima parte processuale (sia imputato, parte civile o responsabile civile) che presenti ulteriori motivi, non incorre nel limite della presentazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4, e quindi vincolati ai capi e ai punti dell'originario atto di gravame (Cass. Sez. 4, 2.2.2005 n. 3453, Nwobodo ed altri; Cass. Sez. 2 4.11.2003 n. 45739, Marzullo). Infatti, per i motivi aggiunti o nuovi di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 il termine di presentazione è fino a quindici giorni prima dell'udienza, e il loro scopo è quello di meglio illustrare le ragioni di gravame già dedotte, nel caso anche con argomenti nuovi, ma che non travalichino i capi e i punti dell'originario atto di gravame. La presentazione, invece, di un ulteriore atto di gravame nei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., commi 1 e 2, incontra il solo limite del riferimento al contenuto o all'omissione di contenuto del provvedimento impugnato, non essendo logico, né previsto da alcuna norma che la sollecita e anticipata presentazione dell'atto di impugnazione pregiudichi in maniera definitiva la proposizione di questioni che*

*la parte aveva ancora diritto di proporre per censurare la decisione gravata, non essendo scaduto il termine, nella specie, per l'appello; diversamente si apporrebbe un illegittimo limite alla cognizione del procedimento di impugnazione, pur in presenza di gravami tempestivamente proposti.* Poiché entrambi gli appelli proposti dal GSF (il primo nei confronti di Canterini Vincenzo, Fournier Michelangelo, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, Zaccaria Emiliano, Cenni Angelo, Ledoti Fabrizio, Stranieri Pietro e Compagnone Vincenzo, il secondo nei confronti di Burgio Michele e Troiani Pietro) sono tempestivi e concernono diversi vizi della sentenza di primo grado, anche il secondo appello è ammissibile.

- L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito nella corso della discussione orale l'inammissibilità della impugnazione proposta dalla parte civile Fassa Liliana nei confronti degli appellanti principali Ministero dell'Interno, Canterini Vincenzo, Burgio Michele e Troiani Pietro perché, tardivo quale appello principale, era inammissibile quale appello incidentale in quanto, avendo per oggetto la doglianza circa il mancato riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni malgrado la condanna penale degli imputati predetti, era estraneo ai punti della decisione oggetto dell'appello principale. Ha replicato sul punto la difesa della Fassa Liliana argomentando che riguardando i motivi di impugnazione proposti dagli imputati non solo la loro responsabilità penale ma anche la riforma della pronuncia di primo grado ai fini civili e, comunque, in base all'effetto estensivo dell'impugnazione dell'imputato ai sensi dell'art. 574 c.p.p., il proprio appello incidentale era ammissibile.

L'eccezione è in questo caso fondata. La domanda civilistica proposta dalla Fassa Liliana è stata respinta non perché gli imputati nei cui confronti era stata proposta siano stati assolti, bensì perché il Tribunale ha ritenuto, malgrado l'affermazione di responsabilità penale, che la Fassa Liliana non fosse titolare di danno risarcibile quale parente della parte offesa dai reati. È evidente che su tale punto della decisione gli appelli degli imputati sono del tutto indifferenti, posto che gli stessi hanno contestato la propria responsabilità penale e le conseguenti condanne civilistiche statuite a favore delle altre parti civili, non avendo certo interesse né legittimazione a disquisire sulla sussistenza in capo alla Fassa di danno risarcibile. Tale capo della decisione che è autonomo e non dipende dalla affermazione di responsabilità penale, doveva essere autonomamente e tempestivamente impugnato dalla Fassa, perché la statuizione di cui ella si duole ed i suoi presupposti sarebbero rimasti immutati a seguito del solo appello principale degli imputati e del responsabile civile. Analogamente non può operare alcun effetto estensivo dell'impugnazione degli imputati ex art. 574 u.c. c.p.p. perché questo si verifica con

riferimento alla condanna al risarcimento e alle restituzioni, condanna che nel caso di specie a favore della Fassa non è stata pronunciata. Né, infine, la Fassa può invocare l'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dalle altre parti civili e dalla pubblica accusa, che non riguardano il tema dell'esistenza del danno riflesso in capo alla medesima.

Consegue che l'appello incidentale proposto da Fassa Liliana deve essere dichiarato inammissibile.

- La difesa dell'imputato Gava nella memoria del 17/03/2010 ha eccepito l'inammissibilità degli appelli della pubblica accusa con riferimento ai capi U) e V) per gli stessi motivi enunciati dal responsabile civile. L'eccezione è infondata per i motivi sopra esposti a rigetto della identica eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, posto che a pag. 106 del suo atto di appello il Procuratore della Repubblica ha argomentato le proprie ragioni di impugnazione con riferimento ad entrambi i capi di imputazione sopra riportati.

- I difensori degli imputati Troiani e Burgio hanno eccepito l'inammissibilità dei motivi di impugnazione relativi all'entità della pena inflitta, quanto all'appello del Procuratore della Repubblica perché la memoria aggiuntiva datata 30/03/2009 che ne tratta è tardiva e contiene motivo nuovo rispetto a quelli sviluppati nell'appello tempestivo; quanto all'appello proposto dal Procuratore Generale per genericità del motivo. L'eccezione è infondata perché nel punto III del suo appello il Procuratore Generale ha ampiamente argomentato la richiesta di aumento delle pene per tutti gli imputati evidenziando la gravità dei fatti, la qualifica soggettiva degli imputati, l'eco negativa dei fatti in oggetto anche a livello internazionale, e censurando il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, nonché il giudizio di bilanciamento operato dal Tribunale. La Corte, pertanto, è ritualmente investita anche della cognizione relativamente all'entità del trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati.

### **L'IRRUZIONE NELLA SCUOLA DIAZ - PERTINI**

La vicenda in esame può essere compiutamente valutata esaminando le fasi della genesi dell'operazione, delle modalità di organizzazione, e delle concrete modalità di svolgimento.

#### **GENESI DELL'OPERAZIONE**

Al riguardo la ricostruzione operata dal primo giudice mediante il riferimento principalmente alla deposizione del Prefetto Andreassi non è oggetto di censura da alcuna delle parti appellanti sotto il profilo della maturazione della decisione, mentre è stata criticamente valutata dal Procuratore della Repubblica in ordine alla ricostruzione di alcuni fatti posti a fondamento della decisione stessa ed al giudizio complessivo da attribuire a tale fase con riferimento agli accadimenti successivi.

Può dirsi così pacifico in causa che il sabato 21 luglio 2001, quando la manifestazione ufficiale del vertice “G8” era terminata, così come erano finite le manifestazioni delle numerose organizzazioni dissenzienti, dal Capo della Polizia giunse la direttiva di affidare al Dott. Gratteri del Servizio Centrale Operativo il compito di effettuare perquisizioni, in particolare presso la scuola Paul Klee (ove si sospettava si fossero rifugiati appartenenti al gruppo violento di tipo Black Bloc), mentre nel pomeriggio giunse a Genova, sempre mandato dal Capo della Polizia, il Prefetto La Barbera (originariamente coindagato nel presente procedimento, e poi deceduto) per dirigere le operazioni, in particolare la predisposizione di c.d. “pattuglioni” con il compito di perlustrare la città alla ricerca dei Black Bloc. Il fine di tali direttive era chiaro ed è stato ben compreso dal Prefetto Andreassi così come da tutti gli altri protagonisti delle riunioni preparatorie dell’irruzione tenutesi in Questura: si doveva riscattare l’immagine della Polizia, che nei giorni precedenti era sembrata inerte di fronte ai gravissimi episodi di devastazione e saccheggio cui era stata sottoposta la città, e a ciò doveva provvedersi mediante arresti; era quindi necessaria una attività più incisiva per la quale erano stati mandati da Roma funzionari apicali che, evidentemente, subentravano a tal fine a quelli locali di Genova. (dep. Andreassi *“La direttiva di affidare l’incarico al dr. Gratteri preludeva a mio parere a voler passare ad una linea più incisiva con arresti, per cancellare l’immagine di una polizia rimasta inerte di fronte agli episodi di saccheggi e devastazione.... Il capo della polizia voleva che venissero fatti dei pattuglioni, affidati non alla polizia locale, ma a funzionari della squadra mobile e dello SCO. I pattuglioni erano diretti a trovare ed arrestare i black bloc”*; dep Colucci, allora Questore di Genova *“Certamente ero piuttosto condizionato dalla presenza dei vertici della polizia; capii che l’intervento era ben gradito...”*).

La modalità tecnica scelta per intervenire è stata la perquisizione ad iniziativa di P.G. ex art. 41 TULPS. La scelta dell’obiettivo è caduta sulla scuola Diaz a seguito dell’episodio della aggressione al convoglio di veicoli della Polizia in Via Cesare Battisti nei pressi del predetto edificio scolastico, e di quella che è stata ritenuta la conferma della fondatezza del sospetto di presenza di armi (o meglio di black bloc e, quindi, di armi) indicata nella telefonata intercorsa fra il Capo della DIGOS Dott. Mortola e KOVAC, coordinatore del GSF.

Ritiene la Corte che le finalità dell’iniziativa assunta dal capo della Polizia e la forma tecnico-giuridica adottata (perquisizione) debbano essere unitariamente valutate per la loro intima connessione al fine di comprendere la condotta tenuta dagli operatori di Polizia nel predisporre ed eseguire l’operazione di ingresso nella scuola Diaz. L’esortazione ad eseguire arresti, di per sé considerata, anche fosse indicativa di rimprovero implicito per

precedente colposa inerzia, sarebbe stata comunque superflua, essendo in ogni caso gli operatori di P.G. tenuti ad eseguire gli arresti nella ricorrenza dei presupposti di legge dettati nel codice di rito (tralasciate le ipotesi di arresto facoltativo, estranee alla gravità dei fatti in questione). E poiché i fatti di devastazione e saccheggio erano ormai conclusi non era evidentemente immaginabile eseguire arresti in flagranza a tale titolo, sì che la perquisizione alla ricerca di armi era lo strumento tecnico giuridico più idoneo per procedere ad eventuali arresti in caso di effettivo reperimento di armi.

Ma anche per procedere alla perquisizione non è sufficiente un sollecito da parte del Capo della Polizia, bensì occorre pur sempre il sospetto della presenza di armi illegalmente detenute.

La sperimentazione di tale tecnica operativa al mattino presso la scuola Paul Klee, ove erano avvenuti arresti dei presenti con l'imputazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di devastazione e saccheggio, ma con esito processuale del tutto negativo, essendo stati tutti gli arrestati messi in libertà o direttamente dal GIP o dallo stesso P.M. poco dopo, se da un lato costituisce conferma che i vertici della Polizia avevano individuato in tale strumento giuridico l'unica possibilità di procedere ad arresti di massa di presunti Black Bloc, dall'altro, visto l'esito processuale, lungi dal costituire conferma della buona fede degli odierni imputati in ordine ai reati di falso, calunnia e arresto illegale, costituiva ineludibile precedente storico che determinava la consapevolezza che l'operazione di perquisizione locale in un edificio pubblico come una scuola e l'eventuale sequestro di armi non potevano condurre all'attribuzione generalizzata ed indistinta a tutti i presenti dell'illegittima detenzione delle armi, necessitando la contestazione dei relativi reati la indicazione di precisi elementi di fatto individualizzanti in ordine alle singole condotte ascritte a ciascun arrestato. Ciò che rileva in questo processo di tale precedente non è infatti la mancata contestazione ai poliziotti partecipanti a quella operazione degli stessi titoli di reato per i quali è oggi giudizio (evenienza non valutabile in questa sede alla quale quel procedimento è estraneo) quasi che tale circostanza integrasse una sorta di "patente" abilitativa a ripetere comportamenti analoghi, quanto piuttosto l'esito processuale dell'operazione che quale fatto storico indiscutibile avrebbe dovuto condurre a rimeditare le modalità di utilizzo del predetto strumento tecnico (perquisizione ad iniziativa) al fine di eseguire legittimi arresti.

Il binomio "esortazione ad eseguire arresti" e scelta dello strumento "perquisizione ex art. 41 TULPS" conduce a ritenere che l'ampio margine di discrezionalità che connota la decisione di procedere alla perquisizione deve essere apprezzato non tanto sotto il profilo della legittimità formale dell'operazione, quanto sotto quello delle modalità esecutive della

stessa.

Il Tribunale e le parti hanno a lungo disquisito sull'episodio dell'aggressione della pattuglia in via Cesare Battisti che ha determinato la decisione di procedere alla perquisizione alla scuola Diaz, e sulla conferma della fondatezza del sospetto di presenza di appartenenti al Black Bloc che sarebbe stata fondatamente tratta dal tenore della conversazione telefonica intercorsa fra Mortola e Kovac; all'esito il Tribunale ha ritenuto di dover affermare la legittimità della decisione di procedere alla perquisizione.

Ritiene la Corte che tale valutazione di legittimità sia irrilevante ai fini di accertare la responsabilità per i capi di imputazione in questione, e che i temi sopra indicati debbano essere analizzati al fine di stabilire quali realistiche ipotesi erano formulabili da parte dei vertici della forze di polizia e, conseguentemente, se le modalità esecutive dell'operazione siano state coerenti o meno con tali ipotesi.

Esaminando il fatto dell'aggressione della pattuglia che è transitata per via Cesare Battisti, la Corte rileva che nel contrasto sulle opposte versioni fornite dagli imputati e dai testi appartenenti alla Polizia, da un lato, e da numerosissimi altri testi, dall'altro, la conclusione che può trarsi è quella in definitiva sposata anche dal Tribunale, e cioè che al passaggio del convoglio di quattro mezzi, di cui gli ultimi due con le insegne di istituto, numerose persone presenti in strada nei pressi del cortile della Diaz proferirono insulti all'indirizzo degli agenti, e venne lanciata una bottiglietta probabilmente di vetro. La smentita alla versione più grave fornita da alcuni agenti di Polizia secondo i quali ci sarebbe stato un tentativo di ribaltare il "Magnum" e sarebbero stati lanciati oggetti vari, tra cui sassi, e talmente pesanti che uno avrebbe infranto un vetro blindato, si rinviene nella deposizione del teste dott. COSTANTINI, medico del tutto estraneo a qualsiasi organizzazione tanto dei black-bloc quanto dei c.d. *no global* (egli ha riferito del lancio di una bottiglia, desunto peraltro solo dal rumore dell'infrangersi dell'oggetto di vetro, ed ha escluso assolutamente lanci di oggetti d'altro tipo; ha escluso anche colpi portati a distanza ravvicinata dalle persone che erano a più immediato contatto con le vetture, e richiesto di ulteriori particolari, ha precisato di aver osservato molto attentamente la scena, proprio perché il passaggio forzoso di due auto tra la folla era certamente pericoloso e poteva provocare danni alle persone), e dell'agente Weisbrod Daniela, del Reparto Prevenzione Crimine Campano di Napoli, facete parte della pattuglia in questione a bordo del terzo veicolo (Subaru con insegne), la quale ha riferito: *"non hanno aperto gli sportelli, io avevo il finestrino aperto perché fumavo in macchina, non hanno lanciato roba, facevano... così, come rivolta, cioè cercavano di incuterti paura, non è che c'hanno sballottato, io avevo la Subaru, la Subaru non aveva niente di anomalo... comunque, si sono spostati, quando è*

*partita la macchina davanti si sono spostati.”*

La Corte non condivide l'assunto sostenuto dal Tribunale secondo il quale il predetto episodio, come sopra ricostruito, possa *“aver indotto i dirigenti delle forze dell'ordine a ritenere che in tale scuola non si trovassero soltanto manifestanti pacifisti, no global, vicini al GSF, ma anche facinorosi e appartenenti al c.d. black block”* in quanto i numerosi giovani autori dell'aggressione erano *“evidentemente provenienti dalla scuola Diaz Pertini”*.

L'argomentazione soffre di alcune carenze nella logica consequenzialità che dovrebbe sostenere il sillogismo. Assume preliminare rilevanza la collocazione temporale dell'episodio che, contrariamente a quanto riferito della comunicazione di notizia di reato, è accaduto non alle ore 22,30, bensì fra le ore 20,00 e le ore 21,00; ciò emerge dal concorde tenore delle deposizioni dei presenti (Paoletti Marisa Rosa, Cravero Clara, Carboni Massimiliano, Nanni Matteo, Di Pietro Ada Rosa, Alberti Massimo, Wagenschein Kirsten, Bria Francesca, Testoni Laura, Valenti Matteo Massimo, Ghiara Malfante, Messuti Raffaele) nonché dal fatto che tempo dopo tale fatto, a seguito della prima riunione tenutasi in Questura, intervenne la telefonata fra Mortola e Kovac, telefonata che tale ultimo teste colloca tra le ore 21,00 e le ore 21,30.

Consegue che l'episodio in questione avvenne almeno tre ore prima dell'ingresso della scuola Pertini (secondo la cronologia dei fatti cui si farà in seguito più ampio riferimento); per cui, se anche si volesse istituire un certo legame spaziale fra i giovani che insultarono la pattuglia e la scuola Diaz (ma allora, per coerenza, non solo con la scuola Pertini ma anche con la Pascoli) per il solo fatto che in quel momento gli stessi si trovavano nei relativi cortili, tuttavia in mancanza di altri elementi nulla autorizzava a pensare che gli stessi soggetti, ritenuti *“evidentemente”* provenienti dalle scuole (come se ciò istituisse un legame di appartenenza spaziale significativo dal punto di vista delle responsabilità soggettive) si sarebbero trovati tre ore dopo all'interno dell'istituto.

Il secondo salto logico che inficia il predetto sillogismo consiste nel ritenere che i giovani facinorosi, per il solo fatto di aver aggredito verbalmente la pattuglia, potessero essere considerati appartenenti al c.d. Black Bloc. Occorre al riguardo fare chiarezza sulla locuzione Black Bloc e sulla attribuibilità della relativa qualifica soggettiva. Il termine Black Bloc non individua una particolare e specifica associazione di soggetti, ma solo una tecnica di guerriglia adottata da estremisti che intendono manifestare violentemente il loro dissenso rispetto a eventi o simboli del sistema capitalista: si tratta di una tecnica sorta in Germania e utilizzata in diverse occasioni in altri stati, quale in particolare gli Stati Uniti d'America. Al di là del *modus operandi* che in qualche modo individua tale tecnica, l'unico

elemento soggettivo che ne accomuna i fautori è l'uso di abbigliamento e di maschera neri, da cui il nome della tecnica. Ciò premesso risulta evidente che non esiste una sorta di "tipo di autore" definibile Black Bloc, e come tale individuabile senza ombra di dubbio per il solo colore dell'abbigliamento usato. In altri termini gli autori delle devastazioni e saccheggi compiuti a Genova durante il vertice G8 del 2001 erano riconoscibili come tali o perché colti nella flagranza dei relativi reati, o, secondo le ordinarie regole di valutazione della prova indiziaria, per il concorso di elementi oggettivi sintomatici della responsabilità, fra i quali il colore nero dell'abbigliamento o il possesso di maschere nere hanno un ruolo certamente utile ma non risolutivo.

Tornando all'episodio dell'aggressione alla pattuglia, le motivazioni che l'hanno determinato potevano essere le più disparate (non ultima il fastidio di un assembramento di persone per essere attraversati da una pattuglia della polizia che "disturbava" apparentemente senza motivo e, quindi, soggettivamente anche con intento provocatorio), sì che in mancanza anche di quell'elemento minimo tipico individualizzante costituito dall'abbigliamento nero (giustamente non menzionato dal Tribunale perché non verificato) l'episodio di per sé non consentiva di identificare gli autori della violenza come Black Bloc, intesi quali autori delle violenze dei giorni precedenti (per la verità un teste appartenente alla Polizia, Crispino Domenico, ha riferito che i ragazzi "erano vestiti di scuro", ma il manifesto pudore che ha impedito di dire che erano vestiti di nero, circostanza non riferita da nessuno degli altri numerosissimi testi, priva di qualsivoglia significato tale annotazione).

Il secondo fatto da valutare sotto il profilo della scelta di eseguire la perquisizione presso la scuola Diaz è costituito dalla telefonata intercorsa fra Mortola e Kovac, ulteriore elemento apprezzato dal Tribunale come giustificazione del sospetto che nella scuola vi fossero appartenenti al Black Bloc e, quindi (si desume per logica non per espressa argomentazione) armi illegalmente detenute. Il contrasto fra le versioni fornite dai due protagonisti dell'evento, desumibile dal contenuto delle dichiarazioni riportate nella sentenza appellata ed alla quale si rinvia per speditezza, è stato risolto dal Tribunale attribuendo maggiore credibilità alla versione dell'imputato Mortola piuttosto che a quella del teste Kovac. L'operazione ermeneutica di per sé non è impossibile ma, a fronte del vincolo che lega il testimone a dire la verità, e alla piena facoltà dell'imputato di mentire senza conseguenze, necessita di robusta e approfondita argomentazione ancorata a solidi riscontri oggettivi. Di tali caratteristiche, viceversa, è priva l'argomentazione sostenuta dal Tribunale, che si fonda sostanzialmente su un vero e proprio pregiudizio in danno del teste Kovac. Tale deve essere valuta l'affermazione del Tribunale secondo la quale la smentita

del Kovac di aver riferito al Mortola che il GSF non aveva più il controllo delle persone presenti nella scuola Diaz è inattendibile perché *“se anche il Kovac avesse in effetti espresso qualche riserva circa le persone che si trovavano all’interno della Pertini, ovvero sull’effettivo controllo di tale stabile da parte del GSF, ben difficilmente, dopo quanto accaduto, l’avrebbe ammesso”*. In sostanza il primo giudice attribuisce la patente di inattendibilità al Kovac addirittura in via eventuale (*“se anche avesse espresso...”*) e quindi preventiva cioè, con espressione non elegante ma significativa, *“a prescindere”*. Il paradosso è evidente: il Tribunale non afferma che la deposizione del Kovac contiene affermazioni contrarie al vero, ma sostiene che Kovac sarebbe comunque inattendibile qualsiasi cosa abbia detto allora a Mortola, per cui finisce per privilegiare la tesi dell’imputato.

In secondo luogo è errata l’interpretazione fornita dal Tribunale alle dichiarazioni testimoniali rese da Kovac; egli, dopo aver riferito di aver ricevuto la telefonata del dott. Mortola con la quale gli si chiedevano notizie sull’utilizzo delle due scuole Pertini e Pascoli e su chi fosse presente all’interno, ed aver risposto che alla Pascoli c’era l’ufficio stampa e alla Pertini l’internet point e alcune decine di persone che dormivano (in quanto ivi giunte da altri punti di raccolta non più agibili a causa del violento temporale del venerdì precedente), insospettito della telefonata ne chiese il motivo al Mortola; questi riferì l’episodio del lancio della bottiglia alla pattuglia in transito per Via Cesare Battisti, al che il Kovac si rivolse all’interlocutore con la frase *“non fate cazzate”* alla quale Mortola rispose *“no, no, stai tranquillo”*. Continua la deposizione Kovac riferendo che in tal modo si era conclusa la telefonata, aggiungendo *“e io, devo dire, con il senno di poi, colpevolmente, non gli diedi grande peso”*, e più oltre *“Cercai a lungo di capire se nella prima telefonata con il dr. Mortola potessi aver detto qualcosa che avesse potuto influire su quanto accaduto; mi sentivo responsabile per la mia inazione dopo la telefonata, per non aver avvisato che poteva arrivare una perquisizione; potevano far venire giornalisti e parlamentari; mi rimproverai di essermi fidato della parola del dott. Mortola”*.

Argomenta il Tribunale da tale ultimo inciso che evidentemente il Kovac doveva aver detto qualcosa che aveva messo in sospetto il Mortola circa la presenza delle persone nelle due scuole, tanto da pentirsi in seguito, visto l’accaduto, di quanto aveva detto in tale telefonata. In realtà il senso della frase riferita dal Kovac è un altro: egli si rimprovera di essersi fidato della parola del Dott. Mortola *“no, no stai tranquillo”* e di non aver ipotizzato che l’incomprensibile interesse manifestato sulle due scuole motivato con il riferimento all’episodio dell’aggressione potesse preludere ad un intervento della polizia; lo scrupolo di interrogarsi se per caso inavvertitamente avesse detto qualcosa che potesse aver

determinato l'intervento non significa aver ammesso nulla di quanto il Tribunale inferisce, e cioè di aver comunicato al Mortola che le due scuole non erano più sotto il controllo del GSF. Anche perché tale circostanza è stata negata recisamente dal Kovac, argomentandola con la oggettiva presenza in loco di tutti i rappresentanti delle varie organizzazioni affiliate al GSF, per cui noi avrebbe avuto alcun senso riferire una circostanza così contraria alla realtà. Anche la risposta data alla domanda del P.M. se esso Kovac poteva escludere di aver dichiarato che la situazione all'interno della scuola Pertini non era più sotto il loro controllo è stata mal interpretata dal Tribunale: la risposta *"Non posso ... posso ribadire quello che ho detto prima, cioè non ho detto questa cosa anche perché le due scuole sono esattamente una di fronte all'altra, a distanza, forse, di 20 metri, l'una dall'altra e appunto, tutti i maggiori responsabili, non so come dire, dirigenti se vogliamo dire così, del Genoa Social Forum, in quel momento, si trovavano lì"* non consente di interpretare quel primo *"non posso"* seguito nella trascrizione dai punti di sospensione come una risposta definitiva equiparabile a *"No, non posso escludere di aver detto ciò"*: in realtà, sia perché la frase è rimasta in sospeso, sia perché la prosecuzione immediatamente successiva è di segno diametralmente opposto (*"cioè non ho detto questa cosa..."*) non può attribuirsi alla deposizione del Kovac il significato di una ammissione circa l'aver riferito a Mortola che il GSF non aveva più il controllo delle due scuole. Né, infine, alcuna valenza utile a giustificare l'opinione che i dirigenti della polizia si sarebbero formati, può desumersi dal fatto che venne comunicato al Mortola che persone già ricoverate in altri punti di raccolta avevano raggiunto la scuola Pertini per ivi trascorrere la notte, in quanto non si vede come da tale informazione potesse desumersi la presenza di "Black Bloc" all'interno dell'edificio.

La successiva attività di verifica compiuta dall'imputato Mortola, che si recò in motocicletta nei pressi della scuola e ritornò riferendo che vi erano numerosi giovani vestiti di scuro che bevevano birra ed avevano aria pericolosa, per la sua estrema genericità e per la soggettività dell'impressione sulla "pericolosità" non è significativa di nulla; in particolare non poteva sfuggire ad esperti vertici della Polizia, ed in particolare ad uno studioso dei movimenti violenti quali il Dott. Luperi, che i Black Bloc si manifestano nella loro "divisa" da combattimento solo durante le azioni violente (appunto per farsi riconoscere e rivendicarle), ma non certo quando stazionano tranquillamente per le pubbliche vie (ammesso e non concesso che si radunino in pubblico per fini non violenti).

Il Tribunale, poi, a ulteriore sostegno della fondatezza del sospetto di presenza di armi nella scuola, cita deposizioni che sono state assunte dopo i fatti ed informazioni che comunque non erano state oggetto di valutazione organica a fini investigativi, tanto che

l'unica motivazione alla scelta di eseguire la perquisizione contenuta negli atti e sostenuta dalle difese in causa è sempre stata esclusivamente l'aggressione alla pattuglia in Via Cesare Battisti.

In conclusione, e tornando al tema iniziale delle ipotesi formulabili in relazione alle due predette circostanze (l'assalto alla pattuglia ed il colloquio fra Mortola e Kovach che, occorre ricordarlo, secondo la tesi della Polizia sono state le uniche ad aver determinato la scelta di operare la perquisizione alla Diaz) il sospetto che all'interno dei due edifici scolastici potessero esserci appartenenti al c.d. "Black Bloc" e, quindi, armi era particolarmente labile, potendosi al massimo ipotizzare che alle persone legittimamente presenti nella scuola Pertini (che la Pascoli continuasse ad essere sede del GSF era pacifico) si fossero aggiunte altre persone non immediatamente identificate dai responsabili del GSF. Ciò che sicuramente non risulta vero è quanto affermato nella comunicazione di notizia di reato, e cioè che il Dott. Mortola avrebbe accertato che *"la struttura era occupata da numerosi elementi appartenenti all'area dell'antagonismo più estremo, riconducibili ai gruppi responsabili di alcune azioni violente realizzate nella stessa giornata ed in quella precedente"*. Neppure lo stesso imputato Mortola nel corso delle sue dichiarazioni ha mai sostenuto di aver compiuto un accertamento del genere, né ha indicato con quali modalità investigative sarebbe giunto ad apprendere che all'interno delle scuole vi fossero soggetti ai quali potesse essere attribuita la responsabilità delle violenze compiute in precedenza.

Non solo, ma a tutto concedere alle tesi difensive, ed in conformità persino con la affermazione testé esaminata contenuta nella CNR, non era assolutamente ipotizzabile neppure con infimo grado di probabilità che all'interno dei due edifici scolastici vi fossero solo ed esclusivamente soggetti appartenenti all'area dell'antagonismo violento responsabili dei saccheggi e delle devastazioni, e ciò con riferimento non solo alla scuola Pascoli, sede delle associazioni di legali e medici, dei mezzi di informazione e delle altre strutture organizzative del GSF, ma anche per la Pertini, che continuava ad essere "internet point" e centro "dormitorio" per i manifestanti che provenivano da altre strutture.

In definitiva seppure in astratto il sospetto di presenza di armi non potesse escludersi in modo assoluto (dal che, come si anticipava, la legittimità dell'iniziativa volta a verificare la fondatezza del sospetto) in concreto non era eludibile da parte dei vertici della Polizia la constatazione che non si potevano accumunare in via preventiva e presuntiva tutti i presenti all'interno dei due edifici sotto la qualifica di "appartenenti all'area dell'antagonismo più violento" e che pertanto il binomio perquisizione - arresti rendeva assolutamente necessario organizzare dal punto di vista strategico e poi in concreto

eseguire l'operazione di perquisizione in modo coerente con tale premessa.

Come si vedrà analizzando le modalità di preparazione e soprattutto di esecuzione della perquisizione tale coerenza è mancata, e l'analisi delle cause di tale incoerenza sarà indispensabile per valutare tutte le imputazioni.

### **MODALITÀ DI PREPARAZIONE DELL'OPERAZIONE**

Costituisce dato indiscusso nel processo, quasi un assioma, che l'operazione dovesse svolgersi con una prima fase definita di “**messa in sicurezza**” e di una successiva fase che costituiva l'operazione di polizia giudiziaria vera e propria, cioè la perquisizione alla ricerca di armi.

Seppure possa intuirsi che in via ipotetica si dovesse provvedere a fronteggiare eventuali situazioni di pericolo, tuttavia nessuno fra testi ed imputati è stato in grado di chiarire in cosa sarebbe consistita in dettaglio tale operazione di “messa in sicurezza”, chi l'aveva studiata, quali direttive erano state date agli operatori di polizia per svolgere tale incarico, e soprattutto come si sarebbe dovuta svolgere tale operazione considerata la sua strumentalità alla successiva perquisizione.

Deve infatti osservarsi che non poteva sfuggire alla competenza dei vertici apicali della Polizia di Stato che eseguire una perquisizione in edifici scolastici, per di più temporaneamente adibiti a dormitorio, è cosa ben diversa che perquisire una privata dimora. Se nel caso di privata dimora è fisiologico attribuire la detenzione di eventuali cose illegali al detentore della dimora (per il connaturale potere di controllo che esercita), e/o ai soggetti ivi trovati presenti al momento della perquisizione (pur con le dovute cautele ben note in tema di mera connivenza) in base a elementari nessi di collegamento fra spazio e condotte tenute dai singoli, non altrettanto può dirsi nel caso di perquisizione di ampio edificio pubblico temporaneamente adibito al soggiorno di moltissime persone prive di legami reciproci fra loro e di legami giuridicamente significativi con l'ambiente spaziale che li circonda.

Malgrado tale evidente constatazione avrebbe dovuto presidiare la scelta delle modalità operative della perquisizione, non solo non risulta che il problema sia stato posto ed in qualche modo affrontato, ma è provato in positivo che le modalità di esecuzione avevano tutt'altra finalità che quella di garantire il buon esito della perquisizione. Ci si riferisce all'episodio, ancora nel processo orgogliosamente rivendicato dall'imputato Canterini quale metodo che avrebbe evitato di ferire i presenti, secondo il quale nella seconda riunione operativa tenutasi in Questura il predetto Canterini, incaricato con i suoi uomini della “messa in sicurezza”, aveva proposto di intervenire immediatamente con i gas lacrimogeni per far uscire tutti dall'edificio e poi procedere con la perquisizione; la proposta

di Canterini è stata respinta perché giudicata troppo aggressiva, e non, come avrebbe dovuto essere in via prioritaria, perché in tal modo, usciti tutti i presenti dall'edificio, la perquisizione sarebbe stata inutile non potendosi attribuire ai singoli presenti la detenzione di eventuali armi non portate addosso. L'episodio prelude significativamente a quanto in effetti sarebbe successo, e cioè all'arresto indiscriminato di tutti i presenti con attribuzione indistinta a tutti della detenzione illecita di armi trovate all'interno dell'edificio. Le intenzioni degli organizzatori della perquisizione tradiscono il sopravvento dell'esortazione ad eseguire arresti sulla verifica del buon esito della perquisizione stessa.

Ulteriori elementi significativi sulla preparazione dell'operazione si rinvennero:

- a) nell'elevato numero di operatori impiegati, che non è mai stato possibile appurare con certezza, ma che secondo la difesa di Canterini ed altri si aggira intorno a 346 Poliziotti, oltre a 149 Carabinieri incaricati della cinturazione degli edifici; quella che icasticamente lo stesso Canterini ha definito "*una macedonia di reparti mobili*", vedendo gli uomini schierati davanti alla Questura prima della partenza per l'operazione. Tali operatori erano equipaggiati in assetto antisommossa, con caschi, sfollagente, manganelli e foulard che coprivano il viso;
- b) nella manovra "a tenaglia" elaborata per avvicinarsi al plesso scolastico che, sito lungo la Via Cesare Battisti che procede da sud a nord, sarebbe stato raggiunto dalle forze di Polizia divise in due corpi, guidati dagli scout genovesi Mortola e Di Sarro, provenienti dalle opposte direzioni mare e monti; con previsione della cinturazione degli edifici da parte dei Carabinieri per evitare fughe.
- c) nella mancata indicazione della modalità operativa alternativa al lancio dei lacrimogeni proposto da Canterini;
- d) nell'omessa indicazione di quali fossero le "regole d'ingaggio" impartite agli operatori.

Complessivamente tutte le caratteristiche che denotano l'assetto militare dato all'operazione e la incongruenza fra le modalità organizzative dell'operazione e le ipotesi legittimamente formulabili in riferimento ad una perquisizione ex art. 41 TULPS, confinate alla possibile presenza di qualche soggetto violento all'interno delle scuole e, quindi, forse anche di qualche arma.

## **LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE**

Difficilmente in un processo è dato riscontrare un complesso di elementi probatori orali (deposizioni testimoniali) e documentali (riprese audio e video, tabulati telefonici, registrazioni di telefonate) tanto nutrito come quello che in questo processo documenta la fase di esecuzione dell'operazione di perquisizione nelle scuole Pertini e Pascoli. E ciò è

tanto vero che tranne un solo difensore (per il quale tutto è stato legittimo, in quanto le persone all'interno degli edifici erano pericolosi e pluripregiudicati attivisti violenti che hanno compiuto gravi atti di resistenza sì da costringere gli operatori di Polizia a reagire energicamente), nessuno degli imputati pone in dubbio che l'esito dell'operazione sia stato l'indiscriminato e assolutamente ingiustificabile pestaggio di quasi tutti gli occupanti, come del resto ritenuto dal Tribunale. Ne è ulteriore conferma la constatazione che le difese non si incentrano sulla negazione dell'accadimento dei fatti di lesione, ma sull'attribuzione ad altri della responsabilità di tale illecita condotta.

Come anticipato, i numerosissimi operatori si divisero in due colonne che giunsero separatamente in Via Battisti avanti le due scuole: una guidata dall'imputato Mortola proveniente da nord giunse per prima, l'altra, guidata dall'imputato Di Sarro giunse un po' dopo da sud (per carenza di comunicazione fra le due guide dovuto a difetto di un telefono cellulare).

Immediatamente giunta da nord la prima colonna si verificarono le prime aggressioni verso cinque persone inermi che erano fuori della scuola (fatti oggettivamente certi in causa); a seguito della chiusura del cancello del cortile della scuola Pertini e del portone di ingresso, venne decisa l'irruzione, con lo sfondamento del cancello mediante un veicolo di servizio, l'accesso al cortile, lo sfondamento del portone principale e poi di quello laterale, e l'ingresso degli operatori nell'edificio (fatti oggettivamente certi in causa); seguirono le violenze agli occupanti dell'edificio ed il successivo trasporto dei feriti agli ospedali (fatti oggettivamente certi in causa).

I fatti accaduti all'esterno, ed alcuni di quelli accaduti all'interno e visibili attraverso le finestre illuminate della scuola, sono documentati da numerose riprese video eseguite da cittadini abitanti nei pressi e da manifestanti che si trovavano di fronte nella scuola Pascoli, oltre che, successivamente, da operatori di network televisivi. Tali riprese audio-video, effettuate da angolazioni diverse ed in tempi diversi, sono state oggetto di consulenza da parte del P.M., delle parti civili e degli imputati, al fine di essere coordinate nel tempo fra loro e con le registrazioni audio, nonché al fine di ottenere la sicura successione cronologica dei fatti e l'ora di rispettivo accadimento.

La Corte condivide la scelta del primo giudice di ritenere del tutto attendibile la consulenza espletata per conto delle parti civili (i cui esiti sono sostanzialmente sovrapponibili a quella fatta eseguire dal P.M. ai Carabinieri del RIS). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di un gruppo di imputati la consulenza in questione non si fonda sull'esame dell'ora segnata da un orologio portato da una persona ripresa in un filmato; viceversa, essendo a disposizione del consulente le tracce video e i tabulati delle chiamate telefoniche, il

coordinamento fra le immagini e le telefonate al fine di giungere alla collocazione esatta nel tempo dei fatti ripresi nei filmati è avvenuto correlando l'immagine dell'imputato Luperi che risponde alla chiamata telefonica proveniente da La Barbera, mentre altro soggetto contestualmente ripreso, identificato nell'agente Alagna, era al telefono, con i tabulati dei due soggetti contemporaneamente al telefono (Luperi ed Alagna); l'unica telefonata alla quale risponde Luperi quando è in corso quella di Alagna è quella iniziata alle ore 00.41.33. In tal modo, avuta la certa collocazione nel tempo di tale episodio, è stato possibile dapprima raggruppare i video dello stesso evento ripresi da punti diversi confrontando la posizione di soggetti noti rispetto ad oggetti fermi presenti nei video stessi, e poi, a partire dal video della telefonata di cui sopra, è stato possibile stabilire la successione cronologica di tutti i filmati mediante l'individuazione di eventi visivamente apprezzabili (come il lampo di un flash) presenti in più riprese.

Sulla base di tale elaborato il Tribunale ha ritenuto che l'arrivo delle forze di Polizia in Piazza Merani sia avvenuto alle ore 23.57.00 (orario desumibile anche dalla trasmissione in diretta di radio GAP, perché è in quel momento che il programma in corso viene bruscamente interrotto per dare notizia dell'arrivo della Polizia in assetto antisommossa), che l'ingresso dei reparti di Polizia operanti all'interno del cortile della scuola sia avvenuto alle 23.59.17 (visibile lo sfondamento del cancello del cortile mediante il mezzo del Reparto Mobile di Roma nel rep. 175), e che l'apertura del portone centrale in legno sia avvenuta alle ore 00.00.15 (visibile dai rep. filmati n. 175 e n. 239), meno di un minuto dopo l'ingresso nel cortile.

Il Tribunale ha ampiamente argomentato il motivo per cui la diversa prospettazione cronologica offerta dalla difesa (Avv. Corini) non sia attendibile, e sul punto le critiche mosse con la memoria illustrativa depositata in questo grado sono generiche, in quanto si limitano a riproporre le tesi del primo grado. In particolare la difesa non prende posizione sulla convincente argomentazione sostenuta dal Tribunale secondo la quale le telefonate effettuate dall'assistente Burgio quali emergenti dai tabulati in atti sono molteplici nell'arco della stessa fase temporale, e la difesa non ha fornito giustificazione logica e verificabile del motivo per cui la telefonata riferibile al video preso in considerazione sarebbe proprio quella scelta a confutazione delle risultanze delle CT del P.M. e delle parti civili.

Ma, soprattutto, osserva la Corte che la tesi della difesa è destituita di fondamento perché la telefonata che si assume fatta dal Burgio al Troiani alle ore 00.34 del 22 luglio non ha riscontro alcuno nei tabulati relativi alle due utenze cellulari in uso al Troiani; non esiste quindi, come invece avviene con le consulenze del P.M. e delle parti civili, il riscontro del tabulato di altra utenza che consenta di identificare con certezza la telefonata ripresa nel

video e, quindi, di attribuirle l'ora esatta di effettuazione che deve risultare dai due tabulati. Ciò premesso in ordine alla cronologia dei fatti, occorre esaminare i primi episodi di violenza verificatisi sulla pubblica via ancora prima dell'ingresso della Polizia nel cortile della scuola Pertini.

Il Tribunale ha descritto la gravissima aggressione subita dal giornalista inglese Mark Covell riportando la sua deposizione, ed al riguardo non vi sono temi in contestazione circa le modalità della violenza: il teste, che si trovava all'interno della scuola Pertini, verso le 23,45 sentì un italiano, entrato di corsa, dire qualcosa con riferimento ad una retata. Con un giornalista tedesco, di nome Sebastian, Covell cercò di rientrare nella Pascoli e così uscì di corsa dalla Pertini; i due si fecero aprire il cancello del cortile, che in quel momento era chiuso, e uscirono sulla strada; egli sentì un forte rumore provenire dalla sua destra ma pensò di riuscire a completare l'attraversamento; l'amico Sebastian vi riuscì, ma dalla destra sopraggiunse un gran numero di poliziotti; la prima fila colpì il teste con i manganelli; egli riuscì a restare in piedi e ad arrivare a metà della strada prima di essere colpito nuovamente. Vi era anche oltre alla prima fila di poliziotti una persona che dava ordini; poi tutto avvenne velocemente: venne circondato; egli urlava "stampà", ma un poliziotto, agitando il manganello, disse in inglese "tu non sei un giornalista, ma un black bloc e noi ammazzeremo i black bloc". Covell venne colpito ripetutamente da quattro poliziotti con gli scudi, spinto indietro verso il muro di cinta della Pertini. Egli cercò di correre verso il lato sud della strada ma non c'era modo di fuggire. Venne colpito con i manganelli sulle ginocchia e cadde a terra; iniziò a temere per la propria vita. Un poliziotto lo colpì alla spina dorsale e gli diede alcuni calci; quindi altri poliziotti si unirono a picchiare provocando la frattura di otto costole e della mano. Venne poi preso da dietro e riportato dove si trova all'inizio da un poliziotto, che controllò le pulsazioni al polso e cercò quindi di evitare che venisse ancora colpito; in tale frangente il teste riuscì ancora a vedere un camioncino della Polizia che sfondava con due manovre il cancello della Pertini; un poliziotto arrivò da sud e colpì nuovamente il teste, questa volta in faccia, sì che Covell perse diversi denti; dopo un ulteriore colpo sulla testa svenne.

L'attribuzione della responsabilità di tale gravissimo episodio di violenza è rilevante ai fini di qualificare l'operazione di perquisizione e di valutare la condotta dei partecipanti.

La tesi delle difese degli imputati è che, come aveva riferito in un primo tempo lo stesso Covell, l'episodio sia da attribuirsi a condotta dei Carabinieri, chiamati a partecipare all'operazione per eseguire la cinturazione dei luoghi. Il Tribunale, dal canto, suo ha concluso che non è risultato quali forze dell'ordine abbiano agito e chi ne fosse al comando.

Il teste Covell ha fornito una convincente spiegazione del motivo per cui nelle sue prime dichiarazioni ha fatto riferimento ai “carabinieri” e poi al dibattimento abbia chiarito trattarsi invece di poliziotti; egli, come tutti gli stranieri, non era a conoscenza della distinzione tipica del nostro paese fra Carabinieri e Polizia e solo il suo difensore lo ha informato al riguardo. Così, rivisti i filmati e le diverse divise, ha potuto in dibattimento precisare il suo ricordo, oltretutto molto onestamente riferendo di aver comunque visto divise con la scritta “carabinieri”. E la circostanza risponde a verità (integrando ulteriore elemento di conferma della attendibilità del teste), posto che è pacifico che quando era tramortito a terra per i numerosi colpi ricevuti, e prima di svenire, venne avvicinato da un Carabiniere, il tenente Cremonini Luigi, comandante del 4° Battaglione C.C. Veneto, che constatatene le gravi condizioni ne riferì all'imputato presente Gratteri, il quale lo esortò a tornare ai suoi compiti perché l'ambulanza era già stata chiamata.

In secondo luogo non risponde al vero che contestualmente all'arrivo della prima colonna di poliziotti in Via Battisti ci fosse anche un contingente di Carabinieri.

Il sottotenente Del Gais ha riferito che, incaricato della cinturazione, giunse avanti il cortile della Pertini dopo la Polizia, tanto che appena arrivato comunicò ad un funzionario della Polizia il motivo per cui egli e i suoi uomini erano lì, e cioè provvedere alla cinturazione; egli con il suo reparto si posizionò alla destra guardando il cancello di accesso al cortile della Pertini.

Il tenente Cremonini ha precisato che i comandanti CC convocati in Questura erano stati lui e Del Gais; che dovevano seguire l'ultima colonna della Polizia; che per mancanza di spazio lasciarono i loro veicoli lontano dall'ingresso; che procedette a piedi di corsa per arrivare prima possibile seguendo il funzionario di polizia che indicava la strada; che giunse davanti alla scuola quando il cancello del cortile era già stato sfondato; che vide la persona a terra ferita e ne parlò con Gratteri; che l'altro contingente “Campania” arrivò ancora dopo.

Dalla descrizione dell'aggressione subita emerge che Covell mentre attraversava la strada dalla scuola Pertini verso la scuola Pascoli, quindi da est verso ovest, venne aggredito dapprima da operatori provenienti dalla sua destra, quindi da nord, e da ultimo da soggetto proveniente da sud. Da nord proveniva il primo dei due gruppi di poliziotti guidati dall'imputato Mortola. Tale imputato non ha riferito di essere stato sopravanzato dai Carabinieri mentre con passo spedito si dirigeva verso la scuola Pertini; l'imputato Ferri, che era con i suoi uomini nelle prime file del gruppo proveniente da nord, ha riferito che davanti a sé c'erano gli uomini del Reparto Mobile che andavano di corsa e così si avvicinarono all'edificio.

Nel filmato che riprende l'arrivo delle forze di Polizia in piazza Merani e poi in via Battisti all'ora in cui è avvenuta l'aggressione a Covell non si coglie la presenza di alcun Carabiniere.

Consegue con ampio margine di certezza che i Carabinieri giunsero da sud e, comunque, quando ormai l'aggressione a Covell era già stata compiuta; gli autori di tale vile massacro non possono che essere stati appartenenti alla Polizia di Stato.

Nessun dubbio, poi, può sussistere sulla paternità delle altre condotte aggressive tenute fuori delle scuole prima dell'ingresso nel cortile della Pertini, così ricostruite: Scribani Giuseppe, Tizzetti Paolo e Nanni Matteo, ciascuno in situazioni di ingiustificata coazione fisica in relazione alle circostanze documentate dagli stessi filmati: Scribani viene condotto con un braccio serrato al collo e mantenendogli il braccio dietro la schiena lungo Via Battisti sino in P.zza Merani, mentre Nanni e Tizzetti sono ammanettati e fatti inginocchiare, insieme ad altri, in una via laterale, quindi sdraiati per terra all'angolo con Via Battisti (su tale circostanza e sulle modalità di tali vessazioni ha depresso anche il testimone Tognazzi Riccardo all'udienza dell'8.3.07). Tutti costoro hanno senza ombra di dubbio indicato in appartenenti alla polizia gli autori delle condotte ai loro danni.

Il teste Frieri ha così descritto la propria aggressione: *“Arrivarono quattro poliziotti con jeans e pettorina con la scritta “Polizia”. Io dissi subito “Stampa, stampa”. I poliziotti si volsero verso il loro dirigente, chiedendo che cosa dovessero fare e alla risposta di proseguire, iniziarono a colpirci con i manganelli dalla parte del manico finché non caddi a terra. Il pass mi venne strappato e non fu più ritrovato; mi vennero poi chiesti i documenti ed io diedi la mia tessera di consigliere comunale. Il poliziotto rimase stupito e mi disse: “Che cazzo ci fa lei qui?”. In precedenza mi avevano detto: “Che cazzo scrivete voi bastardi?”. Arrivò poi un dirigente, presumo lo stesso di cui ho detto prima che aveva autorizzato i poliziotti a proseguire, che mi disse che si erano sbagliati. I poliziotti venivano dall'alto (da piazza Merani)”*.

Le riprese video documentano lo sfondamento del cancello, l'accesso al cortile, lo sfondamento del portone principale e poi di quello laterale, quindi l'ingresso degli operatori nella scuola Pertini.

L'esito dell'irruzione è indiscusso in causa:

tutti i presenti all'interno (e all'esterno) della scuola (93 soggetti) sono stati arrestati con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie;

87 di questi hanno riportato lesioni (lesioni craniche lacero contuse, verranno obbiettivate

nei referti di Albrecht Daniel Thomas, Sibling Steffen, Kutschau Anna Julia, Barringhaus Georg, Chimiliewski Michail, Giovanetti Ivan, Hermann Jochen, Kress Holger, Reichel Ulrich, Schleiting Mirko, Schmiederer Simon, Zehatschek Sebastian);

due, Melanie Jonasch e Mark Covell, hanno corso pericolo di vita;

la situazione era talmente grave che lo stesso imputato Fournier quando al dibattimento si è deciso ad ammettere la reale entità dei fatti, per descriverli ha usato l'espressione "macelleria messicana".

Le modalità con le quali sono state perpetrate le violenze sono state descritte da tutte le parti offese e sono ampiamente desumibili dalle deposizioni riportate per esteso nella sentenza di primo grado: non appena entrati nell'edificio, tutti gli operatori di polizia si sono scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero fermi con le mani alzate, e senza sentire ragione alcuna (né per l'età avanzata, né per l'atteggiamento remissivo, né per la rivendicazione della qualifica di giornalisti) hanno colpito tutti con i manganelli, con i c.d. "tonfa", con pugni e calci; il tutto urlando insulti e minacciando di morte. Qualcuno anche mimando atti sessuali all'indirizzo di una giovane ferita ed inerme a terra (esame dibattimentale di Fournier).

Si presenta particolarmente significativa la deposizione di Albrecht Daniel Thomas, il quale ha riferito: *"mi svegliò un mio amico, dicendomi che c'era la Polizia. Mi alzai e dalla finestra vidi che tutta la strada era occupata da macchine della polizia. Mi rivestii e con i miei amici ci dirigemmo nel corridoio, dove si trovavano anche altre persone, circa una ventina; avevamo molta paura; si sentivano urla e forti rumori. Una signora che non conoscevo disse "restiamo fermi con le mani alzate" e così facemmo, ponendoci in fila lungo le pareti del corridoio. I poliziotti arrivarono, salendo le scale con passo accelerato; nessuno di noi scappò e non c'era "casino". Urlavano qualcosa e **ci facevano segno di sederci. Vennero poi nella mia direzione e ponendosi davanti ai singoli, li picchiavano con forza e senza alcuna fretta. Io stesso fui colpito sulla testa ed anche sulle braccia perché cercavo di proteggermi. I poliziotti avevano guanti imbottiti e colpivano anche con pugni e calci. Andavano avanti ed indietro, colpendo tutti. Urlavano "bastardi" ed altri insulti che io non comprendevo. Io era sdraiato in terra, vicino a me vi era una pozza di sangue che io perdevo dal braccio, dalla bocca e dalla testa"*** Da tale narrazione si evince senza ombra di dubbio che non si è trattato solo di una manifestazione eclatante di violenza esplosa irrazionalmente quasi espressione animalesca di bassi istinti repressi che trovavano finalmente sfogo; al contrario, si è trattato di fredda e calcolata condotta, cinicamente perpetrata con metodo sadico.

La paura ed il panico creato fra gli astanti sono stati così elevati che alcuni hanno perso il

controllo degli sfinteri, come confermato dal sopralluogo effettuato il giorno successivo dai Carabinieri, che hanno attestato la presenza di materiale fecale in terra.

La condotta violenta è stata così poco improvvisata che, a conferma di quanto riferito da alcuni testi circa la presenza di mazze da baseball utilizzate dai poliziotti, nel filmato Rep. 24. P2 al minuto 04,00 si può notare un agente in divisa della polizia che ripone nel vano portabagagli di una vettura non d'istituto una mazza o un bastone, aggiungendola ad altre già presenti nel vano: le modalità dell'azione e l'uso di vettura privata escludono che si trattasse di dotazioni ufficiali in uso alla Polizia o di reperti sequestrati, perché in nessuno dei due casi sarebbero stati riposti con aria clandestina su vettura privata.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese è riconosciuta dal Tribunale sulla base di numerosi presupposti; la concordanza fra i contenuti sostanziali di tutte le dichiarazioni, la mancanza di possibilità di preventivo accordo, trattandosi di soggetti delle più disparate nazionalità espulsi dal territorio dello Stato nell'immediatezza dei fatti (e al riguardo la possibilità di scambio di notizie su internet non costituisce certo prova di preordinazione nel contenuto delle dichiarazioni), le conferme oggettive date dai riscontri documentali (riprese audio video, situazione dei luoghi dopo gli eventi, rappresentata dalle numerose fotografie scattate dai Carabinieri, nelle quali si evidenzia drammaticamente la presenza di sangue fresco praticamente in ogni locale della scuola, a confutazione della vergognosa tesi che le ferite sarebbero state riportate nei giorni precedenti).

Tuttavia il Tribunale non manca di manifestare qualche dubbio, ingeneroso quanto infondato, sul tenore complessivo delle dichiarazioni rese dalle parti lese, e finisce con l'affermare che, come sostenuto dagli operatori di polizia, qualche episodio di violenta resistenza sarebbe stato compiuto ai danni degli operatori.

Tralasciando per il momento l'episodio dell'aggressione all'agente Nucera, del quale si dirà ampiamente in seguito, non senza rilevare in questa sede che per il Tribunale è impossibile accertare se si sia o non si sia verificato (per cui non si vede come possa costituire conferma di resistenze compiute all'interno della scuola), osserva la Corte che le parti lese sono del tutto attendibili anche quando hanno riferito di aver avuto tutte atteggiamenti remissivi e passivi, essendosi addirittura fermate o sedute a braccia alzate, alcune con i documenti in mano, invocando "non violenza". Le deduzioni contenute nelle relazioni di servizio stilate dagli operatori intervenuti sono assolutamente generiche, e sono state predisposte, a richiesta dell'imputato Canterini, ad alcuni giorni di distanza dai fatti, dopo che sui mezzi di informazione era scoppiata la polemica sull'esito dell'operazione (interrogatori di Lucaroni e Compagnone, ed es.). Del resto lo stesso Fournier ha riferito che le colluttazioni alle quali ha assistito erano "unilaterali", ossimoro

efficace per descrivere aggressioni portate dai poliziotti ai danni di soggetti inermi.

In conclusione, anche prima della decisiva pronuncia della Corte di Cassazione a SSUU n. 12067 del 17/12/2009 che ha affermato il principio secondo il quale *“Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione”* il Tribunale disponeva già di tutti gli elementi valutativi necessari e sufficienti per ritenere del tutto attendibili le parti offese (nei confronti delle quali le false accuse erano già state archiviate) anche in ordine alla assenza di alcuna violenza o resistenza da parte loro all'interno della scuola.

Per quanto riguarda le fasi anteriori all'ingresso, nessuna resistenza è ravvisabile per il lancio di oggetti o per la chiusura del cancello e dei portoni di legno di accesso all'istituto scolastico, con l'ingenuo accatastamento di alcune panche.

Relativamente al lancio di oggetti, descritto nella CNR come *“fitto lancio di pietre ed altri oggetti contundenti”*, nel verbale di arresto come *“fittissimo lancio di oggetti di ogni genere”* e nella relazione di Canterini al Questore come pioggia di *“oggetti contundenti ed in particolar modo bottiglie di vetro”* è significativo secondo la Corte che nel verbale di arresto tale circostanza sia indicata come rafforzativa della convinzione che all'interno della scuola giovani manifestanti detenessero armi. La assenza di nesso logico fra il lancio di oggetti e la presenza di armi all'interno della scuola rende evidente l'intento di enfatizzare oltre misura fatti che non avevano alcun nesso con la perquisizione ed il sospetto di presenza di armi al fine di rendere in qualche modo giustificabile la decisione di fare irruzione con le modalità sopra descritte.

In ogni caso le emergenze probatorie raccolte escludono che si sia trattato di condotta particolarmente significativa e pericolosa, e che abbia avuto le caratteristiche con le quali è stata descritta negli atti sopra menzionati. Basta rilevare che gran parte della scena dallo sfondamento del cancello, al successivo ingresso nel cortile fino all'apertura del portone è stata ripresa nel filmato in atti, e che lo stesso, pure oggetto di attenta consulenza da parte dei RIS di Parma, non consente di apprezzare la caduta e tanto meno il lancio di oggetti (per cui se caduta vi è stata si deve essere trattato di oggetti di dimensioni insignificanti), come del resto confermato dal fatto che a terra nulla di tal genere è stato poi ritrovato, e che gran parte degli operatori staziona nel cortile senza assumere alcun atteggiamento di difesa o riparo da oggetti provenienti dall'alto (tra questi lo stesso Canterini che non indossa il casco, comportamento che per la sua esperienza di comandante non può essere dettato da leggerezza). Solo nella fase immediatamente precedente l'ingresso

nella scuola, dopo l'apertura del primo portone, alcuni operatori portano lo scudo sulla testa, ma la condotta è ambigua, perché nello stesso frangente si vedono altri operatori nelle vicinanze che non assumono alcun atteggiamento protettivo; inoltre è stata fornita una spiegazione di tale condotta (teste Gabriele Ivo, operatore del Reparto Mobile di Roma) ravvisata in una specifica tecnica operativa di approccio agli edifici, che contempla tale manovra in via cautelativa sempre, anche in assenza di effettivo pericolo. Né a diversa conclusione può condurre la deposizione dell'infermiere Galanti che con la propria ambulanza giunse in loco e comunicando con la centrale del servizio "118" disse "stanno buttando giù tutto"; secondo la ricostruzione cronologica dei reperti audio e video compiuta dalle parti civili e fatta propria dallo stesso Tribunale, tale conversazione è collocabile alle ore 00.04.00, mentre la fase di stazionamento degli operanti nel cortile fra lo sfondamento del cancello e l'apertura del primo portone della scuola è collocabile fra le ore 23.59.09 e le ore 00.00.17. Conseguente che la telefonata in questione è intercorsa circa 4 minuti dopo l'ingresso della Polizia nella scuola, come del resto confermato dallo stesso Galanti, il quale ha riferito che all'interno della scuola c'era già la Polizia e numerosi feriti a tutti i piani, verso i quali era stato richiesto di intervenire prontamente. Conseguente che qualunque cosa abbia voluto dire il Galanti con l'espressione "*stanno buttando giù tutto*" (e non "*giù di tutto*" come qualche difesa ha riportato) la stessa sicuramente non si riferiva alla fase in cui gli operanti erano nel cortile.

Sotto tale profilo, quindi, non si ravvisa alcuna resistenza, la quale, in ogni caso, non avrebbe in alcun modo giustificato la successiva condotta di indiscriminato pestaggio di tutti i presenti nella scuola per l'evidente venir meno di ogni eventuale effetto di ostacolo all'espletamento di atti d'ufficio.

Quanto alla chiusura del cancello e dei portoni, deve preliminarmente ricordarsi che l'edificio in questione, in quanto regolarmente assegnato dall'ente proprietario all'associazione consegnataria e destinato al soggiorno e anche al ricovero notturno di privati cittadini, era da considerarsi privata dimora, come tale legittimante interclusa all'eventuale accesso pubblico mediante chiusura dei varchi di apertura.

Ciò premesso, occorre considerare che per configurarsi resistenza a pubblico ufficiale occorre la consapevolezza in capo all'agente di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio. Nella fattispecie formalmente l'atto da compiere era una innocua perquisizione, ma è pacifico che in nessun modo gli operatori di Polizia hanno portato a conoscenza degli occupanti della scuola tale intenzione: non è avvenuto alcun tentativo di parlamentare a mezzo altoparlante, come spesso succede in tali occasioni, per verificare l'atteggiamento degli occupanti e saggiare la loro disponibilità a consentire l'accesso, una

volta avuta contezza delle motivazioni della presenza in loco della polizia. Al contrario l'irruzione è stata ordinata alla mera constatazione che il cancello del cortile era chiuso, presumendo che fosse l'unica modalità per accedere in loco; ma tale presunzione esclude la sussistenza del dolo di resistenza non essendo in alcun modo intuibile da parte delle persone all'interno che si intendeva eseguire un atto di polizia giudiziaria.

Ed infatti le modalità di approccio all'edificio, caratterizzate dalla imponente quantità di operatori in assetto antisommossa, con manovra a tenaglia e cinturazione dell'edificio, con le gravissime violenze perpetrate già in strada ai danni di Covell e Frieri, a nessuno avrebbero consentito di ipotizzare che si preannunciava una pacifica operazione di mera perquisizione.<sup>1</sup>

.-.-.-

### **VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Passando, quindi, a valutare i tre aspetti sopra evidenziati della ideazione, della preparazione e della esecuzione dell'operazione, possono trarsi le seguenti conclusioni.

L'ipotesi della presenza di armi all'interno della scuola Diaz - Pertini era scarsamente probabile; ma non potendosi, ovviamente, escludere del tutto la mera possibilità, è stata assunta a giustificazione della intrapresa perquisizione di iniziativa ex art. 41 TULPS al fine di procedere agli arresti sollecitati dal capo della Polizia. Sotto questo profilo, come già si è osservato, l'esperienza della scuola Paul Klee non è stata di ostacolo, con ciò risultando evidente che la priorità seguita in quel momento era la tutela dell'immagine compromessa della Polizia, tutela operabile con una speculare immagine di efficienza, cioè la rappresentazione pubblica dell'arresto di numerose persone sospettate di essere gli autori delle violenze dei giorni precedenti. In tale ottica il rischio che poi gli arrestati venissero scarcerati non ha costituito remora trattandosi di evenienza che in secondo tempo sarebbe stata riferibile alla attività giurisdizionale della magistratura, e non avrebbe inficiato l'impatto mediatico iniziale dell'arresto; significativo in tal senso è l'argomento da ultimo usato da Ferri per convincere Di Sarro, all'inizio perplesso e restio a sottoscrivere il verbale di arresti parendogli "una forzatura" l'arresto in flagranza per associazione, e cioè che "l'auorità giudiziaria sarebbe stata libera di qualificare diversamente i fatti" (interrogatorio Di Sarro del 16/10/2002). E questo è il motivo per cui venne convocato l'addetto stampa Sgalla ancora prima di sapere l'esito della operazione; tale fatto, lungi dal provare la buona fede degli imputati, come sostenuto dal Tribunale, conferma la finalità mediatica dell'operazione che si intendeva perseguire con determinazione, ancor prima di

---

<sup>1</sup> Ciò è tanto vero, che basta ascoltare i commenti ad alta voce di alcuni privati cittadini mentre effettuavano le riprese dell'arrivo della Polizia in Via Battisti: la prima considerazione è stata "la Polizia ha deciso di attaccare la scuola".

sapere quale ne sarebbe stato l'esito.

Pertanto può affermarsi con ragionevole certezza che lo scopo primario perseguito era quello di compiere numerosi arresti, e la conferma è data dalle modalità di preparazione dell'operazione e di sua esecuzione.

Si è visto che il dispiegamento di forze è stato notevole e che era stata prevista una prima fase di "messa in sicurezza", affidata a Canterini ed ai suoi uomini del VII nucleo, le cui caratteristiche sono rimaste ignote. Non è dato sapere quali direttive operative siano state date al personale, se non quella, del tutto gratuita ed ingiustificata, che all'interno della scuola vi fossero i pericolosi Black Bloc responsabili delle violenze (di tale fuorviante informazione sono stati destinatari persino i Carabinieri Cremonini e Del Gais, e vi è prova della stessa nelle numerose circostanze descritte dagli aggrediti, Covell in testa, i quali hanno riferito che gli aggressori urlavano insulti sostenendo che le vittime erano dei violenti Black Bloc).

Tale carenza di informazioni agli operanti e, anzi, la fuorviante motivazione data agli stessi non hanno giustificazione alcuna anche alla luce delle deduzioni difensive degli imputati; come già visto in precedenza, se anche fosse vero tutto quanto dagli stessi affermato in ordine all'origine della scelta di eseguire la perquisizione alla Diaz, nulla autorizzava a pensare che all'interno della scuola ci fossero solo Black Bloc, per cui era ineludibile la necessità di predisporre le dovute cautele e verifiche al fine di distinguere, una volta all'interno, i pacifici cittadini dai violenti Black Bloc.

Viceversa è stato approntato un apparato "bellico" di notevoli dimensioni, attrezzato con abbigliamento antisommossa, dai volti mascherati e armato di manganelli e di "tonfa" (vere e proprie armi registrate, che se usate in modo improprio, cioè impugnate alla rovescia per colpire con la parte a "T", sono particolarmente micidiali) e, probabilmente, con qualche ulteriore arma personale (mazze) surrettiziamente introdotta. A tale apparato "bellico" è stata fornita la errata informazione che scopo della missione era arrestare i Black Bloc che si trovavano all'interno delle scuole.

Il binomio "necessità di procedere ad arresti" e la "dotazione al personale di strumentazione necessariamente finalizzata all'uso della forza" avrebbe reso necessario o fornire agli operatori i criteri di intervento necessari al fine di evitare indiscriminate e generalizzate attività repressive (come invece è poi accaduto) o un controllo costante e penetrante da parte dei dirigenti dei vari reparti che impedisse l'uso distorto della forza.

Ma nulla di tutto ciò è stato predisposto, né nelle due riunioni preparatorie in Questura, né sul campo durante l'azione.

Non può stupire, allora, che al primo contatto con soggetti presenti nei pressi delle due

scuole si siano immediatamente manifestate ad opera degli operatori di Polizia le prime gravissime ed indiscriminate condotte violente, sadicamente ripetute fino alla perdita dei sensi di Covell, nell'indifferenza generale di tutti i funzionari e dirigenti ivi presenti.

Non può stupire che, invece di parlamentare l'ingresso nella scuola, sia stata decisa l'irruzione (condotta di per sé violenta) lasciando liberi gli "animali", come qualificati dal La Barbera i poliziotti alle sue dipendenze (interrogatorio del 19/06/02 pag. 105), e che quindi si siano avuti i gravissimi episodi di lesioni all'interno della scuola.

Il Tribunale, per fornire una spiegazione a tale eclatante e generalizzata manifestazione gratuita di violenza, sorda ad ogni evidenza della inoffensività delle vittime, ha elaborato la teoria secondo la quale *"l'inconsulta esplosione di violenza all'interno della Diaz abbia avuto un'origine spontanea e si sia quindi propagata per un effetto attrattivo e per suggestione, tanto da provocare, anche per il forte rancore sino allora represso, il libero sfogo all'istinto"*, propagazione resa possibile da una sorta di accordo preventivo di impunità stipulato con i superiori gerarchici, che avrebbero tollerato qualsiasi condotta illecita. E per argomentare tale teoria il Tribunale è giunto a sostenere che *"la sistematicità nelle violenze poste in essere dagli operatori potrebbe anche essere attribuita alla sensazione riportata dalle vittime che, colpite più volte e con notevole forza, come risulta dalle gravi ferite riportate da alcune di loro, potrebbero in effetti aver avuto la concreta e certamente giustificata percezione di un'attività violenta sistematica, anche nel caso in cui in realtà si fosse trattato invece di sequenze di colpi non programmate con precise finalità e modalità."*

Trattasi di argomentazione che tenta di conciliare ciò che non è conciliabile: sistematicità delle violenze come frutto di sensazione delle vittime.

Non si comprende, infatti, perché la valutazione oggettiva delle condotte tenute dagli operatori, cioè le modalità con le quali sono state inferte le ferite, debba essere rimessa alla valutazione soggettiva delle vittime.

Inoltre la tesi dell'insorgenza spontanea (ma il significato del termine "spontaneo" è dubbio, posto che nessuno ha mai sostenuto che gli operatori siano stati indotti alla condotta illecita su impulso esterno) contrasta con le immediate violenze perpetrate all'esterno della scuola ai danni di Covell e di Frieri ancora prima di entrare nell'edificio; contrasta con l'assunto di un preventivo accordo di impunità (la preordinazione seppure implicita e tacita di un accordo confligge con l'origine spontanea ed improvvisa della violenza); contrasta con le modalità della condotta quali descritte dal teste Albrecht Daniel Thomas, caratterizzate da fredda e calcolata violenza, del tutto incompatibile con il *"libero sfogo all'istinto, determinando il superamento di ogni blocco psichico e morale nonché"*

*dell'addestramento ricevuto*" di cui parla il Tribunale.

In sostanza, secondo la Corte, non è possibile descrivere i fatti in esame come la somma di singoli episodi delittuosi occasionalmente compiuti dagli operatori indipendentemente l'uno dall'altro in preda allo sfogo di bassi istinti incontrollati; al contrario, trattasi di condotta concorsuale dai singoli agenti tenuta nella consapevolezza che altrettanto avrebbero fatto e stavano facendo i colleghi, coerente con le motivazioni ricevute dai superiori gerarchici e con l'esplicito incarico di usare la forza per compiere lo sfondamento e l'irruzione finalizzati all'arresto di pericolosi soggetti violenti, senza alcuna preventiva o successiva forma di controllo sull'uso di tale forza.

La responsabilità di tale condotta e, quindi, delle lesioni inferte, è pertanto ravvisabile in capo ai dirigenti che organizzarono l'operazione e che la condussero sul campo con le modalità e le finalità sopra descritte; trattasi di responsabilità commissiva diretta per condotta concorsuale con quella degli autori materiali delle lesioni, perché scatenare una così rilevante massa di uomini armati incaricandola di sfondare gli accessi e fare irruzione nella scuola con la motivazione che all'interno soggiornavano i pericolosi Black Bloc che i giorni precedenti avevano messo a ferro e fuoco la città di Genova e si erano fatti beffe della Polizia, senza fornire un chiaro e specifico incarico sulla c.d "messa in sicurezza" o alcun limite finalizzato a distinguere le posizioni soggettive, significa avere la certa consapevolezza che tale massa di agenti, come un sol uomo, avrebbe quanto meno aggredito fisicamente ed indistintamente le persone che si trovavano all'interno, come in effetti è accaduto senza alcun segnale di sorpresa o rammarico manifestato da alcuno dei presenti di fronte all'evidenza del massacro.

In tal senso è significativa la presa di distanza dalla decisione di effettuare l'irruzione manifestata dall'allora indagato La Barbera che a suo dire l'avrebbe sconsigliata affermando "*...partendo da questo nervosismo che io avevo notato, io avevo intuito, avevo subodorato, certamente le cose non sarebbero andate bene, perché ognuno conosce gli animali suoi dottore...*". Non si sa se apprezzare più il realismo o il cinismo di tale dichiarazione.

La circostanza che precedenti imputazioni a titolo di lesioni nei confronti di vertici della Polizia siano state archiviate non è influente in questo processo, nel quale il materiale probatorio a disposizione è di gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione. Analogamente le motivazioni assunte in quella sede non sono vincolanti nel presente giudizio, che può esser fondato su una ricostruzione dei fatti più analitica ed appagante alla luce del numeroso materiale audio video e delle deposizioni in allora non disponibili. In particolare la Corte non condivide l'assunto, fatto proprio anche dal

Tribunale, che l'operazione nel suo complesso possa essere suddivisa in due fasi separate e indipendenti, l'ingresso e la "messa in sicurezza" con le conseguenti lesioni, e la successiva perquisizione ad opera degli ufficiali di P.G. che, non avendo assistito direttamente alle lesioni, non si sarebbero resi conto di quanto era effettivamente successo, ritenendo che i colleghi entrati per primi avessero dovuto fronteggiare una tale resistenza da essere costretti ad infliggere le gravi lesioni ben note.

Seppure corrisponde a verità, come meglio si vedrà in seguito, che dopo l'ordine impartito da Fournier ai suoi uomini del VII nucleo di lasciare la scuola, gran parte delle violenze cessarono, tuttavia dall'esame delle numerose dichiarazioni delle parti lese, anche sul punto concordanti ed attendibili, è emerso sia che alcuni funzionari in borghese con la pettorina e la scritta "POLIZIA" erano presenti durante la immediata fase del pestaggio, sia che ulteriori fatti di lesioni continuarono a verificarsi anche dopo l'ordine impartito da Fournier di abbandonare la scuola.

Il tema ha centrale importanza con riguardo alle imputazioni di falso e calunnia, ed in tale sede sarà affrontato, ma in tema di lesioni rileva perché la dicotomia fra le due fasi, e quindi la presunta rilevanza dei tempi di ingresso nella scuola sono state utilizzate dalla difesa degli imputati dei reati di lesioni appartenenti al VII Nucleo Antisommossa del I° Reparto Mobile di Roma per contestare la propria responsabilità attribuendola ad operatori di altri corpi che assumono essere entrati prima di loro nella scuola Diaz-Pertini.

Come si è visto analizzando i capi di imputazione, le lesioni nel presente processo sono imputate a Canterini, Fournier e agli altri capi- reparto indicati nel capo H), quali appartenenti al VII nucleo. Che tale corpo fosse stato incaricato della c.d. "messa in sicurezza" e quindi dell'uso della forza è pacifico in causa, e neppure gli imputati lo contestano; nella seconda riunione operativa tenutasi in Questura allorché si decise l'intervento, Canterini ed i suoi uomini furono incaricati della "sicurezza", tanto che Canterini, come già visto, propose l'uso dei gas lacrimogeni per sfollare la scuola; il Nucleo, per sua organizzazione operativa, doveva restare compatto nell'assolvimento del compito ricevuto, tanto che la decisione di spezzarlo in due per procedere alla manovra a tenaglia era stata criticata da Canterini, che venne tranquillizzato solo con la garanzia della ricongiunzione in Via Cesare Battisti; il Nucleo era presente davanti al cancello prima che fosse sfondato (interrogatorio di Canterini del 6 e 7 giugno 2007); il primo operatore ad entrare nella scuola non appena sfondato il portone di legno è l'Ispettore Capo Panzieri del VII nucleo, che si è riconosciuto nel video che lo riprende mentre scavalca le panche ammassate dietro il portone ed entra nella scuola; la appartenenza al VII nucleo è contraddistinta da particolare divisa ed abbigliamento (tuta ignifuga con protezioni,

cinturone in cordura di colore blu scuro e casco a protezione che si differenziava dagli altri perché in Keplek e quindi si presentava opaco mentre gli altri erano lucidi; un manganello tipo tonfa, dalla caratteristica forma a “T”, come descritto dal teste Gonan Giuseppe all’udienza del 10/01/2007). Come si evince dal reperto video che riprende l’ingresso nel cortile e poi nella scuola, dal momento in cui Panzieri per primo entra nell’edificio a quando praticamente si conclude l’ingresso di tutti gli altri operatori che erano presenti nel cortile trascorrono circa 70 secondi; fra tali operatori sono distinguibili gli appartenenti al VII nucleo che indossano casco opaco e tengono il “tonfa”; Fournier ha riferito di essere entrato tra i primi, (*“entrai tra i primi, ma probabilmente non come dissi settimo od ottavo”, “come comandante della forza ritenni opportuno entrare per vedere cosa succedeva”* “*Con me entrò personale della mia squadra e altro personale*” interrogatorio del 13/06/2007).

In tale quadro, seppure è pacifico che insieme al VII nucleo entrarono anche altri reparti, tuttavia considerato che in 70 secondi erano tutti dentro e che per accedere al piano terra ed ai superiori tre piani della scuola e ferire quasi tutti i presenti occorre un tempo ben più lungo (per le stesse difese almeno 5 minuti), consegue che la tesi secondo la quale il VII Nucleo sarebbe stato scalzato da altri reparti, autori delle lesioni, giungendo in loco quando ormai tutto era concluso, non ha alcun fondamento. A tale oggettiva ricostruzione dei fatti debbono aggiungersi le dichiarazioni delle parti offese che hanno riconosciuto indossata dagli aggressori la tipica uniforme degli appartenenti al VII nucleo, caratterizzata dal cinturone scuro, ben distinguibile da quello bianco indossato da altri reparti.

Ma la partecipazione a pieno titolo del VII Nucleo alla iniziale fase di irruzione e contestuale aggressione fisica nei confronti dei presenti è desumibile da altre significative circostanze. È pacifico in causa che il VII nucleo era dotato di uno speciale sistema di comunicazione, il laringofono, con il quale il comandante Fournier era sempre in diretto contatto audio con i propri uomini, ai quali poteva impartire ordini in tempo reale durante lo svolgimento dell’operazione; allorché Fournier si avvide del corpo esanime della Melanie Jonasch e temette addirittura che fosse morta, urlò agli aggressori “Basta, basta”, quindi intimò immediatamente ai propri uomini con il laringofono di abbandonare la scuola; radunatosi il VII nucleo nel cortile, le violenze vennero scemando, anche se qualche episodio ulteriore continuò a verificarsi.

Su tale condotta possono svolgersi diverse considerazioni:

innanzi tutto appare assai poco probabile che Fournier, nella fase di ingresso nella scuola, non abbia impartito ai suoi uomini (che dovevano agire compatti) ordini ben precisi, ordini che Fournier avrebbe dovuto ritenere necessari in assenza di superiori disposizioni, a detta di tutti non impartite per essersi interrotta la catena di comando: ed il silenzio sul

punto da parte di Fournier non può dirsi senza significato;

in secondo luogo l'espressione "Basta basta" usata da Fournier non pare casuale e senza significato: se l'aggressione fisica degli astanti non fosse stata prevista, la reazione immediata avrebbe dovuto comportare un ordine di tipo diverso, quale ad es. "Fermi, cosa fate!!"; viceversa l'uso della parola "basta" è sintomatica del superamento di un limite precedente e l'ordine di interrompere una condotta fino a poco prima quanto meno preventivata; è all'eccesso, con il rischio di conseguenze certamente non volute, che si è opposto Fournier quando ha visto le disperate condizioni della Melanie Jonasch ed ha ordinato "basta";

in terzo luogo è particolarmente significativo che di fronte alla incontestabile evidenza di una intollerabile degenerazione, la prima reazione di Fournier è stata quella di far uscire i suoi uomini: ma se costoro, come più volte vantato nel processo, erano quegli operatori così addestrati e scelti anche dal punto di vista psicologico per la loro integrità e capacità di mantenere il controllo, e, come sostenuto da Fournier, non erano gli autori delle lesioni già inferte, per quale motivo Fournier li ha fatti uscire dalla scuola, invece che esortarli ad intervenire per impedire ulteriori violenze da parte di altri operatori di altri reparti? È pensabile che la prima reazione sia stata solo quella di una fuga dalla scena per salvare l'onorabilità del proprio reparto a scapito dell'integrità fisica delle persone che si trovavano nella scuola?. In realtà, come lo stesso Fournier non ha potuto escludere, i suoi uomini sono stati sicuramente responsabili delle lesioni inferte, e non a caso dopo l'ordine di uscire dato da Fournier ai suoi uomini, come concordemente riferito da tutti i presenti, l'ondata più feroce di aggressione fisica andò immediatamente scemando, anche se non terminò del tutto, con ciò risultando confermato che gli autori principali delle lesioni erano stati gli appartenenti al VII nucleo. Del resto, ipotizzando l'alternativa della mera tutela dell'onore del corpo, scappare e consentire agli altri di continuare a picchiare gli astanti sarebbe stato da parte dei responsabili della forza e della "messa in sicurezza" (in questa veste identificati da tutti gli operatori presenti) un esplicito lasciapassare e come tale un vero e proprio concorso morale nelle condotte illecite altrui.

Ulteriore e decisivo elemento di prova della responsabilità primaria del comandante e dei capi squadra del VII nucleo è ravvisabile nella circostanza, riferita da Canterini nell'esame dibattimentale del 07/6/2006, che immediatamente dopo essere ritornati nel cortile della Pertini, Fournier disse a Canterini "*guardi che io con questa gente qui non ci voglio più lavorare*", espressione che a seguito di contestazione da parte del P.M. si apprende essere stata nel precedente verbale del settembre 2001 "*io con questi macellai non ci voglio lavorare*". Sempre Canterini ammette che tale espressione si riferiva all'eccesso

della forza fisica da parte dei capisquadra, come è logico che fosse, posto che Fournier non poteva riferirsi che al personale del VII nucleo, non certo a quello dei più disparati reparti provenienti da tutta Italia con i quali non aveva motivo di ipotizzare nuove collaborazioni.

Il quadro complessivo è coerente e non lascia margine a dubbi. Le maggior parte delle gravi lesioni è stata inferta dal VII nucleo, o dai capi reparto direttamente, o dagli uomini alle loro dipendenze; le condotte lesive sono state il frutto dell'incarico ricevuto (irruzione per procedere agli arresti dei "Black Bloc"), incarico eseguito in modo omogeneo e simultaneo da tutti i capi squadra e dai singoli operatori quale unitaria operazione sì da essere tutti consapevoli delle reciproche condotte finalizzate al medesimo risultato. Conseguono il pieno concorso fra tutti i capi squadra (anche di Basile che formalmente non aveva squadra alle proprie dipendenze ma che ha operato allo stesso modo degli altri e con gli stessi effetti sulla condotta di tutti gli appartenenti al VII nucleo), nonché fra gli stessi ed i rispettivi sottoposti per la evidente relazione di dipendenza gerarchica che legava la condotta dei capi a quella dei subordinati, tenuti ad agire compattamente e di fatto lasciati liberi di agire senza incontrare divieti o limiti da parte dei capi squadra; ma sussiste anche il concorso fra i capi squadra del VII nucleo e gli autori delle residue lesioni appartenenti a diversi corpi, per la evidente azione di rafforzamento ed istigazione che la condotta del VII nucleo, incaricato della "messa in sicurezza", ha esercitato sugli altri operatori violenti, che hanno tratto dalla situazione così creata conforto e solidarietà nel loro intento di rivalse violenta, magari atteso (e sperato come attesta l'uso di qualche arma privata introdotta surrettiziamente).

La responsabilità di Fournier deriva *in primis* dalla sua qualifica di Comandante del VII Nucleo, e quindi si soggetta che aveva il potere-dovere di dirigere la condotta dei capi squadra e, a scendere nella scala gerarchica, dei singoli operatori. La mancata indicazione degli ordini impartiti ai capi squadra è forte indice della consapevolezza che l'uso della forza era connaturato all'operazione di irruzione ed arresto; la mancata predisposizione di alcuno strumento di controllo sul campo, e la mancata indicazione delle modalità di esercizio della forza, al fine di evitare gli eccessi che si sono verificati, si sono tradotti in una sorta di "carta bianca" data ai capi squadra. L'ordine impartito ai suoi di abbandonare la scuola lascia inspiegato come Fournier potesse ritenere in tal modo di aver adempiuto all'incarico di "mettere in sicurezza" l'edificio, se non attribuendo a tale espressione il significato di neutralizzare tutti coloro che si trovavano all'interno, finalità che presupponeva l'uso indiscriminato della forza senza distinguere alcuno. È ben vero che Fournier è intervenuto a fermare gli aggressori della Melanie Jonasch e ha fatto uscire i

suoi interrompendo l'ulteriore corso delle violenze, ma tale intervento è avvenuto solo dopo la commissione delle violenze e per l'evidente travalicamento di ogni limite verso il quale la violenza si stava indirizzando.

Ed infatti la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che allontanarsi dal luogo ove i sottoposti commettono reati non esonera il funzionario preposto da responsabilità ex art. 40 2° comma c.p. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5139 Ud. del 05/04/1995 *"In virtù del principio sancito dall'art. 40, capoverso cod. pen. può essere chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale il funzionario di polizia che sia assente dal luogo ove il fatto si è verificato, violando l'obbligo di impedire che la condotta degli agenti sottoposti trasmodasse in ulteriori e gravi violenze nei confronti dell'indagato"*).

Quanto alla responsabilità di Canterini valgono in gran parte le considerazioni sopra esposte per Fournier. Quale Comandante del I° Reparto Mobile di Roma in seno al quale era stato costituito il VII Nucleo Antisommossa, Canterini era il diretto superiore gerarchico di Fournier e di tutti gli altri uomini del reparto; scartata la tecnica delle bombe lacrimogene, anche per Canterini, che ha partecipato alla seconda riunione in Questura ove è stata programmata l'operazione, vale la considerazione di non aver esplicitato in qual modo intendesse effettuare la "messa in sicurezza", per cui rimane l'evidenza oggettiva di aver impiegato il VII nucleo per l'irruzione finalizzata agli arresti senza minimamente programmare alcuna attività strategica, e quindi lasciando liberi gli operatori di usare la forza in massima libertà, malgrado egli fosse presente sul campo e potesse – dovesse provvedere in tal senso avendo continua percezione in tempo reale di quanto stava accadendo; egli è entrato nella scuola ed ha raggiunto Fournier al primo piano ove si è trattenuto fino all'arrivo dell'ambulanza, per cui è transitato per il piano terra vedendo in fondo alla palestra numerosi feriti già radunati (fatto ammesso nell'esame dibattimentale), e non solo non ha manifestato alcuna contrarietà o stupore, ma ha proseguito verso i piani superiori senza intervenire in alcun modo per far cessare le violenze.

La responsabilità di tutti gli imputati di lesioni è accertata, quindi, a titolo di compartecipazione attiva e, anche, per omissione di tempestivo intervento (come pure sarebbe stato possibile, ad es. tramite il laringofono), quindi nel pieno rispetto delle ipotesi formulate nel capo di imputazione, per cui non sussiste alcuna violazione del principio di corrispondenza fra accusa e decisione. È sufficiente ricordare che in materia è risalente e immutato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale *"La condotta omissiva di pubblici ufficiali - nella specie due agenti della Polizia di Stato - consistente nella mancata opposizione alle azioni delittuose in atto e nella successiva omessa denuncia di fatti penalmente perseguibili, è giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della"*

*produzione degli eventi, e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l'imperatività dell'obbligo giuridico inadempito (art. 40, secondo comma, cod. pen.)"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1506 Ud. del 06/12/1991). Né risponde al vero che nel contesto del capo di imputazione la menzione della qualifica rivestita dagli imputati abbia la funzione di limitare la contestazione ai rapporti di ciascuno con i propri sottoposti appartenenti alla squadra, perché tale limitazione non è desumibile neppure implicitamente; la menzione della qualifica rivestita è funzionale solo a indicare a quale titolo gli imputati erano presenti e ad evidenziare la competenza professionale e la titolarità di funzione direttiva idonee a consentire loro di valutare la condotta di tutti i presenti.

### **LA PRESUNTA AGGRESSIONE ALL'AGENTE NUCERA**

Uno dei fatti più eclatanti riferiti nella CNR, nel verbale di arresto e, ovviamente, nelle annotazioni di servizio redatte dal Nucera e dal Panzieri è costituito dal vero e proprio tentato omicidio del quale il predetto Nucera sarebbe stato vittima, e che è stato addotto come grave elemento di conferma dell'atteggiamento di violenta resistenza incontrato dagli operatori all'ingresso nella scuola.

Ma a parte la elementare considerazione che se anche tale episodio si fosse effettivamente verificato, per la sua unicità ed il confinamento in un ristrettissimo ambito soggettivo e spaziale non avrebbe comunque giustificato l'aggressione a tutti gli altri occupanti la scuola, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'episodio costituisce una delle più gravi e – ci si perdoni l'iperbole – sfrontate messe in scena di questo processo.

Il Tribunale ha già riportato per esteso le diverse versioni del fatto fornite dal Nucera e dal collega Panzieri che avrebbe assistito all'episodio.

È sufficiente in questa sede ripercorrere gli aspetti più salienti e significativi:

- nella annotazione di servizio redatta alle ore 03.00 del 22 luglio l'agente Nucera ha riferito di essere salito con la propria squadra al primo piano, di aver percorso tutto il corridoio e, giunto davanti all'ultima stanza a destra, di avervi fatto irruzione sfondando la porta; entrato per primo, seguito dall'Ispettore Panzieri, veniva affrontato da un giovane alto circa mt 1,70 che urlava frasi indistinte e che gli puntò alla gola un coltello impugnato con la mano destra ed il braccio teso; esso Nucera utilizzando lo sfollagente colpiva al torace il giovane riuscendo ad allontanarlo da sé; quest'ultimo, però, con mossa fulminea colpiva il Nucera **"vigorosamente al torace facendo al contempo un rapido salto all'indietro"**. Prosegue l'annotazione narrando che Panzieri e altri colleghi bloccavano prontamente l'aggressore che veniva portato al piano terra nel punto di raccolta; quindi immediatamente dopo il Nucera si avvedeva della presenza a terra nel punto della

colluttazione di un coltello e lo raccoglieva quale arma usata dall'aggressore. Poi, scendendo le scale, si avvedeva di aver riportato un taglio sulla giubba nel punto in cui era stato colpito, nonché un corrispondente taglio anche sul corpetto interno di protezione. Solo allora capiva di essere stato colpito dalla punta del coltello, per cui si precipitava al piano terreno per individuare l'aggressore ma non riusciva a riconoscerlo fra i presenti; né riusciva a ricordare chi erano i colleghi presenti che avevano fermato l'aggressore, senza peraltro separarlo dagli altri non sapendo cosa fosse realmente successo.

- A seguito di perizia disposta dal P.M., la quale verificava che i due tagli sulla giubba non potevano essere conseguenza di un solo colpo, ma almeno di due, il Nucera, nell'interrogatorio del 07/10/2002 mutava versione dei fatti: "*... Questa persona cominciò ad urlare ma non sono riuscito ad intendere cosa perché forse parlava una lingua straniera che non ho riconosciuto, nello stesso tempo tendeva il braccio destro verso di me. A quel punto io l'ho affrontato colpendolo al torace con il corpo proteso in avanti e impugnando il tonfa all'impugnatura con la mano destra e nella parte lunga con il braccio sinistro. Ho avuto la sensazione però di essere stato colpito anche io, forse proprio perché mi ero proteso troppo con il corpo in avanti. La persona indietreggiando sempre con il braccio teso in avanti stava per perdere l'equilibrio ed ha cercato a questo punto di aggrapparsi a me, al mio braccio, senza riuscirci, nel frattempo riuscendo però a sferrare un altro colpo che mi raggiungeva sempre nella parte frontale. Cadeva infine a terra e io nell'impeto l'ho scavalcato, dopodiché i miei colleghi lo hanno immobilizzato, trascinandolo via e lo allontanavano del tutto".*

Tali versioni sono, ciascuna in sé considerata, inattendibili e valutate contestualmente fonte di insanabile contrasto.

- Il Nucera ha riferito nell'interrogatorio di essere più alto dell'aggressore: fronteggiandosi i due antagonisti a braccia tese, come riferito dal Nucera, ed essendo egli avvantaggiato dalla lunghezza maggiore del braccio e da tutta la lunghezza del manganello con il quale ha allontanato l'avversario, non è possibile che Nucera sia stato colpito dall'antagonista, per quanto esso imputato fosse proteso in avanti, perché ciò sarebbe stato possibile solo se, con modalità del tutto illogica (e contraria a quanto riferito dallo stesso Nucera), avesse sospinto l'avversario tenendo il tonfa con il braccio flesso. Soprattutto non è comprensibile che l'antagonista abbia potuto colpire Nucera, con la forza necessaria a tagliare sia il giubbotto, sia la pettorina in plastica sottostante, facendo un rapido salto indietro: contrasta con le più elementari e note leggi della fisica che un corpo, già alla massima distanza possibile da quello che lo fronteggia, muovendosi all'indietro possa ancora non solo colpire, ma anche solo toccare l'altro corpo.

Quanto sopra osservato vale anche in relazione alla seconda versione dei fatti secondo la quale il Nucera avrebbe avuto la sensazione (quindi non si sarebbe trattato di un colpo violento) di essere stato attinto (una prima volta) per essersi proteso troppo verso l'antagonista (ma allora egli non sarebbe riuscito ad allontanarlo puntandogli il tonfo al torace, come da lui sostenuto); a questo punto l'aggressore sempre indietreggiando con il braccio teso (e quindi senza più possibilità di contatto con il Nucera), perso l'equilibrio avrebbe cercato, senza riuscirci, di aggrapparsi al braccio del Nucera, tuttavia riuscendo a sferrare un altro colpo che raggiungeva il predetto al torace; infine il Nucera sarebbe quasi rotolato addosso all'antagonista. Questa seconda versione è ancora più incredibile della prima: l'aggressore allontanato all'indietro perde l'equilibrio, non riesce a sorreggersi e quindi non trova alcun punto di appoggio e prosegue la caduta all'indietro, ma tuttavia mentre si allontana sempre più dal Nucera riesce a sferrare il secondo colpo, quello più violento, che attinge al petto il poliziotto provocando la seconda lacerazione sia al giubbotto sia al corpetto protettivo sottostante. L'assurdità di tale tesi è "in re ipsa" per l'insita impossibilità oggettiva che i fatti possano essersi svolti in tal modo.

Oltre all'intrinseca inattendibilità di ciascuna di dette versioni, non può non rimarcarsi la evidente diversità ed incompatibilità reciproca fra le stesse, nonché la direzione assunta dal notevole mutamento di strategia difensiva, coerente con le risultanze della perizia di parte del P.M. che aveva escluso la compatibilità delle lacerazioni sugli abiti con la dinamica dei fatti riferita dal Nucera nella annotazione di servizio. È evidente che nella prima versione dei fatti il Nucera ha riferito di essere stato attinto da un solo colpo, mentre nella seconda ne ha riferiti due, e trattasi di differenza sostanziale, non giustificata dal Nucera, e spiegabile solo con l'esito della perizia alla quale egli intendeva allineare le proprie dichiarazioni.

A quanto sopra deve aggiungersi anche l'incompatibilità con le versioni rese dal coimputato Panzieri, anch'essa significativa della insussistenza dell'aggressione.

- Nelle relazione di servizio del 22/07/2001 Panzieri riferisce, per avervi assistito, l'episodio in cui Nucera entrava in colluttazione con un aggressore sconosciuto che teneva un oggetto in mano, aggressore che veniva fermato e accompagnato al centro di raccolta; viceversa nell'interrogatorio del 24/07/2003 Panzieri ha sostenuto che *"NUCERA entra insieme al collega... quell'altro collega e io stavo di... di fianco al... al battente e ho visto questa persona che... fra il chiaro e il buio che veniva avanti questa ombra, che aveva il braccio alzato, una specie di pugno alzato, non so se fosse un qualche oggetto o qualcosa. E basta, perché poi in quel punto lì io ho lasciato e non sono... non so se l'hanno preso... chi l'ha preso questo, chi l'ha arrestato, non lo so, perché io poi sono*

*scappato di sopra... mi ricordo bene il punto delle scale perché sono scappato.*" Nella seconda versione il Panzieri sostiene di non aver visto neppure alcun oggetto in mano all'aggressore e di essersi subito allontanato senza neanche sapere se l'aggressore fosse stato neutralizzato. Appare evidente la presa di distanza di Panzieri dall'episodio, sia con riferimento al possesso di un oggetto da parte dell'aggressore, sia con riferimento al suo fermo. Così come appaiono eclatanti le divergenze rispetto alle versioni fornite dal Nucera, che ha indicato il Panzieri come collega partecipe in tutto e per tutto all'episodio dall'inizio alla fine, compresa la neutralizzazione dell'aggressore ed il suo trasporto al centro di raccolta.

Ulteriore incongruenza grave è ravvisabile nella tesi sostenuta dal Nucera secondo la quale egli non si sarebbe accorto subito di essere stato accoltellato, ma solo in un secondo momento, vedendo il coltello a terra, avrebbe capito che quello era l'oggetto impugnato dall'aggressore, ed in un successivo momento ancora, accortosi per caso del taglio al giubbotto, avrebbe capito di essere stato vittima di un accoltellamento; ma ormai, a suo dire, era troppo tardi per identificare l'aggressore. Nella annotazione il Nucera aveva riferito fin da subito di aver visto che l'aggressore impugnava a braccio teso un coltello puntandoglielo alla gola; il successivo mutamento di versione secondo la quale l'aggressore avrebbe solo proteso un braccio in avanti non ha alcun senso, e non spiega la repentina azione difensiva intrapresa dal Nucera; la consapevolezza dell'uso del coltello da parte dell'aggressore e la percezione di un colpo vigoroso al torace (prima versione) e di due colpi (seconda versione) esclude che il Nucera abbia potuto sottovalutare la gravità dell'episodio ed essersi allarmato solo dopo aver visto il taglio. In realtà questo tardivo tentativo di dilazionare il momento di presa di coscienza circa la gravità del fatto serve a fornire la spiegazione dell'incredibile circostanza della mancata identificazione e del mancato arresto dell'autore di un tentato omicidio (o quantomeno di un'aggressione con arma bianca) nel contesto di un'operazione di *messa in sicurezza* realizzata con una quantità di uomini diverse volte multipla del numero dei presenti nella scuola.

Ulteriore elemento di dubbio sulla dinamica dei fatti è rappresentato da quanto riferito dell'imputato Luperi nel suo interrogatorio del 07/07/2003: appreso l'episodio direttamente da Nucera, questi gli avrebbe riferito che l'aggressore era riuscito a scappare e a dileguarsi, versione confermata anche dopo la contestazione della diversa dinamica riferita da Nucera circa l'immediata immobilizzazione dell'aggressore.

Costituisce, in ogni caso, inspiegabile anomalia il fatto che in una operazione come quella in esame, finalizzata ad arrestare violenti attivisti, nella quale secondo le tesi sostenute fin da subito gli operatori si sono trovati a dover affrontare atti di resistenza violenta,

l'attentatore armato di coltello che aveva aggredito un agente, dopo essere stato prontamente immobilizzato, viene perso nel mucchio degli arrestati e non più identificato. A parte il fatto che la gravità dell'episodio era chiara fin da subito, in ogni caso si sarebbe trattato di un episodio di aggressione che avrebbe consentito l'unica attribuzione certa di un fatto di resistenza ad un responsabile ben individuato (contrariamente a quanto invece è poi accaduto, come emergerà nell'esame degli atti di P.G., ove mancano attribuzione specifiche ed individuali di fatti illeciti), e quindi nessuna dilazione o trascuratezza era giustificabile.

Ma, ancora, la tesi della mancata identificazione dell'aggressore non è credibile per un'ulteriore considerazione. Risulta contrario contemporaneamente a qualsiasi massima di esperienza e ad elementare regola di comportamento della polizia giudiziaria (ma anche offensivo per l'intelligenza di chiunque) che il né il Nucera, né i suoi superiori ai quali sarebbe stato riferito l'episodio, constatata la commissione di un tentato omicidio, nella necessaria consapevolezza che il responsabile si trovava comunque ancora all'interno della scuola insieme con le altre persone arrestate, non abbiano fatto nulla per identificarlo. Si consideri che il Nucera afferma di aver subito trovato l'arma del delitto (che risulta anche fotografata quale reperto sequestrato), per cui sarebbe bastato eseguire una indagine sulle impronte digitali per cercare di identificare quale fra gli arrestati fosse il responsabile dell'aggressione. Il fatto che non si sia neppure tentato né questo né altro approccio investigativo denota senza ombra di dubbio che l'episodio è stato inventato di sana pianta.

In tale quadro di molteplici e convergenti elementi di valutazione che concorrono a ritenere insussistente l'episodio dell'aggressione armata a Nucera, le risultanze della perizia svolta in incidente probatorio, secondo la quale le lacerazioni sugli indumenti sarebbero compatibili con la seconda versione dei fatti fornita da Nucera sono irrilevanti. Innanzi tutto il mero giudizio di compatibilità da un lato non prova nulla in positivo circa l'effettivo accadimento dell'episodio, dall'altro lascia inalterato il giudizio di inattendibilità della seconda versione fornita dal Nucera, incompatibile con la prima e sorta solo dopo che la perizia del P.M. aveva sconfessato tale prima versione (come lo stesso perito ha confermato).

In secondo luogo la Corte non ravvisa nella perizia alcuna convincente argomentazione che consenta di superare i dubbi che le versioni fornite dal Nucera ingenerano circa la possibilità oggettiva che i fatti siano andati nel modo da lui descritti; in particolare il nucleo fondamentale delle due versioni consiste nell'affermazione che l'aggressore, mentre stava cadendo indietro e aveva perso l'equilibrio, quando già si trovava alla distanza massima

consentita dall'estensione delle braccia e della lunghezza del manganello, abbia potuto attingere il torace del Nucera, per di più con la intensità e la forza necessarie a tagliare sia il giubbotto sia il corpetto protettivo sottostante. Non si rinviene nella perizia alcuna spiegazione di come sia possibile tale dinamica, che contrasta che le più elementari e note leggi della fisica (in particolare quella della gravità).

Il Tribunale, non prendendo posizione sul fatto storico dell'accadimento dell'aggressione (*"non appare dunque possibile ritenere provata con la dovuta certezza né la falsità dell'aggressione in esame né il suo reale accadimento"*) ha esposto alcune considerazioni giustificative della condotta del Nucera, nonché elementi di dubbio sulla possibilità che si sia trattato di una artata costruzione, che la Corte non condivide.

Sostiene il primo giudice che *"la prima versione venne da lui (Nucera) redatta assai sommariamente nell'immediatezza del fatto, quando ancora poteva essere confuso per quanto accadutogli e non del tutto consapevole della necessità di essere particolarmente preciso nella descrizione dei fatti"*: ma l'affermazione urta frontalmente con quanto riferito dal teste Gallo Nicola, incaricato di redige la CNR, il quale nella deposizione del 18/04/2007, consapevole della importanza dell'episodio riferito da Nucera e della sua probabile inesperienza nel redigere atti di P.G., lo esortò più volte alla chiarezza e completezza di esposizione *"gli dissi: qui devi scrivere tutto, come sono andati, nei minimi particolari, quando sei entrato, chi c'era, chi non c'era, anche per dire c'erano molte persone, poco, chi ti ha aiutato... devi essere chiaro nei minimi particolari... gli consigliai di essere chiaro fino al punto di scrivere anche dettagli che a lui potevano parere insignificanti, cioè quando è entrato, con che mano l'ha colpito... è importante che tu scriva tutto quello che è successo, dalla luce, dall'intensità della luce, in quanti eravate, chi c'era dietro di te che può confermare tutto quello."* Deve pertanto escludersi qualsiasi stato confusionale e superficialità per mancata consapevolezza dell'importanza dell'annotazione posto che la redazione della medesima è stata seguita personalmente dal Gallo con le esortazioni al Nucera più sopra viste.

Richiama, poi, il Tribunale *"lo scarso interesse personale sia del Nucera sia del Panzieri, per di più soltanto aggregato al VII Nucleo, a creare false prove di una resistenza violenta da parte di coloro che si trovavano nella Diaz"*.

L'affermazione si connota per mancanza assoluta di atteggiamento critico che sempre deve assistere il giudice nell'esame delle fonti di prova tanto più che essa si colloca in un processo nel quale lo stesso il Tribunale ha dovuto riconoscere la falsità di atti finalizzata alla calunnia e l'introduzione abusiva nella scuola delle bottiglie "molotov" in realtà ritrovate altrove. Tale modo di argomentare denota anche la visione parcellizzata del processo,

come sue si trattasse di una serie di fatti separati l'uno dall'altro, solo occasionalmente accaduti nel medesimo contesto spazio - temporale per una sorta di diabolica coincidenza. In realtà la visione d'insieme dei fatti che il Tribunale ben aveva di fronte avrebbe dovuto indurlo a trovare il movente della condotta di Nucera (come di coloro che portarono le false molotov) nella necessità di attribuire agli arrestati una serie coerente di fatti di reato tali da giustificare l'operazione e gli arresti stessi, una volta verificato l'esito infelice dell'irruzione. Si pensi ancora alla circostanza pacifica, pure trascurata dal Tribunale, che sono state smontate le intelaiature in metallo di sostegno degli zaini e sono state presentate e sequestrate come armi. Appare indubbio che l'attività di asportazione delle barre metalliche esclude in radice possibili soggettivi errori di valutazione sulla natura e la funzione di tali barre (problemi interpretativi che avrebbero potuto porsi se le stesse fossero state trovate già separate dagli zaini); viceversa la condotta di estrarle e poi ritenerle armi denota la dolosa preordinazione di una falsa accusa. Indubbiamente ci saranno stati uno o più operatori che hanno proceduto in tal senso, i quali altrettanto certamente non avevano un interesse personale a far ciò, ma evidentemente compivano una attività loro richiesta, o suggerita, che costituiva un tassello della più ampia opera mistificatoria in corso. Lo stesso vale per quanto compiuto da Nucera e Panzieri.

Prosegue il Tribunale a sostegno della inattendibilità dell'ipotesi delittuosa, che *“si dovrebbe ritenere che il Nucera fosse già in possesso del coltello poi sequestrato e che nel breve tempo dell'irruzione, mentre numerosi suoi colleghi procedevano nell'operazione, con la partecipazione del Panzieri o comunque alla sua presenza, abbia avuto il tempo di colpirsi o farsi colpire, con i rischi anche fisici che ciò poteva comportare, ovvero di togliersi la giacca ed il corpetto, risistemarli insieme sul pavimento o su un tavolo, in posizione tale da simulare che gli stessi fossero regolarmente indossati, e quindi di colpirla con il coltello”*.

Francamente non si vede quale potesse essere il problema per un operatore di polizia nel possedere un coltello: si pensi che diverse parti offese (Doherty Nicole Anne, Moth Richard, Robert Pollok, Rafael Galloway, Ian Farrel) hanno riferito che durante il pestaggio alcuni poliziotti muniti di coltello tagliavano ciocche di capelli che conservavano come “trofei”; senza considerare il notevole numero di coltelli sequestrati, che ben possono essere stati usati prima di essere effettivamente raccolti fra i reperti. Quanto alla condotta necessaria per procurare le lacerazioni agli indumenti, escluso che Nucera abbia avuto bisogno di farsi colpire effettivamente rischiando la propria incolumità, vi era tutto il tempo e la possibilità in una delle numerose aule e utilizzando uno dei numerosi banchi o cattedre scolastiche, per stendere gli indumenti uno dentro l'altro come risultano quando

sono indossati, e procurare i tagli con un coltello affilato.

Le perplessità segnalate, e le giustificazioni avanzate dal Tribunale non hanno, quindi, alcun pregio di fronte all'evidenza delle molteplici concordi ed univoche circostanze attestanti la falsità dell'episodio.

In relazione a questo episodio a carico di Nucera e Panzieri sono stati formulati specifici capi di imputazione:

per il delitto di falso aggravato (I ed M) in concorso fra loro e con gli altri coimputati sottoscrittori degli atti nonché di Gratteri, Luperi e Canterini;

per il delitto di calunnia aggravata (L e N) in concorso fra loro e con i coimputati indicati al capo B (Luperi e Gratteri) nonché, per il rimando operato dal capo B al capo A, anche in concorso con tutti i sottoscrittori degli atti.

Pertanto l'analisi dei profili di responsabilità specificamente attribuibili ai due imputati verrà condotta unitamente a quella degli altri coimputati. In questa fase è solo opportuno rilevare che la calunnia addebitata a Nucera e Panzieri ha lo stesso contenuto oggettivo di quella contestata agli altri coimputati, contenuto consistente nella falsa accusa agli arrestati, con la consapevolezza della loro innocenza, di essersi resi responsabili dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie. Tale condotta calunniatrice è stata realizzata mediante le false annotazioni dell'aggressione a Nucera, utilizzate a corroborare la falsa accusa di resistenza contenuta nella CNR, alla quale le due annotazioni sono state allegate. In altri termini la calunnia contestata ai capi L e N non si riferisce al falso addebito del reato di tentato omicidio a carico di soggetto rimasto ignoto, in quanto tale condotta integra gli estremi della simulazione di reato; infatti *“Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile”* (Sez. 6, Sentenza n. 4537 del 09/01/2009), e nel caso di specie non è possibile identificare univocamente ed agevolmente il soggetto calunniato, non essendo a ciò sufficiente che si tratti di uno fra i soggetti arrestati. In definitiva la simulazione del reato di tentato omicidio rappresenta la modalità con la quale, unitamente alla sottoscrizione dei verbali di perquisizione e di arresto, la condotta calunniatrice di Nucera e Panzieri si è concretata a danno di tutti gli arrestati.

## **LE BOTTIGLIE MOLOTOV**

Nella CNR viene riferito il ritrovamento di bottiglie incendiarie tipo “molotov” al “*primo piano dell’edificio in luogo visibile ed accessibile a tutti gli occupanti*”; nel verbale di perquisizione e sequestro le bottiglie sono localizzate “*nella sala di ingresso ubicata al pian terreno*”.

La detenzione illecita di tali ordigni è stata attribuita a tutti i soggetti arrestati in forza dell’inciso sopra riportato della “visibilità ed accessibilità” a tutti i presenti.

È ammesso dalle difese di tutti gli imputati che in realtà tali ordigni non erano presenti quella sera nella scuola Pertini, ma lì sono stati trasportati dall’esterno. Solo la difesa dell’imputato Troiani ha sollevato dubbi sulla possibilità di identificare le bottiglie sequestrate alla Diaz come quelle in realtà trovate nel pomeriggio in via Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione dall’ispettore Pasquale Guaglione, e sulla identificazione del Burgio quale autista del mezzo sul quale le bottiglie erano state sistemate dopo il ritrovamento. Ma tali dubbi, anche alla luce delle ammissioni di Troiani nel corso dei suoi interrogatori (ammissioni delle quali si dirà in seguito), non inficiano la pacifica circostanza che le molotov non erano nella scuola Pertini. Del resto ulteriore conferma si desume dalle obiettive risultanze delle indagini su tutti i sequestri di bottiglie Molotov compiuti a Genova in occasione del vertice G8, che dimostrano come le uniche bottiglie rinvenute con le caratteristiche descritte sono quelle “formalmente” sequestrate nel corso della perquisizione alla scuola Diaz (come da deposizione all’udienza 10/01/2007 del teste Dott. Gonan Giuseppe, nuovo dirigente DIGOS di Genova dall’11/09/2002).

È emerso nel corso del dibattimento, allorché sorse la necessità di visionare tali reperti, che gli stessi sono scomparsi; secondo la Questura di Genova perché accidentalmente distrutti per errore dell’artificiere incaricato della distruzione di altri reperti, ma secondo le successive indagini svolte dalla Procura, la cui acquisizione al processo non è stata ammessa dal Tribunale, perché intenzionalmente asportate da ignoti funzionari mediante pressioni sul predetto artificiere.

È pacifico in causa che:

- il dott. Guaglione rinviene le due bottiglie Molotov in un sacchetto di plastica a seguito delle operazioni di bonifica e perlustrazione della zona appena percorsa dagli scontri in Corso Italia;
- il sacchetto viene preso in custodia dal dott. Donnini che lo depone su un automezzo blindato nella sua disponibilità; egli ha affermato di aver preso l’iniziativa di collocare le bottiglie al sicuro su un mezzo di cui aveva la disponibilità, così liberando il dott. Guaglione ed il personale di questi dalla difficoltà di trasporto e detenzione dei due ordigni incendiari;
- il mezzo si allontana con il risultato che al Guaglione non resta che dare atto della sua

attività e relazionare al proprio dirigente in merito;

- al rientro in Questura Guaglione trova il dott. Piccolotti intento alla stesura della relazione giornaliera, e gli fa presente la necessità di menzionare il ritrovamento delle bottiglie, avendone perso il possesso, e la loro consegna al Donnini. Queste circostanze sono state confermate al dibattimento dalla testimonianza del dott. Piccolotti, anche se questi non intese menzionare il Donnini nella relazione.

L'identificazione del Burgio quale autista del mezzo sul quale Donnini aveva riposto le molotov è avvenuta in base alla deposizione del Donnini che si è rifatto alle connotazioni fisiche di tale autista da lui ben conosciuto (corporatura prestante e massiccia, come tale inconfondibile e unica rispetto alla corporatura degli altri autisti) ed al riscontro documentale degli ordini di servizio relativi all'assegnazione dei mezzi ai vari autisti; tale collegamento fra Burgio e mezzo sul quale aveva riposto le molotov, se non è stato espresso in termini di assoluta certezza per il tragitto da Corso Italia alla Questura, lo è stato viceversa per il successivo tragitto, sempre sul medesimo "magnum", dalla Questura alla zona Foce, ove era acquartierato il Donnini; che tali viaggi siano potuti avvenire senza riprendere consapevolezza della presenza a bordo delle molotov non è escluso dall'odore delle stesse, posto che la presenza del cappuccio che ricopriva gli stoppini evitava la propagazione dell'odore;

successivamente al Donnini viene chiesto di reperire personale e mezzi per organizzare i famosi "pattuglioni", per cui il "magnum" con le molotov viene in tale attività impiegato ad opera dell'imputato Troiani in tal senso incaricato da Donnini. Poi, dopo il rapido rientro in Questura a seguito dell'aggressione al convoglio in via Battisti, tale "magnum" è impegnato insieme con gli altri mezzi per l'operazione alla scuola Diaz Pertini. Questa, in base alla deposizione di Donnini, è la ricostruzione più probabile che può farsi del percorso seguito dal mezzo e dalle molotov dal loro ritrovamento fino all'arrivo alla Diaz Pertini.

Sta di fatto che l'imputato Troiani, incaricato della cinturazione esterna, e l'autista Burgio compaiono alla Pertini, come rappresentato nel filmato che li riprende: in particolare l'autista Burgio è visto abbandonare il "magnum" in piazza Merani (operazione irregolare in assenza di eventi straordinari e imprevedibili) e recarsi nel cortile della scuola Pertini, ove è ripreso nelle vicinanze del gruppo di funzionari che maneggia il sacchetto contenente le molotov, per poi tornare al suo mezzo.

Al fine di analizzare la vicenda dell'arrivo e della gestione delle molotov presso la scuola Pertini occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni rese dall'imputato Troiani.

Egli ha più volte fornito particolari diversi dei fatti nel corso dei vari interrogatori, ma è

comunque rinvenibile un nucleo solido e certo: nell'interrogatorio del 09/07/2002 Troiani ha ammesso di essere stato consapevole di trasportare le molotov sul mezzo guidato da Burgio nel tragitto dalla Questura a Piazza Merani, proprio perché avvisato dal Burgio prima di partire; ha ammesso di aver chiesto al Burgio, che era rimasto con il mezzo in Piazza Merani, di portare le molotov ad esso Troiani che si trovava nel cortile della scuola Pertini; ha ammesso di aver consegnato le bottiglie molotov nel cortile della scuola al collega Di Bernardini, ben conosciuto quale compagno di corso, che esso Troiani sapeva intento a procedere alla perquisizione, spiegando agli inquirenti tale condotta con l'intento di disfarsi di tale molotov non avendo né voglia né tempo di stilare un verbale di sequestro, e chiedendo che a ciò provvedesse il Di Bernardini.

Di Bernardini, a sua volta, è costretto ad ammettere, in contrasto con le originarie affermazioni già rese alla A.G. (secondo cui le bottiglie Molotov erano state trovate "nello stanzone" della scuola e pertanto attribuibili a tutti gli occupanti), di aver effettivamente incontrato il dott. Troiani che lo aveva chiamato dall'esterno, consegnandogli o comunque facendogli visionare il reperto che era stato così messo a sua disposizione; egli, pur descrivendo la scena della consegna come avvenuta all'esterno dell'edificio, nel cortile, sulla soglia del portone, secondo l'ultima versione, nega di aver avuto o richiesto notizie sulle modalità e sul luogo del ritrovamento delle molotov, né, addirittura, sul motivo per cui Troiani gliel'aveva consegnata. Il Di Bernardini, in coerenza con l'assetto gerarchico esistente, si sarebbe limitato ad investire del problema creato con la consegna delle molotov il suo superiore diretto di riferimento, il dott. Caldarozzi, presente nel cortile insieme con tutti gli altri funzionari apicali. Queste circostanze sono documentalmente riscontrate dalle riprese filmate che mostrano la scena nella quale l'intero gruppo di funzionari responsabili dei reparti impegnati alla perquisizione e i due superiori gerarchici apicali Luperi e Gratteri sono attorno alle bottiglie Molotov appena consegnate.

Solo dopo la contestazione delle dichiarazioni altrui, il dott. Caldarozzi, che in occasione del precedente interrogatorio in merito alla perquisizione nulla aveva riferito in proposito, ammette non solo la fugace visione delle bottiglie in mano a Di Bernardini, ma il contatto diretto con il reperto, nelle modalità riferite da Di Bernardini, confermando che quest'ultimo lo pose alla sua diretta attenzione non all'interno dell'edificio, ma nel cortile (interrogatorio 02/07/2002); peraltro anche lui non avrebbe chiesto informazioni sulla provenienza e sulle modalità di rinvenimento delle bottiglie molotov.

Il dott. Mortola, silenzioso in merito al reperto fino alla contestazione della falsità degli atti di p.g. sul punto, nei suoi interrogatori riferisce di essere stato avvicinato da due ignoti agenti del reparto mobile che gli avrebbero mostrato le bottiglie molotov in un sacchetto.

Egli afferma di non aver avuto alcun particolare interesse al rinvenimento di tale reperto e di non aver chiesto spiegazioni o maggiori dettagli agli agenti, impartendo soltanto l'ordine di riporre le bottiglie sopra il telo nero che era già steso nel luogo convenuto di raccolta di tutti gli oggetti sequestrati; tale versione è mantenuta ferma anche dopo la contestazione delle diverse versioni fornite da Troiani, Di Bernardini e Caldarozzi, che attestano una diversa modalità di arrivo delle molotov sulla scena, e pur dopo la visione del filmato rep. 199 che ritrae Mortola insieme con gli altri funzionari davanti a Luperi che tiene il sacchetto con le bottiglie incendiarie.

Il dott. Gratteri, nel primo interrogatorio (29/06/2002) ha sostenuto che avrebbe visto le molotov, per la prima ed unica volta, in mano ad un operatore in borghese che le portava senza il sacchetto, aggirandosi nel cortile come per mostrarle; tale soggetto non è stato riconosciuto dal Gratteri nell'assistente Catania, rammostratogli in foto il quale, finite le operazioni, effettivamente riportava le molotov in Questura tenendole in mano senza sacchetto; nel secondo interrogatorio (30/07/2002) ha ammesso che subito qualcosa deve essergli stato riferito da Caldarozzi, anche se non chiese nulla e, pur essendo la scena avvenuta nel cortile, diede per scontato che le molotov fossero state ritrovate durante la perquisizione; ha riferito di non ricordare la scena, ripresa nel rep. 199 e rammostratagli, in cui si trovava in presenza degli altri funzionari e di Luperi che tiene in mano il sacchetto con gli ordigni.

Il Dott. Luperi, dopo aver negato qualsiasi contatto con le molotov, messo di fronte all'evidenza del filmato rep. 199 ha ammesso di aver ricevuto il sacchetto da Caldarozzi e sostiene che prima Mortola lo avrebbe informato del ritrovamento; ha ammesso che il gruppo di funzionari in quell'occasione discusse delle bottiglie; poi riferisce di aver compiuto una telefonata tenendo in mano il sacchetto, e all'esito, essendosi disciolto il gruppo di funzionari ed essendosi ritrovato solo, avrebbe affidato il sacchetto con le molotov alla Dott.ssa Mengoni della Digos di Firenze, primo ufficiale di PG che riconobbe sul posto; conferma di aver rivisto le bottiglie molotov (ma ancora nel sacchetto) sullo striscione steso nella scuola sul quale erano stati sistemati tutti i reperti in sequestro.

La Dott.ssa Mengoni, dal canto suo, ha riferito che avvicinatasi al cancello di accesso al cortile della scuola Pertini con i suoi tre colleghi, venne chiamata dal Luperi che teneva in mano il sacchetto con le due bottiglie; avuta la consegna il Luperi le avrebbe detto di conservarle al sicuro fra i reperti, essendo pericolose; a questo punto la teste Mengoni, che si doveva preoccupare di conservare tali pericolosi reperti e non sapeva bene come, perde di vista i tre uomini del suo gruppo, che non può rintracciare telefonicamente perché il suo cellulare era rotto, e decide di chiamare dall'esterno un collega della DIGOS di

Napoli del quale non ricorda il nome. Con tale collega entra dall'ingresso secondario di sinistra della scuola e in un atrio vuoto lontano dal passaggio di persone ripone il sacchetto con le molotov dicendo al collega napoletano di stare fermo lì mentre lei andava in cerca dei colleghi; trovati i tre colleghi e tornata con loro nell'atrio predetto, la teste non rinviene più né il collega di Napoli né il sacchetto con le bottiglie Molotov. Si dirige subito verso la palestra (unico luogo dove vi erano altre persone) e qui vede le bottiglie senza sacchetto poste su uno striscione nero insieme agli altri oggetti sequestrati; confermava che nel filmato reperto 172 parte 2 si intravede lo striscione mentre viene posto a terra proprio davanti al dottor Luperi, al dottor Caldarozzi e al dottor Gratteri.

L'identificazione dei protagonisti di questa importante fase degli avvenimenti oggetto del processo non è dubbia, perché in primo luogo nessun imputato contesta la propria apparizione nel filmato e, in secondo luogo, il teste Salvemini (in servizio alla Questura di Palermo e aggregato alla Questura di Genova, da giugno a settembre 2002, per compiere indagini esclusivamente in ordine ai fatti oggetto del presente processo) afferma (udienza 10/01/07) che nel filmato Rep. 199 min. 8,55 si intravedono dalla sinistra il dr. Caldarozzi, il dr. Luperi, di spalle con la giacca blu, il dr. Fiorentino, con il completo grigio, il dr. Canterini, di spalle con le maniche della divisa rivoltate; alla destra del dr. Canterini il dr. Mortola ed il dr. Murgolo; all'estrema destra il dr. Gratteri in giacca; all'interno della palestra si vede una persona in abiti civili con il telefono è il V. Sovr. Alagna della Digos di Genova; all'estrema destra vi è il dr. Troiani, di cui si vede solo il volto.

In base alla ricostruzione dei tempi desumibile dalla consulenza della parti civili, possono scandirsi le seguenti fasi:

00:41:29:08 – inizia la scena del c.d. “conciliabolo” ove compare Luperi con il sacchetto in mano

00:41:35:17 – Luperi risponde alla chiamata di La Barbera

00:41:39:13 – finisce la ripresa dall'esterno della cancellata

00:42:06 – finisce la telefonata fra Luperi e La Barbera

00:42:56:08 – riprende l'inquadratura del cortile

00:43:13:17 – si vedono Gratteri e Mortola

00:43:15:06 – si vedono Luperi e Caldarozzi

00:43:56:11 – si vede Mortola al telefono, vicino ad altri funzionari

00:44:01:16 – si vede ancora Mortola che parla al telefono. Sulla destra un gruppo di funzionari, Luperi compare alla sua sinistra, si muove verso la porta laterale

00:44:02:12 – Luperi incrocia un agente con casco che va verso la porta centrale

00:44:03:02 – spunta la testa di Luperi all'altezza dell'angolo sinistro della finestra, poi

scompare perché la videocamera segue l'ingresso dell'agente dalla porta centrale

00:44:08:09 – di nuovo inquadrato Mortola al telefono

00:44:09:02 – di nuovo inquadrato Luperi che ritorna verso Mortola

00:44:09:19 – Luperi e Mortola sono vicini

00:44:10:14 – la telecamera inquadra la porta laterale sinistra:compare un operatore di Polizia che regge con un braccio un oggetto che assomiglia un casco e con l'altro un oggetto che assomiglia ad un sacchetto

00:44:10:21 –mentre l'agente entra, Mortola e Luperi stanno parlando (a sinistra del palo, lato destro prima della finestra)

00:44:16:18 – Luperi e Mortola escono dal campo della ripresa

00:44:17:18 – Mortola e Luperi parlano, poi Luperi si muove verso l'ingresso e si ferma

00:44:49:04 – inizio della ripresa dell'ingresso della scuola (Gratteri parla con Luperi di spalle). Dietro di loro stanno stendendo il telo scuro

00:45:01 – Calderozzi esce e rientra

00:45:03:13 – Mortola entra nel quadro, da sinistra, sempre parlando al telefono

00:45:11:18 – si vede Troiani dietro il gruppo con Mortola e Canterini in cortile

00:45:13:01 – si vede Luperi di profilo, vicino a lui si trova Gratteri

00:45:16:21 – Caldarozzi, Luperi e Gratteri all'interno vicino alla porta di ingresso

00:45:19:07 – compare la mano guantata proprio dietro a Luperi, che poi si sposta verso destra; compare il sacchetto azzurro che viene maneggiato dalla mano guantata

00:45:19:22 – il sacchetto contiene oggetti a forma di bottiglia

00:45:21:02 – ricompare la mano e un lembo del sacchetto

Analizzando ora le singole posizioni degli imputati si impongono le seguenti considerazioni.

## **BURGIO**

Egli è sicuramente consapevole della presenza a bordo del "magnum" da lui guidato dalla Questura fino alla Diaz delle due bottiglie molotov, e, su richiesta di Troiani, porta a costui gli ordigni nel cortile della scuola Pertini; poi torna dal mezzo in Piazza Merani.

Rileva la Corte che Burgio, quale semplice autista, non risulta abbia mai condotto da solo il "Magnum" con le bottiglie molotov a bordo; il ricovero degli ordigni su tale mezzo alla presenza sempre di superiori funzionari che ne avevano la disponibilità esclude la riferibilità della detenzione al Burgio, che si limitava ad eseguire gli ordini di movimento via via impartitigli. Anche a voler ritenere la sindacabilità (ma non si vede come, trattandosi di ordini di servizio che non avevano per oggetto diretto il trasporto degli ordigni) di tali ordini di spostamento, tuttavia la custodia delle bottiglie molotov all'interno di veicolo, quindi in

ambito istituzionale riferibile all'autorità di polizia e confinato rispetto al pubblico, esclude l'illegittimità della detenzione e del porto delle armi le quali legittimamente potevano essere condotte dal luogo di rinvenimento alla Questura su un veicolo della Polizia. L'allungamento dei tempi di tale trasporto o la vera e propria deviazione dal percorso che si sarebbe dovuto seguire, in quanto disposti da superiori gerarchici senza manifestazione esplicita degli intenti illegittimi di tali scelte, non possono essere imputati a condotta illecita del Burgio.

Ad uguale conclusione deve giungersi per il trasporto a mano degli ordigni dal "magnum" posteggiato in Piazza Merani fino al cortile della scuola Pertini, perché trattasi di adempimento di ordine ricevuto dal superiore Troiani, in relazione al quale non vi è prova sufficiente che Burgio sapesse per quali scopi illeciti gli ordigni venivano richiesti presso la scuola. Può anche ipotizzarsi che dopo tutto quel tempo che trasportava le bottiglie a bordo del suo mezzo il Burgio abbia avuto qualche sospetto sulla destinazione degli ordigni, e che il suo coinvolgimento senza cautele particolari da parte del Troiani sia riferibile ad una partecipazione cosciente del Burgio a quanto il primo stava facendo, ma trattasi di semplici indizi che non assurgono al rango di prova.

Le considerazioni che precedono, quindi, escludono la sussistenza di prova sufficiente di responsabilità con riferimento sia alla imputazione di detenzione e porto illegale di arma, sia di calunnia; in particolare non sussistono chiari elementi che consentano di affermare che Burgio fosse consapevole che le molotov venivano richieste presso la scuola Pertini perché la detenzione ne fosse attribuita a tutti i presenti, che sarebbero stati accusati falsamente di quello e di altri reati.

Consegue l'assoluzione del Burgio da tutte le imputazioni ascrittegli.

## **TROIANI**

Originariamente imputato di sola calunnia, a seguito della formulazione di imputazione coatta e della decisione della Corte di Cassazione (34966/07) che ha annullato la sentenza di non luogo a procedere del GUP (27/07/2005), è accusato anche di falso in concorso con Luperi, Gratteri ed i sottoscrittori degli atti trasmessi alla A.G. in relazione alla introduzione delle molotov nella scuola. Il Tribunale ne ha accertato la responsabilità per tutti i reati ascritti, e la sentenza merita conferma tranne che per l'imputazione di calunnia.

Come si è visto Troiani ha ammesso di aver trasportato le bottiglie molotov dalla Questura alla scuola Diaz senza peraltro indicarne il motivo, pur essendo stato informato da Burgio prima di partire della presenza degli ordigni a bordo del "magnum" (ordigni che avrebbe ben potuto lasciare in Questura invece che portare con sé). Consegue che quando

consegna le bottiglie a Di Bernardini dicendo che erano state trovate nel cortile della scuola, o sulla scale di ingresso del portone, o in Piazza Merani vicino alle auto, o nel tragitto tra Piazza Merani ed il cortile della scuola, dice dolosamente il falso a Di Bernardini secondo la sua stessa versione dei fatti. Non solo, ma consegna le bottiglie in quanto oggetti degni di interesse per i funzionari presenti, senza fornire alcuna spiegazione particolare di tale consegna (come, ad esempio, quella riferita agli inquirenti di voler evitare di redigere un verbale di sequestro). E non è vero quanto Troiani ha sostenuto nell'interrogatorio predetto, cioè che non sapesse che era in corso una perquisizione, perché nelle dichiarazioni rese come persona informata dei fatti, che rilette ha confermato integralmente all'inizio dell'interrogatorio e sono state acquisite agli atti del dibattimento, ha riferito di esser stato informato dal Dott. Caldarozzi alla partenza dalla Questura che ci sarebbe stata una perquisizione presso la Diaz.

Consegue inevitabilmente che consegnando a Di Bernardini, occupato nelle operazioni di perquisizione, le bottiglie molotov con le modalità che lui stesso ha riferito Troiani era perfettamente consapevole che tali ordigni sarebbero stati oggetto di sequestro quali reperti trovati nell'ambito della perquisizione presso la scuola Diaz, mentre ben sapeva che provenivano da tutt'altro luogo (e ciò anche se effettivamente non avesse riferito che le molotov erano state ritrovate all'interno della scuola). Del resto lui stesso ha ammesso che la consegna è stata funzionale a far redigere il verbale di sequestro ad altri, in quanto per il proprio reparto sarebbe stato "difficile" (SIT del 01/07/2002). E questi "altri", al sequestro sollecitato da Troiani, in mancanza di indicazioni specifiche da parte di costui avrebbero provveduto includendo necessariamente le molotov tra i reperti oggetto di sequestro nell'ambito della perquisizione in corso.

Sussiste pienamente la responsabilità concorsuale per il delitto di falso essendo indubitabile la consapevolezza in capo al Troiani che in seguito alla sua condotta sarebbe stato redatto un atto di perquisizione e sequestro falso nella parte in cui avrebbe riferito il ritrovamento delle due bottiglie molotov (ordigni da sequestrare in ogni caso) durante la perquisizione nella scuola Pertini.

Tale illecita condotta tenuta dal Troiani rende illegittimi anche la detenzione ed il trasporto delle bottiglie molotov dal "magnum" fermo in Piazza Merani fino al cortile della Pertini (tramite l'autore mediato Burgio), perché la materialità dei fatti che integrano i delitti contestati non è giustificata da finalità legittima.

Non è invece condivisibile l'affermazione di responsabilità per il delitto di calunnia; al falso ritrovamento degli ordigni presso la scuola non conseguiva automaticamente anche la attribuzione della loro detenzione a tutti gli occupanti della scuola. Tale falsa accusa è

frutto della scelta operata dagli altri coimputati; Troiani poteva certamente rappresentarsi che sarebbe stato falsamente attestato il ritrovamento delle molotov presso la scuola, ma non vi è prova sufficiente che fosse consapevole anche della strumentalità di tale falso rispetto alla calunnia che sarebbe stata contenuta negli atti. La sua partecipazione all'unitario disegno criminoso volto a costruire una serie di circostanze criminose a carico degli arrestati non può ragionevolmente superare la fase della falsa rappresentazione della presenza delle "molotov" presso la scuola.

## **DI BERNARDINI**

Nel verbale di SIT rese il 21/07/2001, integralmente confermate nel successivo interrogatorio ed acquisite agli atti del dibattimento, il Di Bernardini sostiene di essere stato informato che nello stanzone al piano terra vicino alla porta di accesso erano state trovate le molotov. Nei successivi interrogatori del 17/06/2002 e del 06/07/2002 ammette che, dopo essere stato una decina di minuti all'interno della scuola nel locale palestra, venne chiamato da Troiani, da lui ben conosciuto, il quale, in compagnia di una assistente gli consegnò un sacchetto azzurro contenente due bottiglie molotov, da lui riconosciute come quelle sequestrate. Egli senza nulla chiedere al Troiani circa modalità e luogo di rinvenimento, avrebbe subito avvisato del fatto il Dott. Caldarozzi presente, e poi si sarebbe disinteressato delle bottiglie. Da ultimo nell'interrogatorio del 30/07/2002, richiesto di precisare il momento in cui ebbe il primo contatto con la bottiglie molotov, l'imputato ribadisce quanto sopra riportato, sostenendo che la diversa versione fornita nel verbale di perquisizione e sequestro e di arresto è stata da lui firmata confidando che vi fosse stato un accertamento da parte di altri colleghi.

Nell'interrogatorio del 17/06/2002 Di Bernardini conferma di aver partecipato alla decisione, condivisa da Gava, Ferri e Caldarozzi, di arrestare tutti i presenti nella scuola con l'accusa di associazione a delinquere, ipotesi accusatoria attentamente vagliata (interrogatorio del 06/07/2002) e ancorata alla circostanza che tutte le cose sequestrate erano nella scuola, e quindi erano riferibili agli occupanti.

Dalle stesse ammissioni sopra riferite emerge la responsabilità del Di Bernardini per i reati di falso e calunnia: egli, dopo essere stato all'interno della scuola per una decina di minuti ed essere transitato per i luoghi ove gli atti indicano presenti le bottiglie molotov, ha avuto il primo contatto con le stesse all'esterno, nel cortile, allorché Troiani glielne fece vedere e glielne consegnò. Non è quindi possibile che egli abbia sottoscritto i verbali di perquisizione e sequestro e di arresto con l'indicazione della presenza delle molotov all'interno della scuola per errore, confidando nell'accertamento in tal senso compiuto da altri, perché invece ben sapeva per conoscenza diretta che le molotov le aveva portate Troiani, che

proveniva dall'esterno della scuola. Né Di Bernardini ha indicato da quale circostanza potesse anche solo lontanamente ipotizzare che dall'interno le molotov fossero state portate fuori e poi da Troiani riconsegnate agli operatori addetti alla perquisizione senza nulla dire al riguardo: a parte l'assurdità di tale ipotesi, la stessa contrasta con quanto il Di Bernardini aveva potuto constatare direttamente nei dieci minuti in cui era stato all'interno della scuola.

Consegue la piena consapevolezza in capo al Di Bernardini della falsità contenuta nei predetti verbali circa la presenza delle bottiglie molotov all'interno della scuola.

Quale logica conseguenza deriva che, avendo egli motivato le accuse contestate agli arrestati con la detenzione di tutti gli oggetti rinvenuti nella scuola, la falsità della affermata presenza delle bottiglie molotov prova anche la sua responsabilità per la calunnia con riferimento a tutte le ipotesi delittuose ascritte agli arrestati, le quali sugli ordigni incendiari hanno visto la più solida base di contestazione.

### **CALDAROZZI**

Nell'interrogatorio reso il 31/05/2002 riferisce di esser entrato nella scuola Pertini e di aver visionato il piano terreno ed il primo piano; poi ammette di aver visto le bottiglie molotov in mano al Di Bernardini nel cortile della scuola Pertini; nell'interrogatorio del 02/07/2002 non è in grado di riferire cosa gli avesse detto Di Bernardini a proposito delle molotov, e conferma di aver *"messo l'accento sul discorso associativo"* rispondendo ad una domanda sulla centralità delle molotov nell'operazione di perquisizione. Nell'interrogatorio del 30/07/2002 ammette di aver firmato il verbale di arresto senza sapere chi ed in qual modo avesse accertato il luogo di ritrovamento delle molotov ivi indicato.

Anche per Caldarozzi valgono le osservazioni compiute per Di Bernardini. Egli aveva visionato sia il piano terreno sia il primo piano della scuola, per cui sapeva che le bottiglie viste - circa 40 minuti dopo l'ingresso nella scuola - in mano al Di Bernardini nel cortile non provenivano dall'interno. La sottoscrizione di circostanza contraria al vero nel verbale di arresto integra pienamente gli estremi del contestato falso perché anche Caldarozzi era pienamente consapevole che tali ordigni non erano "al piano terra in prossimità dell'entrata, in luogo visibile e accessibile a tutti". Anche Caldarozzi, argomentando l'imputazione di reato associativo con riferimento alle molotov, era consapevole di accusare falsamente sapendoli innocenti tutti gli arrestati, che, a parte ogni altra considerazione, non potevano essere ritenuti responsabili della detenzione di ordigni incendiari che non erano all'interno della scuola.

### **MORTOLA**

Nell'interrogatorio del 23/07/2002 riferisce di aver visto le bottiglie molotov per la prima

volta all'interno della scuola, al piano terra, mostrategli da due agenti del Reparto Mobile (che egli non conosce e non sa dire da dove venissero) i quali tenevano in mano un sacchetto. Proprio esso Mortola avrebbe dato loro la disposizione di posare le bottiglie sul telo nero insieme con tutti gli altri reperti, ma non sa dire che fine abbia fatto il sacchetto. Ammette di aver sottoscritto il verbale di arresto senza che nessuno dei presenti ai quali l'atto venne letto avesse dato indicazioni sul luogo di ritrovamento delle molotov. Nell'interrogatorio del 30/07/2002 Mortola ha confermato la precedente versione dei fatti pur dopo aver visionato il filmato Rep. 199, che lo ritrae nel cortile alla presenza degli altri funzionari e di Luperi che tiene il mano il sacchetto.

La versione fornita da Mortola è oggettivamente smentita dalle risultanze probatorie acquisite. Come si è già visto, in base ai tabulati delle conversazioni telefoniche e come ammesso dalle stesse difese, i primi contatti telefonici fra Burgio che stava in Piazza Merani e Troiani che era nel cortile della Diaz relative allo spostamento delle bottiglie incendiarie dal "magnum" al cortile risalgono alla mezzanotte e mezza circa; ed infatti alle ore 00.41.29 inizia il filmato ove è ripreso Luperi con il sacchetto delle molotov in mano.

Prima di tale orario non esisteva alcuna bottiglia molotov, tanto meno all'interno della scuola ove Mortola riferisce di averle viste in mano a due ignoti agenti. Successivamente alle telefonate fra Burgio e Troiani è pacifico che il sacchetto con le molotov, passando di mano in mano da Troiani agli altri funzionari sempre nel cortile, finisce a Luperi, e come si evince dal filmato che riprende la scena del c.d. "conciliabolo", alle ore 00.41.29 Luperi maneggia tale sacchetto proprio di fronte a Mortola, che quindi non può ignorare la circostanza. Tale fatto oggettivamente riscontrato esclude che Mortola possa aver detto a due ignoti agenti di sistemare le molotov sul telo nero, che sarà sistemato alle ore 00.44.49, ben dopo che Mortola ha visto il sacchetto in mano a Luperi.

Anche per Mortola, quindi, valgono le considerazioni sopra svolte circa la consapevolezza di affermare il falso sottoscrivendo la Comunicazione di notizia di reato ed il verbale di arresto attestanti la localizzazione delle molotov all'interno della scuola; e, quindi, la consapevolezza di accusare falsamente tutti gli arrestati per i reati loro addebitati sulla base della detenzione collettiva di tali ordigni incendiari.

## **LUPERI**

Il Dott. Luperi, dopo aver mentito circa il proprio contatto con le bottiglie molotov nel verbale di SIT del 31/07/2001 (confermato nel successivo interrogatorio) sostenendo riguardo alle armi improprie "*non ho assistito al loro rinvenimento*", e nell'interrogatorio del 12/06/2002 sostenendo "*Ho visto le due molotov conservate in un sacchetto di plastica; non ricordo chi avesse in mano il sacchetto e non so dove le avessero trovate*", messo di

fronte all'evidenza del video Rep. 199, min. 8,55 nell'interrogatorio del 07/07/2003 ammette di aver visto le molotov per la prima volta nel contesto ripreso nel predetto filmato, e poi di averle riviste una seconda volta sul telo nero insieme con gli altri reperti. Quanto al primo contatto sostiene di aver appreso da Mortola il ritrovamento delle molotov all'interno della scuola ad opera di personale del Reparto Mobile, anche se ammette di aver ricevuto il sacchetto da Caldarozzi. Poi sostiene di essersi ritrovato solo e di aver chiamato la Mengoni alla quale avrebbe affidato il sacchetto. Conferma che il gruppo di funzionari ripresi nel filmato parlò del sacchetto con le molotov.

Sono smentite da circostanze obiettive le seguenti affermazioni di Luperi:

di aver appreso da Mortola del ritrovamento delle molotov all'interno della scuola, perché Mortola, come visto, sostiene tutt'altra tesi incompatibile; inoltre la ricezione del sacchetto dalle mani di Caldarozzi è incompatibile con tale assunto difensivo, per di più senza spiegazione di come le molotov sarebbero arrivate a costui;

che il gruppetto si sarebbe sciolto ed egli si sarebbe trovato da solo, perché il filmato mostra con continuità la presenza dei protagonisti fino alla stesura del telo nero.

Secondariamente è del tutto inattendibile la vicenda che vede coinvolta la Dott.ssa Mengoni. Da un lato, continuando il Luperi ad avere la presenza intorno a sé degli altri funzionari addetti alla perquisizione, non si vede perché egli avrebbe dovuto chiamare dall'esterno la Mengoni per affidarle l'incarico di custodire quei pericolosi reperti, senza ulteriore spiegazione su come intendeva che si dovesse provvedere a tale custodia. Dall'altro lato il fantasioso racconto riferito dalla Mengoni non presenta il minimo margine di credibilità (lo stesso Tribunale ha riconosciuto che *"Tali dichiarazioni possono in effetti apparire imprecise e forse anche in parte illogiche"*.) Ella sostiene di aver avuto l'incarico dal Luperi di custodirle ma non è in grado di dire in qual modo avrebbe inteso portarlo a termine; malgrado sia consapevole che all'interno della scuola vi sono colleghi che stanno eseguendo una perquisizione e che le bottiglie andranno unite agli altri reperti sequestrati, persa d'animo perché non vede più i suoi tre colleghi (e non si vede come tale fatto potesse incidere sulla custodia dei reperti) pensa di chiamare un collega di Napoli dall'esterno da lei conosciuto ma del quale guarda caso non ricorda il nome (ed i tentativi di identificarlo fra il personale proveniente da Napoli non hanno sortito effetto alcuno non risultando neppure negli elenchi dei presenti). Non solo, ma trascurando inspiegabilmente il compito primario di provvedere alla custodia degli oggetti pericolosi per mettersi alla ricerca dei colleghi, lascia in un atrio non meglio specificato all'interno della scuola il napoletano e le molotov, che immancabilmente spariscono nella di lei assenza. Alla totale inverosimiglianza di tale racconto si deve aggiungere che l'assunto della Mengoni di aver

poi rivisto le bottiglie già posate sul telo nero contrasta con la deposizione del Dott. Pifferi, incaricato della catalogazione dei reperti, il quale ha riferito di aver provveduto con l'aiuto proprio della Mengoni a stendere il telo.

Collegando il racconto della Mengoni con quello di Luperi emerge l'ulteriore inspiegabile incongruenza che, trovandosi i due nuovamente accanto di fronte alle bottiglie molotov posate sul telo, Luperi, senza mostrare alcuno stupore di fronte a tale situazione, non chiede conto alcuno alla Mengoni di come potesse pensare in tal modo di aver adempiuto all'incarico di mettere in sicurezza le bottiglie incendiarie.

La realtà che balza evidente dalle numerose e gravi contraddizioni ed incongruenze di cui sopra è che la comparsa della Mengoni e la sua apparente incolpevole perdita di contatto con le molotov sono funzionali a spezzare la catena che lega i funzionari che si sono occupati del sacchetto con gli ordigni, ed in particolare Luperi, con la finale comparsa delle molotov fra i reperti sequestrati come oggetti rinvenuti all'interno della scuola Pertini. La condotta dei partecipanti al c.d. "conciliabolo" può essere agevolmente ricostruita tenendo conto delle seguenti circostanze:

- le false dichiarazioni da ciascuno rese circa il proprio ruolo;
- il fatto che pacificamente i predetti in quella occasione hanno discusso e parlato delle molotov (ammissione di Luperi);
- la non credibilità del disinteresse che ciascuno avrebbe manifestato circa le modalità ed il luogo di ritrovamento delle molotov, omettendo di chiedere informazioni al riguardo;
- la consapevolezza, per essere entrati nella scuola, che le molotov non erano state trovate all'interno della stessa. Tale ultima considerazione vale anche per Luperi e Gratteri che sono ripresi mentre entrano nella scuola alle ore 00.03 – secondo la consulenza delle parti civili - ,quindi mentre l'operazione era nel pieno svolgimento: risultando così confermate anche le deposizioni delle parti offese che li hanno riconosciuti, (Valeria Bruschi all'udienza del 17/11/2005 ha riconosciuto Luperi, e Thomas Albrecht ha descritto un funzionario con giacca, camicia bianca, con la barba e che indossava un casco, che corrisponde in pieno a Gratteri –dichiarazioni rese all'udienza del 17/11/2005, non riportate nella sentenza di primo grado). Del resto Luperi nelle dichiarazioni spontanee rese al dibattimento ha ammesso di essere entrato nell'edificio al pian terreno e al primo piano e di aver visto i feriti a terra;
- l'inesistenza di alcuna fonte di conoscenza che avesse in qualche modo collegato le molotov all'interno della scuola, se non le presunte dichiarazioni di Mortola, della cui non rispondenza al vero si è detto, e che non possono essere prese in considerazione quale consapevole inganno perpetrato da Mortola ai danni degli altri vertici apicali presenti in

loco, Luperi in testa, perché presupporrebbe l'accordo ingannatorio con Troiani, del quale non vi è il minimo riscontro;

- la circostanza, riferita dal teste Fiorentino, secondo la quale Luperi gli disse di aver consegnato le molotov ad un operatore della Polizia scientifica.

Tutto converge in modo univoco e convincente ad indicare che i protagonisti del "conciliabolo", ben consapevoli che le molotov non provenivano dall'interno della scuola, decisero che tali ordigni potevano essere utilizzati come reperto principe a conferma della giusta intuizione di eseguire la perquisizione ex art. 41 TULPS nella scuola Pertini, e quindi come elemento decisivo per poter procedere all'arresto di tutti i presenti con l'accusa associativa finalizzata alla devastazione e al saccheggio.

La circostanza, sottolineata da alcune difese, secondo la quale in quel momento la decisione di procedere agli arresti era già stata assunta (come emerge dalla già intercorsa telefonata fra Andreassi e Agnoletto nella quale il primo, alle rimostranze del secondo, riferisce che la decisione di procedere agli arresti era già stata assunta a Roma e non si poteva fare nulla), non è significativa della inutilità di architettare la falsa vicenda delle molotov. Al contrario, proprio la confermata strategia di procedere agli arresti, concretata nella decisione già assunta e irrevocabile, costituiva ulteriore pressione per i funzionari ed i vertici presenti per trovare una giustificazione apparente alla decisione. Ed il ricorso fino a quel momento alla sola accusa di resistenza, secondo quanto Canterini ed i suoi uomini cominciavano a sostenere, appariva evidentemente troppo poco per giustificare un arresto di massa. Ecco allora che le molotov, del cui ritrovamento nella conferenza stampa improvvisata Sgalla non fa ancora menzione, divengono la prova principe non solo della fondatezza del sospetto che aveva condotto alla perquisizione ex art. 41 TULPS, ma anche dell'ipotesi di reato associativa che consentiva l'arresto indiscriminato di tutti.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di ritenere responsabile il solo Troiani (in quella sede in concorso con l'autista Burgio) non è plausibile. Se il solo Troiani fosse stato l'artefice della falsa introduzione delle molotov nella scuola, la sua condotta risulterebbe priva di qualsiasi elementare logica: le bombe sarebbero state collocate direttamente all'interno dell'edificio creando una situazione di apparenza credibile circa la imputabilità della detenzione almeno ad alcuni dei soggetti presenti all'interno della scuola. Viceversa, la consegna a mano e di persona degli ordigni ad un collega all'esterno dell'edificio si prestava evidentemente al rischio concreto che il destinatario, lungi dal cadere nell'inganno, potesse scoprire facilmente il tentativo di Troiani.

Né, d'altro canto, il riconoscimento della condotta concorsuale degli appartenenti al conciliabolo è impedito dalla considerazione che l'*input* sarebbe stato fornito dall'iniziativa

autonoma di Troiani, del tutto imponderabile ed accidentale. La circostanza che per l'evidente reticenza di tutti i protagonisti non sia stato possibile ricostruire nei minimi dettagli la vicenda in tutte le sue fasi non vincola la ricostruzione dei fatti alla scarse e contraddittorie tesi difensive, impedendo di valutare il complesso di elementi indizianti che, come sopra visto, concorrono in modo grave ed univoco a fondare la conclusione sopra vista. Del resto lo stesso Troiani ha riferito che, comunicata la presenza delle molotov sul suo veicolo, sarebbe stato proprio Di Bernardini a dirgli di portarle nel cortile della Pertini, per cui sussiste anche un concreto elemento che esclude l'iniziativa autonoma ed occasionale del Troiani.

Come si è visto al Troiani è certamente imputabile il falso conseguente alla introduzione surrettizia delle molotov all'interno della scuola e, benché non sia vero che si sia allontanato subito ma in realtà sia rimasto in contatto con il gruppo del "conciliabolo", viene assolto dalla calunnia per insufficiente prova che abbia partecipato attivamente alla discussione in quella sede intercorsa circa l'utilizzo delle molotov. Pertanto il collegamento fra la condotta del Troiani e quelle degli altri coimputati del "conciliabolo" è ampiamente provato con riferimento alla consapevolezza della provenienza delle molotov dall'esterno. La successiva decisione collettiva di riferire la detenzione delle molotov a tutti gli arrestati è, pertanto, compatibile con la condotta tenuta da Troiani, che ben può essere stato richiesto della consegna in previsione dell'utilizzo illecito degli ordigni.

Anche la condotta processuale successiva di tutti gli imputati costituisce ulteriore significativa conferma della loro concorsuale attività di illecita ideazione della calunnia reale: se fossero stati ingannati, o, comunque, avessero inizialmente creduto in buona fede che effettivamente le molotov erano presenti all'interno della scuola, non avrebbero inanellato la lunga serie di false dichiarazioni e contraddittorie tesi difensive chiaramente finalizzate solo a prendere le distanze da una situazione conosciuta come fonte di personale responsabilità diretta.

In tale contesto deve essere inserita la condotta di Luperi, che gestisce materialmente il reperto e ne predispose l'utilizzo con gli altri presenti. La discussione collettiva con il sacchetto in mano ha avuto una sua concreta utilità nell'ottica degli operatori di Polizia ed ha partorito la decisione di riferire la detenzione delle molotov, nella consapevolezza della provenienza dall'esterno, a tutti gli arrestati. La conferma oggettiva di tale risoluzione psicologica, che per i sottoscrittori degli atti trova ulteriore riscontro nella modalità di redazione degli stessi, come argomentato in precedenza, per Luperi è ravvisabile, dopo la manifestazione di soddisfazione per il ritrovamento esternata nei confronti del dott. Fiorentino, nel fatto che egli abbia visto le molotov collocate insieme agli altri reperti sul

telo nero e che come tali sarebbero state riferite indistintamente a tutti gli occupanti, senza alcun segno di stupore o richiesta di chiarimenti ai presenti. Lo ammette lo stesso Luperi nelle dichiarazioni spontanee che quella era la prevista destinazione degli ordigni, essendo per lui indifferente il luogo effettivo di ritrovamento: *“dal mio punto di vista, che queste bottiglie fossero state trovate dentro la scuola al quinto piano, al piano terra, su un terrazzo o in un cortile, un cortile che, tra l’altro, era stato chiuso con la catena e che era stato necessario sfondare il cancello, per me erano riferibili agli occupanti”*. Certo questa ammissione è stata fatta da Luperi sul presupposto che, secondo la sua versione dei fatti finale coincidente con quella iniziale, egli non sapesse neppure perché si era ritrovato con il sacchetto in mano e chi glielo avesse dato; ma la illogicità di tale versione ed il contrasto con le emergenze obiettive dell’istruttoria (impossibilità che informazioni sulle molotov gli siano state date da Mortola, oltre tutto senza coordinamento con la consegna del sacchetto da parte di Caldarozzi) colora, evidentemente, la predetta ammissione di ben diverso significato, e conferma la consapevolezza di attribuire la detenzione delle molotov a tutti, malgrado la provenienza degli ordigni dall’esterno della scuola, scelta operativa assunta alla presenza e unitamente a coloro che avrebbero redatto e sottoscritto i relativi atti di P.G., Mortola, Di Bernardini e Caldarozzi, e quindi in evidente concorso morale.

## **GRATTERI**

Anche Gratteri, come da filmato di cui si è riferito sopra, compare nel “conciliabolo” davanti a Luperi che tiene in mano il sacchetto con le molotov (alle 00.41.29., alle 00.41.33 per indicare i momenti più salienti). La tesi sostenuta da Gratteri nell’interrogatorio del 29/06/2002 di aver visto le bottiglie tenute in mano senza sacchetto da ignoto personaggio in borghese è, quindi, smentita dalla predetta prova documentale-rappresentativa. Gratteri partecipa a pieno titolo alla gestione del reperto e alla decisione in quel contesto assunta da tutti i partecipanti. Accanto alla falsa giustificazione circostanziale che di per sé costituisce grave indizio di responsabilità, deve valutarsi anche per Gratteri la inconsistenza dell’assunto di non essersi interessato per nulla dell’origine e delle modalità di rinvenimento delle molotov, malgrado non solo abbia partecipato al c.d. “conciliabolo”, ma abbia successivamente assistito alla esposizione delle molotov sul telo nero, quale reperto frutto della perquisizione. Anche la sua condotta ha rafforzato la decisione assunta in quella circostanza di falsamente indicare gli ordigni come ritrovati all’interno della scuola e di riferirne la detenzione a tutti indistintamente i soggetti che si trovavano nell’edificio. In particolare, per quanto riguarda l’imputazione di calunnia, è decisiva la condotta tenuta da Gratteri con riferimento alla stesura degli atti, quale descritta dal coimputato Canterini

anche al dibattimento. Rileva in tal senso l'interessamento diretto ed immediato di Gratteri nei confronti di Canterini consistito nel sollecitare la redazione della informativa al Questore con la raccomandazione di far menzione degli atti di resistenza che le forze di polizia avrebbero incontrato (tanto che lo stesso Canterini ha riferito tale episodio con una certa stizza, reclamando la propria competenza ed esperienza professionale al riguardo che rendevano superfluo tale interessamento); e successivamente, come si è appreso a seguito delle contestazioni del P.M. e della finale conferma da parte di Canterini, la consegna della relazione direttamente a Gratteri, che la chiese per leggerla prima di trasmetterla al Questore al fine, riferito da Canterini, di confrontarne il contenuto con quello di altre relazioni (passo dell'esame non riportato dalla sentenza di primo grado).

Reputa la Corte che tale diretto e penetrante controllo di Gratteri sul contenuto delle relazioni da inviare al Questore, anche al fine di coordinarne il contenuto, con la precisa richiesta di menzionare le condotte (come già visto) false di resistenza, sia prova lampante del suo diretto coinvolgimento nella predisposizione del complessivo apparato documentale artatamente predisposto a sostegno delle false accuse, necessario a fornire almeno nell'immediatezza credibilità alla disastrosa operazione di polizia e giustificazione degli indiscriminati arresti. Questa evidente condotta e il già menzionato fallimento dell'alibi forniscono convincente e logica conferma che l'atteggiamento di presunta indifferenza e distacco dall'episodio delle molotov vada in realtà letto come consapevole e convinta adesione alla decisione assunta dal "conciliabolo" di utilizzare gli ordigni per accusare falsamente gli arrestati.

.-.-.-.-.-

### LE IMPUTAZIONI DI FALSO

Le circostanze di fatto oggetto di imputazione di falsa attestazione da parte degli imputati possono essere ricapitolate nei seguenti termini:

- 1) *"aver incontrato violenta resistenza da parte degli occupanti consistita in un fittissimo lancio di pietre ed oggetti contundenti dalle finestre dell'istituto per impedire l'ingresso delle forze di polizia"*
- 2) *"di aver incontrato resistenza opposta anche all'interno dell'istituto da parte degli occupanti che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia, armati di coltelli ed armi improprie";*

contestate a

Luperi e Gratteri al **capo A**);

Caldarozzi Gilberto, Mortola Spartaco, Dominici Nando, Ferri Filippo, Ciccimarra Fabio, Di Sarro Carlo, Mazzoni Massimo, Di Novi Davide e Cerchi Renzo al **capo C**) e Di Bernardini

al **capo 1)** nel Proc. Riunito N. 5045/05 R.G. TRIB;

Canterini Vincenzo al **capo F)**;

Nucera Massimo al **capo I)** e Panzieri Murizio al **capo M)**

3) *“che quanto rinvenuto all’interno dell’istituto e costituito da mazze, bastoni, picconi, assi, spranghe ed arnesi da cantiere era stato utilizzato come arma impropria dagli stessi occupanti, anche per commettere gli atti di resistenza sopra descritti e comunque indicato nella disponibilità e possesso degli arrestati”;*

4) *“di aver rinvenuto due bottiglie incendiarie con innesco al piano terra dell’istituto perquisito, vicino all’ingresso, in luogo visibile ed accessibile a tutti, così attribuendone la disponibilità ed il possesso indistintamente a tutti gli occupanti l’edificio”;*

contestate a

Luperi e Gratteri al **capo A)**;

Caldarozzi Gilberto, Mortola Spartaco, Dominici Nando, Ferri Filippo, Ciccimarra Fabio, Di Sarro Carlo, Mazzoni Massimo, Di Novi Davide e Cerchi Renzo al **capo C)** e Di Bernardini al **capo 1)** nel Proc. Riunito N. 5045/05 R.G. TRIB;

5) *“gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia”*

contestata ai sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro al **capo C)** e a Di Bernardini al **capo 1)** nel Proc. riunito N. 5045/05 R.G. TRIB;

6) *“di essere stato attinto da ignoto aggressore con una coltellata vibrata all’altezza del torace, che provocava lacerazioni alla giubba della divisa indossata e al corpetto protettivo interno”*

contestata a Nucera Massimo al **capo I)**;

7) *“di aver assistito ad un episodio in cui l’agente Nucera, entrato assieme a lui e ad altro personale in una stanza posta al secondo piano dell’edificio in questione, “avanzava e fronteggiava una persona munita di un oggetto, con il quale ingaggiava una colluttazione”, ed inoltre che “a seguito dell’intervento dell’altro personale componente la squadra” tale soggetto “veniva accompagnato nel punto di raccolta”, essendo successivamente venuto a conoscenza che “il summenzionato giovane era munito di arma da taglio” con la quale aveva posto in essere l’aggressione ai danni dell’agente”*

contestata a Panzieri Maurizio al **capo M)**;

8) *“rinvenimento delle bottiglie incendiarie ... all’interno della scuola perquisita o nelle pertinenze della stessa”*

contestata a Troiani Pietro nel **Proc. riunito N. 1079/08 TRIB**;

9) *“aver proceduto alla perquisizione ex art. 41 TULPPSS dei locali della scuola Diaz sita in*

*Via Cesare Battisti ed al conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale”*

contestata a Gava Salvatore nel **Proc. riunito N. 1079/08 TRIB.**

Gli atti affetti dalle contestate falsità sono le relazioni di servizio di Canterini, Nucera e Panzieri, il verbale d'arresto, il verbale di perquisizione e sequestro, e la comunicazione di notizia di reato.

Che i predetti atti costituiscano atti pubblici non è dubitabile, neppure per le relazioni di servizio, come anche recentemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Sez. 5°, n. 38537 del 25/06/2009, Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010), trattandosi di documenti redatti da pubblici ufficiali nello svolgimento di pubblica funzione giudiziaria, nei quali devono essere attestati i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale.

La falsità contestata è quella ideologica ex art. 479 c.p. e la attribuzione di responsabilità si fonda sulla formazione e sottoscrizione degli atti per tutti gli imputati, tranne che per Luperi e Gratteri, la cui condotta è configurata come concorso morale perché *“determinavano e inducevano gli Agenti ed Ufficiali di PG presenti”* alle false attestazioni sopra elencate, e per Troiani, la cui condotta concorsuale è ravvisata nella consegna degli ordigni con le modalità viste in precedenza.

Occorre subito sgombrare il campo dal tema della possibile scriminante ex art. 51 c.p. indicata con il brocardo *“nemo tenetur se detegere”*, invocata sul presupposto che le eventuali falsità sarebbero dipese dalla necessità di evitare l'ammissione di responsabilità per altri reati. Il costante orientamento della Corte di Cassazione esclude la ricorrenza di tale scriminante argomentando che *“la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità “erga omnes” di quanto attestato dal p.u., non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale”* (Cass. n. 8252/2010 cit., Sez. 5° n. 3557 del 31/10/2007).

Come anticipato nell'esposizione delle questioni preliminari, uno dei temi discussi in relazione a questo capitolo del processo riguarda la avvenuta contestazione dell'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 c.p. relativo alla natura fidefacente degli atti o delle parti di atti con riferimento alle circostanze sopra elencate ritenute affette da falsità.

Come si è visto in precedenza la questione è dalla giurisprudenza rimessa alla qualificazione giuridica dell'atto da parte del giudicante, sempre che nel capo di imputazione lo stesso sia chiaramente identificato. Nel caso di specie non vi è dubbio sulla esatta identificazione degli atti affetti da falsità, tecnicamente indicati con riferimento alla loro qualificazione processuale.

Per quanto riguarda il criterio per identificare l'atto o la parte di atto munito di fede privilegiata le parti hanno discusso con riferimento specifico ai fatti riportati nell'atto che sono il frutto di percezione sensoriale del verbalizzante, richiamandosi dalla difesa quell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione civile secondo il quale in tal caso, essendo la percezione per sua natura fallibile, la confutazione del fatto riferito dal P.U. non avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso, con ciò escludendosi la natura di atto fidefacente ex art. 2700 c.c.; e, viceversa, richiamandosi da parte del Procuratore della Repubblica il più recente orientamento sul punto sancito dalla Corte di Cassazione a SSUU (n. 17355 del 21/07/2009) secondo il quale le circostanze attestare come avvenute alla presenza del P.U., tranne che nell'ipotesi di oggettiva e irrisolvibile contraddittorietà, sono contestabili solo mediante il giudizio di querela di falso, anche se l'alterazione sia involontaria o accidentale (in quanto frutto, appunto, di erronea percezione).

Le difese hanno pure rilevato che di tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, risalente al luglio 2009, non si possa tenere conto per valutare se vi sia stata contestazione in fatto dell'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 c.p. attraverso i capi d'imputazione contestati molto tempo prima del 2009, dovendo invece tale valutazione compiersi alla luce della giurisprudenza allora dominante, che, come visto, escludeva la fede privilegiata ai fatti oggetto di percezione sensoriale.

Occorre esaminare tale ultima questione che si presenta preliminare.

La Corte ritiene che il criterio di valutazione della natura fidefacente della attestazione del P.U. relativa ai fatti avvenuti in sua presenza nel periodo anteriore alla citata pronuncia della Cassazione a SSUU non fosse quello perorato dalla difesa.

Sulla ovvia considerazione che ogni fatto avvenuto alla presenza del P.U. è necessariamente oggetto della sua percezione sensoriale, la altrettanto ovvia fallibilità naturale di qualunque processo di percezione sensoriale porterebbe a privare sempre della fede privilegiata qualsiasi attestazione di fatti avvenuti alla presenza del P.U., ma che questo non fosse certamente l'orientamento della giurisprudenza anche in passato si evince proprio dalla ricostruzione dei precedenti analizzata da SSUU del 2009. In particolare, e con riferimento alla specifica fattispecie sulla quale la Cassazione si è pronunciata (verbali di contestazione di infrazioni stradali in base ai fatti che l'agente attesta di aver visto) il quadro interpretativo generale era dato dalla pronuncia anch'essa a SSUU 12545/1992 secondo la quale, per quanto qui interessa, *“L'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti*

*personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento”.*

Come risulta chiaro dal predetto principio, pertanto, solo nelle ipotesi in cui, per le particolari caratteristiche di repentinità del processo di percezione, la rappresentazione che il P.U. si forma del fatto avvenuto in sua presenza è suscettibile di ampio margine di apprezzamento personale per l'impossibilità di verifica oggettiva, veniva meno secondo quell'orientamento la fede privilegiata dell'attestazione. Come è altrettanto ovvio l'insussistenza di precisi confini di operatività di tale criterio ha condotto nel tempo a pronunce che hanno eroso l'ambito della fidejacentia estendendo l'area della influenza dell'apprezzamento personale del fatto. Ed è a questa “deriva” che ha inteso porre rimedio la recente pronuncia a SSUU del 2009.

In ogni caso il criterio operativo che si era dato la giurisprudenza consisteva nell'escludere la fede privilegiata solo a quei fatti che potevano costituire oggetto “*di apprezzamento personale perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo*” (ancora da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. [25842](#) del 27/10/2008 in perfetta aderenza a SSUU del 1992). È su tale parametro, pertanto, che la Corte ritiene nella fattispecie in esame ritualmente contestata la aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 c.p. perché, come risulterà dall'analisi delle singole circostanze oggetto di contestazione di falso, tranne che per la prima ipotesi (“fittissimo lancio di oggetti”), negli altri casi non si tratta di fatti che sarebbero stati percepiti in poche frazioni di secondo e come tali altamente passibili di errore percettivo.

Esaminando le singole ipotesi di falsità, la Corte osserva:

- 1) “*aver incontrato violenta resistenza da parte degli occupanti consistita in un fittissimo lancio di pietre ed oggetti contundenti dalle finestre dell'istituto per impedire l'ingresso delle forze di polizia*”

Come anticipato, sul presupposto che anche l'appellante Procuratore Generale ammette che qualche sporadico oggetto è stato lanciato, o comunque, è caduto nel cortile della Pertini mentre ivi stazionavano gli operatori prima dello sfondamento del portone principale, l'aggettivazione “fittissimo” che integra il nucleo fondamentale di tale falsità costituisce certamente un apprezzamento personale, per sua natura insuscettibile anche a posteriori di verifica oggettiva (non esistono parametri tecnico scientifici per verificare il grado di intensità di caduta degli oggetti ai quali corrisponda una altrettanto precisa aggettivazione). Pertanto, seppure, come già si è analizzato in precedenza, l'aggettivo

“fittissimo” costituisce certamente una iperbole ingiustificata strumentalmente adottata per tentare di giustificare le successive violenze compiute dagli operatori di polizia, tuttavia tale falsità non è riferibile ad attività fidefacente, risolvendosi piuttosto in un giudizio valutativo, che come tale è sempre stato escluso dal novero delle attestazioni fidefacenti.

- 2) *“di aver incontrato resistenza opposta anche all’interno dell’istituto da parte degli occupanti che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia, armati di coltelli ed armi improprie”*

L’accadimento così descritto sfugge ad ogni possibile connotazione di repentinità e non si presenta come frutto di apprezzamento personale opinabile. La condotta addebitata ai presenti viene descritta come generalizzata e tenuta per un apprezzabile lasso di tempo, così eclatante da comportare la reazione difensiva violenta degli operatori e le gravi conseguenze lesive dell’integrità fisica di moltissimi soggetti; il possesso di armi improprie e di coltelli non può essere considerato frutto di una percezione repentina e sfuggente. Tali fatti descritti come avvenuti alla presenza dei verbalizzanti sottoscrittori degli atti sono, pertanto, connotati da fede privilegiata.

Esaminando il merito della contestazione, osserva la Corte che la falsità delle predette circostanze è già stata rilevata dallo stesso Tribunale con riferimento al capo F) a carico di Canterini. La valutazione non può che essere condivisa dalla Corte, con la precisazione, peraltro, che i margini di dubbio sollevati dal primo giudice sono del tutto inesistenti. Non solo l’episodio dell’accoltellamento di Nucera è falso, come già argomentato, ma anche gli episodi di resistenza genericamente riferiti nelle relazioni di servizio sono falsi. Come già osservato si tratta di atti predisposti a richiesta di Canterini dopo alcuni giorni dai fatti quando ormai le polemiche sulle vicende della Diaz erano assurte agli onori della cronaca; addirittura il prefetto Micalizio, incaricato della inchiesta amministrativa, si era rifiutato di ricevere tali relazioni per l’evidente alterazione dei fatti in chiara funzione difensiva (verbale di s.i.t. del 29/08/03). Quanto ai 17 referti medici sulle lesioni riportate dai poliziotti e richiamati dal Tribunale, la irrilevanza di fronte al bilancio complessivo degli ottantasette feriti su novantatré arrestati che ha condotto all’ossimoro della *“colluttazione unilaterale”* descritta dall’imputato Fournier, è confermata dalle indagini svolte che hanno consentito di appurare che tali certificati, rilasciati dal Centro Medico della Polizia, e sollecitati da Gratteri a Canterini, in tre casi si riferiscono a lesioni subite nello sfondamento del portone (lesioni riportate dagli agenti del Reparto Mobile Marra, Finocchio e Castagna), in due casi si riferiscono a lesioni accidentali riportate da agenti della Squadra Mobile di Napoli, negli altri casi attestano lesioni lievissime (traumi contusivi, distorsioni al dorso della mano, alle dita, alla coscia e alle caviglie) che sono troppo blande per essere state causate da

violenta reazione a mano armata come descritta nella relazione di Canterini (*“armati con spranghe, bastoni e quanto altro”*), nella CNR (*“gli occupanti ingaggiavano violente colluttazioni utilizzando anche armi da taglio ed improprie...gran parte degli occupanti affrontava gli operatori di polizia con bastoni, assi di legno ed oggetti metallici”*), nel verbale di arresto (*“dapprima i giovani cercavano di resistere ingaggiando colluttazioni... l’attiva resistenza posta in essere dai citati giovani veniva superato solo grazie alla presenza di un nutrito contingente di operatori”*) e nel verbale di perquisizione (*“vinta la resistenza degli occupanti”*).

Occorre ancora rilevare come le relazioni di servizio siano assolutamente generiche in ordine alle presunte resistenze, mancando le descrizioni specifiche delle condotte, degli aggressori e delle modalità di utilizzo delle armi: anche tale genericità è indizio significativo di falsità.

Persino gli stessi imputati nel cercare di giustificare la propria condotta in ordine all’affermazione delle resistenze incontrate hanno ammesso di non averne avuto conoscenza diretta. Nell’esame dibattimentale Canterini afferma che *“pur non avendo avuto visione di azioni dirette, sono cose che ho potuto constatare; è frutto di una logica deduzione, non di visione diretta. Sono giunto a questa deduzione perché abbiamo incontrato resistenza, avendo dovuto superare cancelli chiusi e accessi sbarrati. Quando sono entrato dopo i miei uomini, dopo aver visto e sentito cadere roba dall’alto, ho visto da una parte spranghe e oggetti contundenti tra cui una mazza, ho visto persone ferite addossate al muro e alcuni dei miei contusi; ho dedotto quindi logicamente che vi fosse stato contatto fisico”*. Nel suo esame dibattimentale Fournier afferma *“vi era buio, e guardando meglio vidi che non si trattava di vere colluttazioni, ma vi erano quattro o cinque poliziotti che stavano infierendo sui feriti”*. Nelle spontanee dichiarazioni l’imputato Stranieri Pietro riferisce di violenze perpetrate da altri poliziotti, ma non di resistenze da parte degli occupanti. Nelle spontanee dichiarazioni l’imputato Zaccaria Emiliano non riferisce alcun tipo di colluttazioni. Nelle spontanee dichiarazioni l’imputato Cenni Angelo riferisce de relato presunte contusioni subite dai suoi uomini, che per ciò solo avrebbe invitato ad uscire dalla scuola (circostanza poco credibile perché non corredata da specifiche indicazioni sulla identità degli uomini feriti). Nelle spontanee dichiarazioni l’imputato Ledoti Fabrizio ha riferito di essere stato aggredito con un manico di piccone e di aver dovuto ricorrere al “tonfa” (o “baton”) per “bloccarlo” e poter proseguire (ma l’episodio è generico e resta non chiarito come sia avvenuto il “bloccaggio” dell’antagonista che ha consentito al Ledoti di proseguire). Nelle spontanee dichiarazioni l’imputato Luperi non riferisce di aver constatato alcuna resistenza, anzi conferma di

essersi allarmato per l'elevato numero di feriti. Nelle spontanee dichiarazioni l'imputato Dominici Nando riferisce di non aver assistito ad alcuna resistenza e di aver firmato il verbale di arresto fidandosi dei colleghi e sul presupposto che Caldarozzi gli aveva comunicato la decisione di procedere agli arresti di tutti i fermati. Nelle spontanee dichiarazioni l'imputato Lucaroni Carlo ha riferito *"nessuno degli occupanti fece resistenza nei miei confronti ed io non usai in alcun modo il tonfo"*. Nelle spontanee dichiarazioni l'imputato Compagnone Vincenzo non ha riferito alcuna resistenza. Nelle spontanee dichiarazioni l'imputato Tucci Ciro ha genericamente riferito di colluttazioni fra suoi colleghi e giovani, ma non di atti di resistenza.

Il complessivo quadro che emerge da tutti gli elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento di primo grado conduce chiaramente ad escludere che vi siano stati atti di resistenza, tanto meno con utilizzo di armi. Giova rilevare che il sequestro di coltelli e altri arnesi da lavoro di per sé non è assolutamente indicativo di nulla, in assenza della ben che minima descrizione di un loro utilizzo improprio quali armi.

- 3) *"che quanto rinvenuto all'interno dell'istituto e costituito da mazze, bastoni, picconi, assi, spranghe ed arnesi da cantiere era stato utilizzato come arma impropria dagli stessi occupanti, anche per commettere gli atti di resistenza sopra descritti e comunque indicato nella disponibilità e possesso degli arrestati"*;

Anche tale fatto così descritto sfugge ad ogni possibile connotazione di repentinità e non si presenta come frutto di apprezzamento personale opinabile. L'utilizzo di strumenti quali arma impropria per commettere atti di resistenza non può ricondursi alle percezioni repentine frutto di incerta valutazione soggettiva: trattasi di condotta duratura nel tempo che, così come descritta, implica la visione diretta di fatti chiari nella loro oggettività, quali il possesso e l'uso di mazze, bastoni, picconi ecc. per commettere atti violenti in danno degli operatori di polizia. Nessun dubbio, pertanto, che tale fatto al quale il P.U. afferma di aver assistito gode di fede privilegiata.

Quanto all'oggettiva esistenza della falsità, vale al proposito quanto osservato da ultimo con riferimento alla circostanza precedente. Non vi è alcun riscontro negli atti redatti e nelle dichiarazioni rese dagli imputati di alcuna specifica condotta che consenta di attribuire ad alcuno degli arrestati la detenzione e l'uso degli strumenti indicati, e la attribuzione indifferenziata a tutti di tali oggetti è di per sé chiaro indice di pretestuosa e infondata generalizzazione in spregio al fondamentale principio della personalità della responsabilità penale, che deve essere ben noto ai redattori degli atti di polizia giudiziaria.

- 4) *"di aver rinvenuto due bottiglie incendiarie con innesco al piano terra dell'istituto perquisito, vicino all'ingresso, in luogo visibile ed accessibile a tutti, così attribuendone la*

*disponibilità ed il possesso indistintamente a tutti gli occupanti l'edificio"*

Anche tale fatto non può essere qualificato percezione sensoriale repentina e come tale fallace. L'affermazione di aver constatato la presenza di due ordigni incendiari in luogo visibile e accessibile a tutti, oltre che essere nella sua oggettività insospettabile di travisamento percettivo, è connotata di per sé di caratteristica (facile visibilità a tutti) che esclude la percezione repentina. L'affermazione sicuramente gode di fede privilegiata.

Nel merito il capitolo delle bombe molotov è già stato ampiamente esaminato e, del resto, l'oggettiva falsità dell'attestazione circa la loro presenza all'interno della scuola Pertini e la riferibilità a tutti gli arrestati, in tale detenzioni uniti dal vincolo associativo a delinquere, non è neppure contestata dagli imputati.

5) *"gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia"*

In tal caso non si tratta neppure di attestazione di fatto accaduto alla presenza del P.U., ma di azione direttamente compiuta dal verbalizzante, per cui non si pone alcun problema di percezione sensoriale del fatto. L'affermazione da parte del P.U. di aver compiuto una determinata azione è sicuramente dotata di fede privilegiata.

Nel merito la falsità oggettiva della circostanza è pacifica, e come tale ammessa da tutti gli imputati e riconosciuta dal Tribunale. Il primo giudice ha escluso la rilevanza penale del fatto argomentando che nel caso di specie, trattandosi di perquisizione ad iniziativa, non era obbligatorio per legge l'avviso in questione, che sarebbe stato inserito nel corpo del verbale di perquisizione per leggerezza o disattenzione.

Tale argomentazione non è condivisibile perché errata in diritto e, in ogni caso, incoerente. Il Tribunale ha citato a sostegno della sua tesi una massima giurisprudenziale di pronuncia non pubblicata, che pare confondere l'avviso all'indagato da quello al difensore. Viceversa la costante giurisprudenza in tema di perquisizioni ad iniziativa della P.G. riconosce che ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p. è dovuto nei confronti della persona sottoposta ad indagini l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (arg. da Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 2007 che in caso di sequestro ad iniziativa poi convalidato dal P.M. ha sancito *"questa S.C. è costante nel ritenere che la violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio"*, e da Sez. 4, Sentenza n. 16094 del 2009 ove si presuppone la operatività del disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. in caso di perquisizione conseguente ad arresto in flagranza).

Ma in ogni caso, venendo al secondo profilo, l'argomentazione è illogica perché la falsità

dell'affermazione non dipende dalla doverosità o meno dell'avviso, ma dal fatto che esso sia stato effettivamente dato o meno, essendo evidente che la falsità non è esclusa dall'errore di diritto che eventualmente i verbalizzanti abbiano compiuto circa la necessità di un determinato adempimento procedurale.

Consegue che, essendo pacifico (in quanto confermato da tutte le parti offese e non contestato dagli imputati) che l'avviso in questione non venne dato, la contraria affermazione contenuta nel verbale di perquisizione è falsa.

E non è neppure condivisibile la giustificazione fornita dal Tribunale che imputa la falsità a leggerezza e disattenzione dei verbalizzanti: la leggerezza e la disattenzione inducono a trascurare fatti rilevanti, non ad affermare fatti inesistenti. Nel verbale di perquisizione e sequestro in esame la specificazione dell'avvenuto avviso agli indagati è stata scientemente inserita per confezionare l'atto nel modo più conforme possibile alle regole giuridiche che lo disciplinano, con la stessa studiata cura con la quale nella comunicazione di notizia di reato i verbalizzanti si sono premurati di evidenziare che la forza usata dagli operatori di polizia era stata *"di proporzione adeguata all'intensità dell'offesa"* posta in essere dai facinorosi resistenti, con ciò cautelandosi circa le preconizzate contestazioni di uso eccessivo della forza, evidente già al solo esame del numero dei feriti e della gravità delle lesioni inferte.

- 6) *"di essere stato attinto da ignoto aggressore con una coltellata vibrata all'altezza del torace, che provocava lacerazioni alla giubba della divisa indossata e al corpetto protettivo interno"*

Trattasi di articolata e complessa vicenda descritta dal Nucera con riferimento a più fasi successive (aggressione da parte dello sconosciuto, uno o due colpi ricevuti al petto, ritrovamento del coltello, scoperta della lacerazione al giubbotto) che sfugge a qualsiasi possibile tentativo di considerarla conseguenza di percezione sensoriale repentina, come tale fallace. Nessun dubbio che anche in questo caso ci si trovi di fronte ad una serie di affermazioni dotate di fede privilegiata.

Quanto alla falsità, se ne è ampiamente argomentato in precedenza, e a tale capitolo si rimanda.

- 7) *"di aver assistito ad un episodio in cui l'agente Nucera, entrato assieme a lui e ad altro personale in una stanza posta al secondo piano dell'edificio in questione, "avanzava e fronteggiava una persona munita di un oggetto, con il quale ingaggiava una colluttazione", ed inoltre che "a seguito dell'intervento dell'altro personale componente la squadra" tale soggetto "veniva accompagnato nel punto di raccolta", essendo successivamente venuto a conoscenza che "il summenzionato giovane era munito di arma da taglio" con la quale*

*aveva posto in essere l'aggressione ai danni dell'agente"*

Nella sua relazione di servizio datata 22/07/2001 l'Ispettore Capo Panzieri ha riferito di aver proceduto personalmente insieme con Nucera allo sfondamento della porta chiusa di un'aula, di aver visto una persona aggredire il collega tenendo qualcosa in mano, che l'aggressore era stato fermato e accompagnato al punto di raccolta, e che gli era stato riferito che l'oggetto impugnato dall'aggressore era un coltello.

Anche in questo caso valgono le considerazioni precedenti circa la specificità di diverse fasi dell'azione, alcune compiute direttamente dal Panzieri (sfondamento della porta insieme con Nucera, ricezione della comunicazione essersi trattato di coltello) come tali estranee a processo percettivo, ed altre percepite, per le quali non pare proprio sussista la repentinità (fermo e accompagnamento dell'aggressore al punto di raccolta). Anche in tal caso sussiste la fede privilegiata. Circa la falsità si richiamano le ampie argomentazioni svolte nella ricostruzione dell'episodio dell'aggressione a Nucera.

8) *"rinvenimento delle bottiglie incendiarie ... all'interno della scuola perquisita o nelle pertinenze della stessa"*

L'oggetto della contestazione a Troiani è speculare a quanto già esaminato al punto 4).

9) *"aver proceduto alla perquisizione ex art. 41 TULPPSS dei locali della scuola Diaz sita in Via Cesare Battisti ed al conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale"*

Trattasi all'evidenza di contestazione che si riferisce all'affermazione falsa da parte di Gava di aver compiuto un determinato atto procedurale; anche in tal caso è estraneo il tema della percezione sensoriale perché a Gava è contestato di aver falsamente attestato la propria partecipazione diretta alla perquisizione e al sequestro. Nessun dubbio sulla natura fidefacente dell'atto. Quanto alla falsità oggettiva dell'affermazione, essa è pacifica nella sua materialità, posto che Gava non è neppure entrato nella scuola Pertini, essendosi occupato della antistante scuola Pascoli, e sostiene di aver firmato il predetto verbale solo per aver compiuto qualche identificazione degli arrestati.

Può pertanto concludersi su questo primo punto che, a parte la attestazione del "lancio fittissimo", tutte le altre falsità contestate implicano la contestazione anche dell'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 c.p. trattandosi di condotte tenute direttamente dai PPUU o di fatti che gli stessi hanno attestato essere avvenuti in loro presenza, e dagli stessi percepiti senza margini di opinabilità.

.-.-.-.-.-

Descritte le ipotesi di falso in atto fidefacente contestate in causa, e verificata la sussistenza dal punto di vista oggettivo delle falsità, prima di procedere all'esame della

responsabilità degli imputati occorre affrontare un secondo tema di carattere generale, relativo alla invocata legittimità della sottoscrizione dei verbali fidefacenti anche da parte di chi non ha partecipato direttamente alle attività procedurali che l'atto stesso documenta, o per aver compiuto altre attività successive utili alla redazione dell'atto falso (come la identificazione degli indagati) o per essersi fidati di quanto affermato da altri colleghi, o per aver redatto solo in parte l'atto, lasciando che altri lo completassero nella parte poi risultata falsa.

La peculiarità dei verbali di perquisizione e sequestro, e di arresto oggetto del presente giudizio consiste innanzi tutto nella mancata indicazione nominativa dei verbalizzanti, posto che gli atti esordiscono con la frase "noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria effettivi a..." seguita dalla indicazione dei rispettivi corpi di appartenenza, ma senza specificazione delle generalità. Gli inquirenti hanno dovuto così investigare in base alle firme di sottoscrizione, spesso mere sigle, con il risultato che uno dei firmatari del verbale di arresto è rimasto ignoto (circostanza significativa secondo l'accusa pubblica della mancata collaborazione nelle indagini da parte della Polizia, pur delegata dalla Procura a investigare sui tragici fatti).

La legittimità della sottoscrizione da parte di chi non ha compiuto l'attività tipica consacrata dal verbale è stata sostenuta con quattro argomentazioni:

- 1) l'art. 120 disp. att. c.p.p. al 1° comma stabilisce che "Agli adempimenti previsti dall'art. 386 c.p.p. possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli hanno eseguito l'arresto o il fermo";
- 2) il codice di rito prevede e disciplina all'art. 383 l'arresto da parte del privato, cui segue la redazione del verbale da parte dell'ufficiale di P.G. che, evidentemente, non ha proceduto all'arresto;
- 3) l'identificazione degli indagati, in quanto presupposto necessario per la redazione del verbale, è attività della quale deve darsi conto nel verbale, per cui la sottoscrizione di chi ha provveduto a tale adempimento strumentale è legittima;
- 4) l'art. 479 c.p. sanziona come falso ideologico anche la condotta, descritta come ipotesi di chiusura, della falsa attestazione di fatti diversi (da quelli compiuti dal P.U. o ai quali il P.U. ha assistito) dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Sotto tale profilo la sottoscrizione ben può riferirsi alla assunzione di "paternità" dell'atto e di responsabilità circa le decisioni assunte quali conseguenza degli aspetti valutativi (come quella tipica di procedere all'arresto). Pertanto la sottoscrizione del verbale da parte di chi abbia appreso *de relato* le circostanze oggetto della parte descrittiva sarebbe giustificata dalla assunzione di responsabilità della parte valutativa e dispositiva dell'atto che consegue alla

analisi dei fatti.

La Corte ritiene che nessuna delle suddette argomentazioni sia fondata.

- Quanto alla prima, trattasi di evidente travisamento del significato della norma. L'art. 386 c.p.p. prevede che successivamente all'arresto o al fermo la Polizia Giudiziaria compia una serie di adempimenti esecutivi: informare il P.M., avvisare l'arrestato delle garanzie difensive, avvisare il difensore, mettere a disposizione del P.M. l'arrestato, trasmettere il verbale. L'art. 120 disp. att. c.p.p. prevede che tali adempimenti esecutivi successivi alla redazione del verbale (che resta disciplinata dall'art. 357 c.p.p.) possono essere compiuti anche da ufficiali e agenti di P.G. diversi da quelli che hanno proceduto all'arresto, per evidenti ragioni di speditezza, ma non contempla certo la facoltà di redigere il verbale di arresto in capo a soggetti diversi da quelli che hanno proceduto materialmente al compimento dell'atto.

- Quanto alla fattispecie dell'arresto da parte di privato, il travisamento è ancora più eclatante. La norma, nel disciplinare la facoltà di arresto da parte del privato, prevede che il P.U. redige il **verbale della consegna**: in tale atto l'ufficiale attesta, con efficacia di fede privilegiata, il fatto storico della presentazione del privato che gli consegna l'arrestato e il fatto storico consistente nella relazione che il privato fa oralmente al P.U. per descrivere le circostanze che l'hanno condotto ad eseguire l'arresto. Ma è evidente che il P.U. non può attestare di aver proceduto direttamente lui all'arresto, assumendosi la paternità della condotta tenuta dal privato.

- Quanto alla terza argomentazione, la stessa è smentita innanzi tutto proprio dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione nei confronti dell'imputato Gava, là ove ha ritenuto che non ha alcun senso sostenere che per il solo fatto di aver proceduto alla identificazione degli arrestati egli possa aver equivocato sulla natura e sul significato dell'atto sottoscritto, cioè il verbale di perquisizione alla quale non aveva partecipato. Come risulta evidente da tale argomentazione, ove la Corte avesse ritenuto che la partecipazione ad atti successivi legittimi la sottoscrizione di atto precedente al quale non si è preso parte, ne avrebbe dato atto nel caso al suo esame e non avrebbe argomentato circa l'insostenibilità dell'equivoco del Gava sulla propria partecipazione alla perquisizione; al contrario, risulta confermato che in tanto il P.U. può sottoscrivere l'atto, in quanto vi abbia preso parte effettiva.

L'occasione è opportuna anche per confutare le tesi secondo le quali la sottoscrizione degli atti da parte di chi non li ha compiuti sarebbe giustificata da prassi, o da fiducia riposta in quanto accertato da altri colleghi. Quanto alla prassi, la prima considerazione evidente è che non vi è traccia nel processo di alcun minimo indizio dell'esistenza di tale

prassi; al contrario la stessa è stata smentita in modo inequivocabile dal vice questore Gallo Nicola (incaricato della stesura materiale degli atti insieme con Schettini) nell'esame testimoniale del 18/04/2007 (*"se uno firma un verbale è perché può inserire in quel verbale qualcosa che ha percepito direttamente"*). Ma certamente non esiste prassi che scrimini tale condotta, come sancito dalla Corte di Cassazione che afferma invece come *"non può invocarsi a discolta l'esistenza di prassi illegittimamente tollerate se non promosse. In casi siffatti, invero non si può parlare di condotta colposa, giacché la colpa consiste in una negligenza, nel senso che pur avendo adottato un sistema ed una procedura corretta, l'agente incorra in errore dovuto a superficialità o in una imperizia, nel senso per esempio che l'agente interpreti correttamente alcune disposizioni che regolano la procedura"* (Cass. Sez. 5° n. 10720 del 4/12/2007- 10/03/2008)

Quanto alla firma per fiducia sull'operato altrui, deve rilevarsi come sia assolutamente illogico prevedere la facoltà di una sottoscrizione inutile e meramente aggiuntiva apposta quasi con funzione notarile, come se la quantità di sottoscrizioni possa aumentare la affidabilità di quanto attestato nell'atto. Ma anche per tale ipotesi la citata Cass. N. 10720 del 4/12/2007 afferma a chiare lettere che *"Il pubblico ufficiale non può apporre firme al buio senza incorrere in responsabilità, essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma"*.

L'ultima considerazione conclusiva sul punto è che, se anche per amor di accademia si volesse dare ingresso alle suddette ipotesi legittimanti la sottoscrizione da parte di chi non ha compiuto l'atto e non ha assistito agli accadimenti ivi attestati, sarebbe pur sempre necessario che l'atto esplicitasse il ruolo svolto dal sottoscrittore "estraneo", indicando per ciascun firmatario nominativamente indicato a quale titolo egli sottoscriva pur non avendo partecipato: ad esempio con l'indicazione di aver redatto altri diversi atti successivi (come l'identificazione degli arrestati) o con l'indicazione della fonte dalla quale ha appreso il fatto che intende "confermare", o della parte materiale di atto compilata, poi completata da altri. Nel caso di specie, viceversa, tutti i sottoscrittori si sono anonimamente indicati negli *incipit* dei verbali come autori diretti di tutte le attività compiute e percettori degli accadimenti ivi descritti, senza alcuna distinzione, per cui non vi è spazio alcuno per accedere alle tesi difensive sopra viste.

- In ordine alla quarta argomentazione la Corte rileva che l'interpretazione dell'ultimo inciso dell'art. 479 c.p. *"comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"* non è quella proposta dalla difesa. La tesi finisce per riferire la norma in esame a ipotesi di manifestazione da parte del P.U. di valutazioni, come l'"assunzione di paternità dell'atto", che può significare solo la decisione di procedere all'attività ivi descritta

e compiuta da altri (perquisizione e sequestro), nonché la decisione di procedere ad atti dispositivi (arresto) in base alla valutazione dei fatti emersi. Ma che tale area di condotta sia estranea alla norma incriminatrice in esame è pacifico, essendo la falsità sempre riferita a dichiarazioni di scienza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 17/01/1983 *“Il reato di falso ideologico che si realizza sia nella ipotesi che il pubblico ufficiale attesti falsamente in atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, sia allorché il privato attesti al pubblico ufficiale gli stessi fatti, presuppone che l'attestazione consista in una affermazione o negazione di verità, e mai in una dichiarazione di volontà, e che il dichiarante abbia l'obbligo giuridico dell'esposizione veritiera.”*

La fattispecie si riferisce all'ipotesi nella quale il P.U. dolosamente faccia propria la falsità riferita da un terzo su un fatto estraneo alla percezione del P.U. in quanto interno alla sfera di conoscenza e disponibilità del terzo stesso, il quale abbia per legge o altra fonte normativa l'obbligo di riferire al P.U. il vero, sì che l'atto predisposto da quest'ultimo sia destinato a provare la verità. La norma, pertanto, non autorizza il P.U. a sottoscrivere atti compiuti da altri. Se poi l'argomentazione in esame è volta a giustificare la sottoscrizione non quale autore delle attività compiute o spettatore dei fatti accaduti in sua presenza, ma come responsabile delle decisioni di carattere valutativo, vale la considerazione più sopra svolta circa la assoluta indifferenziazione dei sottoscrittori, e la mancanza di specifica e chiara indicazione dei ruoli, in tale ipotesi necessariamente diversi, assunti dagli ufficiali di P.G. con le rispettive sottoscrizioni.

Giova infine ricordare che anche per gli atti a contenuto dispositivo, quali il verbale di arresto, è ravvisabile la falsità ideologica con riferimento alla enunciazione dei fatti storici indicati quali presupposto del giudizio che conduce alla disposizione finale.

.....

Passando all'esame delle singole responsabilità, la Corte osserva:

#### **1) POSIZIONE di LUPERI e GRATTERI**

Si tratta dei due funzionari di rango più elevato nel novero degli imputati, che peraltro, in ragione della carenza della qualifica di Ufficiali di PG non hanno firmato alcuno dei verbali falsi.

Entrambi hanno cercato di sminuire i loro rispettivi ruoli e funzioni nella vicenda in esame, ma sono stati smentiti dalle molteplici circostanze di segno contrario emerse nel processo. Occorre a tal fine richiamare la testimonianza del pref Ansoino Andreassi illuminante sui ruoli dei due imputati in esame. Ha riferito tale teste di aver ricevuto una telefonata dal Capo della Polizia De Gennaro con la quale questi lo avvisava dell'arrivo a Genova del Pref. La Barbera, che sarebbe venuto a Genova a dare una mano ad esso Andreassi (ud.

23/5/2007). La Barbera viene inviato a Genova con l'incarico formale di occuparsi dei rapporti con le polizie straniere per sollecitare una collaborazione più rapida in relazione ad arresti di stranieri coinvolti negli scontri. Ma è stato pacificamente acclarato che La Barbera, arrivato a Genova nel tardo pomeriggio a manifestazione terminata, non si occupò minimamente delle polizie straniere, e si installò, invece, nella sala operativa della Questura portando con sé anche l'imputato Luperi – il suo vice – che venne distolto dalla sala delle polizie straniere. La presenza di Luperi fin dall'inizio della vicenda e, come si vedrà, per tutta la sua durata fino al termine, rende irrilevante il suo incarico formale di Consigliere Ministeriale, a suo dire avente per oggetto solo attività di consulenza e non compiti operativi, se non altro perché, come rilevato da molti presenti sul campo, la funzione di Consigliere ministeriale non aveva alcun nesso con l'UCIGOS, diretto dal La Barbera, del quale Luperi era vice.

Sempre dalla deposizione di Andreassi si apprende che in occasione della necessità di procedere in forma energica ad una perquisizione con conseguenti risultati in termini di arresti presso la scuola Paul Klee, la gestione della perquisizione venne tolta ad esso Andreassi e affidata a Francesco Gratteri, all'epoca vice di Manganelli al Servizio Centrale Operativo, fino a quel momento addetto ai servizi all'interno della zona rossa. Lo stesso Gratteri nel suo interrogatorio del 29/6/2002 ha confermato la circostanza, riferendo di esser stato lui a guidare l'operazione: *“non era una perquisizione ma una passeggiata, quella perquisizione si stava svolgendo male”*.

Il teste Manganelli, all'epoca diretto superiore di Gratteri, (ud. 02/05/2007) ha riferito di essere stato informato da Gratteri sull'operazione di perquisizione alla scuola Paul Klee. Conseguente che può ritenersi provato che l'imputato Gratteri viene, di fatto, messo a capo delle operazioni di ordine pubblico, con conseguente passaggio in secondo piano della figura del Pref. Ansoino Andreassi

Ancora il teste Andreassi in merito alla riunione presso la Questura allorché si decise l'intervento alla scuola Diaz ha aggiunto che:

- a) il Capo della Polizia, informato dell'imminente perquisizione, aveva deciso che La Barbera doveva recarsi sul posto, così come l'addetto stampa della Polizia, Sgalla;
- b) che Gratteri era andato alla Diaz su *input* del suo superiore gerarchico Dott. Manganelli; è opportuno sottolineare che Gratteri a partire dall'operazione della scuola Paul Klee – per espressa ammissione dello stesso Manganelli - durante le fasi cruciali di quella giornata è stato sempre in contatto con il Ministero dell'Interno ed in particolare con gli uffici del Servizio Centrale Operativo, come risulta dai tabulati del suo cellulare, che evidenziano ben 19 contatti tra Gratteri ed il Ministero dell'Interno uffici dello S.C.O. tra le ore 20:02,30

e le ore 00:31,15;

c) Luperi era andato alla Diaz in qualità di vice di La Barbera;

Alla deposizione di Andreassi si accompagnano decisivi riscontri oggettivi.

Quanto a Gratteri la ricostruzione operata dalla consulenza delle parti civili ha provato che:

- a) Dalle ore 00.24.52 alle ore 01.12.14 tredici frammenti video lo riprendono nel cortile della scuola Pertini. Fra questi compare il frammento in cui agitando il “tonfa” verso l’alto ordina di fermare i fuggitivi che erano riusciti a scappare dalla scuola tramite i ponteggi, e quello che riprende il cosiddetto “conciliabolo” di funzionari con al centro il sacchetto delle bottiglie molotov tra le mani del dott. Luperi.
- b) E’ Gratteri che chiama il dott. Filocamo e gli impartisce l’ordine di reperire quanto in sequestro (dep. Filocamo all’udienza 15/11/07);
- c) Dalle ore 01.13.44 alle ore 01.51.50 vi sono 33 frammenti video che riprendono Francesco Gratteri nei pressi del cancello dell’istituto scolastico o nelle immediate vicinanze di questo all’interno del cortile oppure nella via Battisti. In quest’ultima circostanza cinque frammenti video lo riprendono mentre parla con la stampa. Anche questa circostanza appare del tutto significativa: il capo del servizio centrale operativo della Polizia di Stato viene immediatamente contornato dai giornalisti che lo riconoscono come un interlocutore idoneo a chiarire i termini dell’operazione ed egli non si sottrae anzi discute a lungo con loro dei fatti.

d) è lui stesso che chiede a Canterini di predisporre una relazione sui fatti al Questore. Anche un altro documento acquisito agli atti del dibattimento illumina il ruolo del dott. Gratteri nell’ambito dell’operazione: in una telefonata registrata sulla linea 113 si ascolta una conversazione tra Mortola e Canterini dalla quale si apprende che il dott. Gratteri si era rivolto al primo per sollecitargli la produzione di certificati medici per gli atti (tel. 22 luglio al 113 -07 03.05.22).

Risulta così ampiamente dimostrata la partecipazione diretta ed attiva di Gratteri anche nella fase della redazione degli atti e, soprattutto, nel controllo del loro contenuto, come già si è visto descrivendo l’episodio della richiesta a Canterini di redigere la relazione al Questore, con il suggerimento del contenuto ed il successivo controllo per verificarne la congruità con gli altri atti. La richiesta di certificati medici attestanti le lesioni subite dai poliziotti per suffragare il giudizio contenuto nella CNR sulla “proporzione fra forza usata e violenta resistenza incontrata” è ulteriormente sintomatico del concorso di Gratteri nella formazione dei verbali.

Secondo i testi Frieri, Calesini, Cremonini gli imputati Luperi e Gratteri dirigono, comandano, danno disposizioni (ad es. il teste Frieri ha detto di Gratteri: dava

l'impressione di essere il capo, tutto sembrava dipendere da lui; il teste Calesini ha riferito di Luperi: dirige, comanda, dà disposizioni).

In definitiva può affermarsi con elevato grado di sicurezza che la linea di comando dell'operazione è da individuarsi in Luperi, figura di riferimento per gli appartenenti alle Digos e in Gratteri figura di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili; la circostanza è del resto affermata anche dalla sentenza impugnata.

Quanto alla consapevolezza delle falsità contenute nei verbali, e riprendendo il tema dello sdoppiamento dell'operazione in due fasi distinte e separate, sostenute dalle difese, e condiviso dal Tribunale al fine di escludere che i due si potessero rendere conto di quanto era successo, si deve ricordare:

Luperi e Gratteri arrivarono fra i primi sui luoghi, quanto erano in corso i pestaggi di Covell e di Frieri, e comunque il corpo di Covell sarebbe rimasto ben visibile accasciato vicino al cancello di ingresso; lo stesso Luperi ha ammesso di aver visto Frieri bloccato a terra da poliziotti, ma senza saperne il motivo. Risulta, pertanto, poco credibile che i due non si siano avveduti delle violenze che già erano iniziate ben prima dell'arrivo al cortile della Diaz;

Luperi e Gratteri entrarono alla Diaz pochi minuti dopo lo sfondamento del portone, secondo le ricostruzioni dello svolgimento dei fatti sostanzialmente coincidenti contenute nelle consulenze delle parti civili e dell'accusa, ritenute come le più attendibili nell'impugnata sentenza. In particolare il momento di ingresso sia di Gratteri, sia di Luperi è collocabile intorno alle 00,03.30 della domenica 22 luglio, ossia in un momento in cui non è dato seriamente dubitare che la parte "messa in sicurezza" della operazione di polizia fosse ancora in pieno svolgimento; conferma della circostanza, come già visto, è rinvenibile dalle testimonianze di Bruschi Valeria e Thomas Albrecht. È quindi impossibile che essi non abbiano percepito cosa fosse realmente accaduto essendo due dei massimi esponenti della Polizia di Stato, e soprattutto che nessuno li abbia informati. A tale proposito non bisogna dimenticare che almeno l'imputato Fournier ha manifestato di essere ben consapevole della "macelleria messicana" e di averne fatto espresso riferimento a Canterini, per cui non è credibile che i due massimi dirigenti non siano stati informati.

Ma l'evidenza oggettiva dei fatti, anche ammesso che i due fossero giunti all'interno della scuola dopo la cessazione delle violenze, era tale da ingenerare in chiunque la certezza che vi fosse stato un gravissimo ed ingiustificato abuso della forza: l'elevato numero dei feriti anche gravi, le urla strazianti che in ogni caso si sentivano chiaramente all'esterno fin dall'inizio dell'operazione, le condizioni della scuola all'interno caratterizzate da sangue

fresco su muri e sui caloriferi e per terra, porte divelte, arredi fracassati, vetri infranti davano vita ad una scena di violenza talmente evidente e generalizzata da non poter essere seriamente misconosciuta.

Ed infatti l'ultima versione della strategia difensiva di Luperi è stata di affermare che effettivamente egli si rese conto che le cose non potevano essere andate regolarmente e che egli manifestava dubbi per l'elevato numero di feriti; e così, per tranquillizzarlo e dissolvere ogni possibile interrogativo, qualcuno lo avrebbe ingannato sia con l'episodio dell'aggressione a Nucera, sia con quello del ritrovamento delle molotov. La tesi, se da un lato è necessariamente coerente con l'evidenza oggettiva di cui si è detto, dall'altro è manifestamente incredibile quanto all'epilogo, contrastando in primo luogo con le falsità da lui stesso sostenute, e poi con le emergenze istruttorie ampiamente viste in precedenza, la pretesa di Luperi di passare quale vittima di inganno altrui.

Alla concreta possibilità di rendersi pienamente conto di quanto era successo all'interno della scuola si ricollega la vicenda delle bottiglie molotov, come sopra già ricostruita, che nell'evidenziare la consapevole partecipazione dei due imputati alla predisposizione della falsa accusa di detenzione delle stesse da parte di tutti gli arrestati, fornisce la conferma più esauriente del ruolo attivo svolto da Luperi e Gratteri. Costoro, preso atto del fallimentare esito della perquisizione, si sono attivamente adoperati per nascondere la vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predisporre una serie di false rappresentazioni della realtà a costo di arrestare e accusare ingiustamente i presenti nella scuola.

Risulta provato il presupposto della condotta addebitata al capo A), consistente:  
nell'aver constatato:

- l'effettiva impossibilità di attribuire a tutte ed a ciascuna delle persone occupanti l'edificio i singoli reperti posti in sequestro durante l'operazione, anche per le modalità stesse con le quali la perquisizione era stata condotta;
- l'impossibilità di attribuire agli occupanti dell'edificio il possesso delle due bottiglie Molotov, provenienti da luogo diverso da quello ove ne verrà attestato il rinvenimento, consegnate in loro presenza mentre si trovavano unitamente ad altri funzionari nel cortile antistante l'edificio;
- infine la palese mancanza dei presupposti per operare un arresto in flagranza di tutti gli occupanti dell'istituto, non essendo, fra l'altro, soggettivamente riferibili i reati ipotizzati di resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, tentato omicidio ed associazione per delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio.

Ed infatti, sono concordi le dichiarazioni delle parti lese secondo le quali gli operatori

presero gli zaini e le cose di pertinenza degli occupanti e li am mucchiarono tutti insieme indistintamente senza accertare le singole appartenenze (per tutti si vedano le dichiarazioni di Bruschi Valeria "*Mi chiesero i documenti e poi raccolsero i nostri zaini e le borse, dopo averli svuotati ed averne rovesciato il contenuto in un mucchio a terra*", Madrazo Francisco Javier Sanz "*ho visto alcuni poliziotti in borghese con il casco ed una pettorina con la scritta Polizia; hanno preso gli zaini e rovesciato a terra il contenuto*", Martinez Ferrer Ana "*entrarono alcune persone in giacca, con una fascia tricolore. Quindi iniziarono a prendere gli zaini e a svuotarli al centro della sala, lontano da noi*", Villamor Herrero Dolores "*I poliziotti al centro della sala ordinarono a tutti di consegnare gli zaini. I poliziotti svuotarono poi tutti gli zaini in un mucchio*") Con questa modalità di perquisizione, ben visibile a Luperi e Gratteri entrati prima ancora che i funzionari iniziassero tale inconcludente attività, era chiaro ai due massimi vertici della Polizia (anche a Luperi che era stato ufficiale di P.G. e conservava l'*animus* del poliziotto, come rivendicato nelle dichiarazioni spontanee) che nessuna cosa sequestrata poteva fondatamente essere attribuita alla detenzione di alcuno degli arrestati. La circostanza del resto è risultata immediatamente chiara anche al Dott. Filocamo della squadra mobile della Questura di Parma (deposizione all'udienza del 15/11/2007).

Così come, evidentemente, a nessuno poteva essere attribuita la detenzione delle bottiglie molotov, della cui provenienza dall'esterno i due erano ben consapevoli. Con la conseguenza che altrettanto indubitabilmente i due erano consapevoli che in tale situazione non poteva essere eseguito alcun arresto, per l'impossibilità di attribuire ad alcuno, secondo i principi della personalità della responsabilità penale, i fatti delittuosi ipotizzati (e la recente esperienza della scuola Paul Klee, che avrebbe dovuto essere illuminante anche in caso di eventuali dubbi, non ha sortito alcun effetto, con ciò evidenziandosi ulteriormente il dolo della condotta).

Sulla base di tali presupposti noti agli imputati, le loro condotte hanno costituito certamente concorso morale nella redazione degli atti falsi, avendo istigato, suggerito e rafforzato l'intento delittuoso dei sottoscrittori dei verbali. La condotta di Luperi, che ha gestito in prima persona le bottiglie incendiarie, ha partecipato all'accordo sulla loro utilizzazione, si è compiaciuto con terzi del ritrovamento, ed ha assistito senza nulla obiettare alla loro esposizione fra gli oggetti la cui detenzione era riferita agli arrestati ha costituito concreto e determinante (stante l'autorevolezza della fonte) impulso alla falsa attribuzione delle molotov a tutti gli arrestati e, conseguentemente, approvazione delle affermazioni false, pacificamente riferitegli ma non certo per ingannarlo, delle violente resistenze incontrate all'interno della scuola e dell'uso di armi improprie da parte dei

soggetti che ivi si trovavano (circostanze che, per constatazione diretta fin dall'ingresso immediato nella scuola, Luperi sapeva essere false).

La condotta di Gratteri, che con Luperi ha gestito l'operazione dall'inizio alla fine, è stata altrettanto determinante. Basta ricordare l'esortazione a Canterini di inserire nella relazione, in tutta fretta richiesta per il Questore, la falsa circostanza della violenta resistenza all'interno della scuola, la richiesta di visionare la relazione per confrontarne il contenuto con gli altri atti, la sollecitazione a produrre più certificati medici sulle presunte lesioni subite dai poliziotti. per aver la conferma lampante della ingerenza diretta di Gratteri anche nella redazione della comunicazione di notizia di reato e dei verbali di perquisizione e di arresto.

Oltre all'aggravante della natura di atto fidefacente, sussiste anche la contestata aggravante del nesso teleologico, essendo indubbio, per la logica che sorregge le condotte sopra viste, che la partecipazione al falso era finalizzata alla calunnia e all'arresto illegale in danno degli arrestati, allo scopo evidente di garantire l'impunità agli autori delle gravissime lesioni procurate agli arrestati stessi.

## **CANTERINI**

La responsabilità per la falsa attestazione contenuta nella relazione al Questore circa la resistenza incontrata all'interno della scuola emerge dal fatto che il contenuto di tale attestazione è stato sollecitato da Gratteri, mentre Canterini non aveva avuto alcuna percezione diretta e personale di tali presunte resistenze, come ha ammesso nel suo esame, ove ha ricollegato la sua affermata scienza diretta del fatto ad una mera deduzione logica cui egli era pervenuto vedendo gli oggetti sequestrati e sentendo i suoi uomini. Ma la conoscenza diretta della reale situazione avuta entrando nella scuola, e la recriminazione di Fournier circa la condotta violenta dei suoi uomini escludono anche che Canterini potesse aver elaborato tale deduzione logica di fronte alla ineludibile evidenza del contrario.

## **I SOTTOSCRITTORI DEI VERBALI**

**CALDAROZZI Gilberto**, primo dirigente, vice direttore del Servizio Centrale Operativo (e quindi vice di Gratteri), ha sottoscritto il verbale di arresto. Come già osservato in precedenza anche tale verbale contiene l'esposizione di fatti che vengono riferiti come percepiti direttamente dai firmatari, fatti in base ai quali venne adottata la decisione di procedere all'arresto. Le attestazioni ivi contenute ben possono essere oggetto di falso ideologico. In particolare nel verbale di arresto si riferisce il ritrovamento delle bottiglie molotov "*al piano terra in prossimità dell'entrata*". Caldarozzi, ammesso che avesse potuto farlo, non ha distinto il titolo in base al quale ha sottoscritto il verbale di arresto, e quindi si

è assunto volontariamente e consapevolmente la paternità anche di tale affermazione palesemente falsa, senza saper indicare da quale fonte avrebbe attinto tale conoscenza. *“Pur essendo tra i firmatari del verbale di arresto in cui si menziona il luogo di rinvenimento delle molotov, non ho appreso e non so riferire chi e come abbia, nella formazione di tale atto riferito le circostanze specifiche contenute nel medesimo verbale sulle bottiglie molotov; prendo atto che nessuno dei funzionari interrogati è in grado di specificarlo, ma purtroppo io non ne sono a conoscenza”* (int. dr. Caldarozzi 30/7/2002). È sufficiente richiamare le considerazioni già svolte sul ruolo di Caldarozzi nella vicenda delle bottiglie molotov e sulla inverosimile tesi di aver ricevuto il sacchetto con le bottiglie senza nulla chiedere sulla provenienza per dedurre che Caldarozzi, non solo ha sottoscritto il verbale “al buio” (con ciò commettendo in ogni caso il delitto di falso) ma anche che egli fosse consapevole della falsità di tale attestazione.

Caldarozzi, dopo aver organizzato i “pattuglioni”, cui nel pomeriggio del sabato 21 luglio era stato affidato il compito di controllo del territorio e di intercettazione dei facinorosi, ha partecipato alle riunioni in cui viene decisa prima ed organizzata poi l’operazione di perquisizione. La sua versione difensiva, anch’essa basata sulla dicotomia di fasi e sull’assunto di essere giunto sul teatro delle operazioni dopo che si era esaurita la fase dell’intervento ad opera del personale appartenente al VII Nucleo, è stata smentita dalla consulenza delle parti civili, che ne colloca l’ingresso all’interno dell’edificio Diaz-Pertini in un lasso di tempo prossimo a quello del superiore gerarchico Gratteri e dunque in un momento in cui le “colluttazioni unilaterali” erano ancora in corso. Quindi Caldarozzi è consapevole anche della falsità del riferimento alla necessità di vincere la resistenza dei presenti, contenuto nel verbale di arresto.

Sussiste pienamente, pertanto, la contestata fattispecie di falso ideologico aggravata sia dalla natura fidefacente delle attestazioni in fatto contenute nel verbale di arresto, sia dal nesso teleologico, come argomentato in precedenza.

**MORTOLA Spartaco**, dirigente della DIGOS di Genova, ha sottoscritto la comunicazione di notizia di reato insieme con Dominici ed il verbale di arresto.

Egli ha partecipato attivamente a tutte le fasi dell’operazione dall’arrivo (essendo lo *scout* della prima colonna) fino alla redazione degli atti.

Consegue che ha avuto modo di veder tutto quel che accadeva, a cominciare dalle violenze gratuite poste in essere già nella via Battisti e dal pestaggio di Mark Covell (e Mortola viene ripreso insieme con Di Sarro dai filmati alle ore 00.19 proprio in prossimità de luogo di tale pestaggio).

Mortola ha avuto perfettamente modo di vedere come il corpo esanime fosse riverso al di

fuori del cortile e come nulla potesse avere a che fare con le attività poi riferite nel verbale di arresto, ove è indicato come uno dei soggetti che erano all'interno della scuola Pertini. Negli interrogatori del 23 e 30 luglio 2002 l'imputato ammette che nessuno sapeva dove fossero state trovate le bottiglie molotov, e malgrado ciò conferma di aver sottoscritto il verbale di arresto e la comunicazione di notizia di reato che ne attestano il ritrovamento in luogo visibile e accessibile a tutti all'interno della scuola (piano terra o primo piano). A sostegno della falsa tesi circa le resistenze incontrate, Mortola ha riferito, non nella comunicazione di notizia di reato, né durante le prime s.i.t., ma solo dopo acquisita la qualità di indagato, di aver assistito alla caduta di un maglio spaccapietre. La tardività del ricordo di un fatto così eclatante, ed il mancato sequestro del maglio spaccapietre che avrebbe dovuto trovarsi a terra nel cortile (tutti gli oggetti sequestrati sono stati indicati come ritrovati all'interno della scuola), sono illuminanti circa le falsità studiate per giustificare gli arresti.

Giova ancora ricordare la vicenda che coinvolge Szabo Jonas, arrestato con l'accusa addirittura di essere l'eminenza grigia del blocco nero sulla base di elementi inesistenti, tanto da essere rilevati come tali anche dall'imputato Mortola nel corso dei suoi interrogatori. Di tali fatti Mortola viene a conoscenza sul teatro delle operazioni ed in una fase in cui appare incredibile che egli non si sia informato sulle circostanze relative al ritrovamento, e cioè che lo zaino del sig. Szabo si trovava presso la Pascoli, che lo scritto incriminato era in realtà una tesi di laurea sul reverendo Jackson, che Szabo era stato fermato non all'interno dell'edificio scolastico Pertini ma sulla strada.

Infine sulla falsità sostenute da Mortola in ordine al ritrovamento delle bottiglie molotov si è già detto.

Anche per questo imputato si è raggiunta la piena prova della responsabilità per il contestato reato di falso ideologico aggravato dalla natura fidefacente degli atti e dal nesso teleologico.

### **DOMINICI Nando**

Anche per tale imputato è raggiunta la prova che si è trovato sul posto a mezzanotte, l'ora dell'irruzione, ed ha dunque assistito a ciò che stava accadendo, tra cui i primi pestaggi ai danni di Francesco Frieri e Mark Covell. È entrato nell'edificio, salendo ai piani superiori, rendendosi conto immediatamente dello stato e del numero dei feriti. Con ogni probabilità Dominici ha assistito anche ad atti di cd. perquisizione all'interno dell'edificio ("*ho notato dei poliziotti in borghese che rovistavano tra le cose presenti nella scuola*" interr. del 14/10/2002).

Egli ha sottoscritto il verbale di arresto "sulla fiducia" riposta nell'operato degli altri

funzionari sottoscrittori in ipotesi autori delle attività ivi documentate, invocando il proprio contributo (la cui estraneità all'atto non poteva sfuggirgli) rappresentato dallo svolgimento di attività di identificazione degli arrestati, feriti e trasportati presso gli ospedali cittadini.

Peraltro nel suo interrogatorio del 14/10/2002 Dominici ha confermato quanto a suo tempo aveva riferito all'ispettore ministeriale Micalizio, e cioè che alla vista del gran numero di feriti istintivamente si era rivolto al Canterini chiedendogli conto di quello che appariva come grave e sproporzionato uso della forza, ricevendo dallo stesso versione del tutto opposta a quanto attestato negli atti, cioè che i suoi uomini erano entrati e "avevano colpito alla cieca".

Valgono, al proposito le considerazioni sopra già svolte circa la falsità sia per la consapevole mancanza di fonte diretta di conoscenza di quanto attestato, sia per concreta conoscenza della contrarietà al vero delle circostanze affermate.

Per i motivi sopra esposti sussistono anche le due aggravanti contestate.

### **FERRI Filippo**

L'imputato, dirigente della squadra Mobile della Spezia, ha sottoscritto sia il verbale di perquisizione e sequestro, sia il verbale di arresto, che ha collaborato a redigere a Bolzaneto insieme con Ciccimarra e Di Bernardini.

Egli ha preso parte a tutte le fasi della vicenda in esame, dall'aggressione subita dalla pattuglia in Via Cesare Battisti fino all'epilogo rappresentato dal confezionamento dei verbali di P.G..

Nel verbale di s.i.t. rese il 01/08/2001, confermate integralmente nel successivo interrogatorio del 18/12/2001, Ferri, dopo aver anch'egli sostenuto la tesi di essere entrato quando le ferite erano già state inferte, ha ammesso di non essere in grado di riferire se le bottiglie molotov e le armi improprie fossero nella disponibilità di uno o più degli arrestati. Tuttavia egli si è assunto la paternità della decisione di procedere all'arresto di tutti quanti sulla base della formulazione di accusa associativa, ipotesi di reato che gli "*sembrava maggiormente sostenibile per procede all'arresto in flagranza.*" L'ammissione tradisce platealmente lo stravolgimento logico che ha connotato la condotta dei funzionari: il fine (procedere in ogni caso agli arresti) ha giustificato il mezzo (contestazione di falsa accusa di delitto associativo).

Dall'esame dell'interrogatorio reso il 18/12/2001 emerge che Ferri è giunto sulla località fra i primi insieme con Mortola, immediatamente al seguito del Reparto Mobile, per cui è stato in grado di apprezzare le violenze gratuite commesse per strada ai danni di Covell e Frieri. Entrato nella scuola dopo il Reparto Mobile (ma, si ricordi nello spazio temporale dei già rilevati 70 secondi), Ferri ha visto le persone vistosamente ferite radunate al piano terra e

zaini ammassati. Poi è salito ai piani superiori ed ha constatato la presenza di persone gravemente ferite anche là.

Nel successivo interrogatorio del 20/09/2002 Ferri, pur incaricato di eseguire la perquisizione, ha ammesso di non avervi provveduto, in quanto occupato a soccorrere i feriti, ed ha confermato il suo contributo giuridico alla formulazione dell'ipotesi di reato associativo.

Durante la redazione del verbale di arresto Ferri è stato in contatto con la Questura dove i suoi sottoposti DI NOVI, CERCHI e MAZZONI collaboravano alla stesura del presupposto atto di perquisizione e sequestro, per cui risponde a logica e a comune massima di esperienza che abbia partecipato coordinandola anche alla elaborazione del contenuto del verbale di perquisizione.

Consegua la piena prova che Ferri era perfettamente consapevole che la realtà dei fatti era del tutto diversa da quella rappresentata nei verbali da lui predisposti e sottoscritti: all'interno della scuola non vi era alcuna bottiglia molotov, il numero e la gravità dei feriti escludeva la possibilità di ipotizzare una collettiva attività di resistenza violenta da parte degli stessi, l'ammasso degli zaini e delle armi improprie impediva la attribuibilità delle stesse ai singoli arrestati. L'attribuzione delle opposte condotte (resistenza, getto degli zaini, uso delle armi improprie, detenzione delle bottiglie molotov), rappresenta il contenuto consapevolmente falso dell'atto, dolosamente finalizzato a giustificare gli arresti, a calunniare gli arrestati e a coprire le violenze compiute da colleghi e sottoposti.

Anche per Ferri, quindi, sussiste piena prova del contestato reato di falso ideologico pluriaggravato.

**CICCIMARRA Fabio**, commissario capo presso la Squadra Mobile di Napoli, ha sottoscritto il verbale di arresto.

Secondo le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 13/10/2001 egli

- ha partecipato alla riunione in Questura ove si è decisa e organizzata la perquisizione alla scuola Diaz;
- è arrivato in loco con Mortola prima ancora della chiusura del cancello da parte degli occupanti la scuola, quindi nella fase in cui venivano picchiati Covell e Frieri;
- entrato nel cortile dopo lo sfondamento del cancello, con i suoi uomini ha tentato di forzare il portone di ingresso laterale sinistro e, dopo che il reparto mobile riuscì in tale intento, è entrato nella scuola Pertini;
- dopo aver visto persone ferite scendere la scale accompagnate da colleghi, salito al primo piano vedeva un poliziotto che picchiava inutilmente un ragazzo inerme e lo invitava a fermarsi;

- non ha assistito ad atti di violenza da parte dei presenti nella scuola, ne alcuno dei colleghi gliene ha riferiti;
- si è basato sulla relazione di Canterini per elaborare il contenuto dell'atto;
- la decisione di procedere all'arresto è stata assunta collegialmente da tutti i firmatari del relativo verbale.

Da quanto ammesso dallo stesso imputato emerge chiara la sua responsabilità per le false attestazioni contenute nel verbale di arresto: egli non ha assistito alla resistenza e alle colluttazioni che sarebbero state ingaggiate dai giovani all'interno della scuola e nessuno gliene ha riferito; anzi ha assistito direttamente ad atti di violenza gratuita commessi da un collega proprio al piano da dove provenivano altri feriti; la relazione di Canterini (come si è visto anch'essa falsa) non avrebbe legittimato la attestazione "sulla fiducia", comunque non giustificata dalla conoscenza diretta della divergente realtà (la circostanza conferma, viceversa, il coordinamento operato da Gratteri fra il contenuto dei vari atti stilati nell'occasione). Egli, entrato tra i primi nella scuola e rimasto fino alla fine delle operazioni, aveva constatato che nessuna bottiglia incendiaria era nell'atrio o in altro posto ben visibile all'interno della scuola, per cui non poteva comparire fra gli oggetti sequestrati come da relativo verbale di perquisizione al quale il verbale di arresto fa esplicito rinvio formale; egli non ha visto gli occupanti gettare gli zaini per disfarsene e rendere impossibile la perquisizione, nessuno gliene ha riferito e la circostanza non è contenuta nella relazione redatta da Canterini, che non può quindi essere stata fonte ispiratrice al riguardo.

**DI SARRO Carlo**, funzionario della DIGOS di Genova alle dipendenze di Mortola, ha sottoscritto il verbale di arresto. Ha sempre sostenuto di essere rimasto all'esterno della scuola tranne che per due brevissimi ingressi, di aver visto, su segnalazione di Mortola, gli oggetti sequestrati fra i quali non vi erano le molotov, di cui apprese solo un volta tornato in Questura, e di aver sottoscritto il verbale di arresto la mattina della domenica 22 luglio, malgrado non sappia dire come si giunse a tale decisione; riferisce di aver letto il verbale prima di sottoscriverlo e di avere avuto perplessità sulla contestazione del reato associativo, ma di aver ricevuto rassicurazioni da Ferri sulla correttezza della valutazione giuridica alla luce dei reperti trovati, e fatta salva la eventuale diversa qualificazione giuridica da parte dell'autorità giudiziaria: al che Di Sarro si risolse a firmare.

Egli, inoltre, è stato tra i primi a giungere sul posto in quanto *scout* della seconda colonna giunta da sud, e se non ha assistito al pestaggio di Covell, certamente ne ha visto il corpo a terra insieme con Mortola, come da video che lo ritrae (min. 00.19 secondo la consulenza delle parti civili).

Trattasi di tipica ipotesi di sottoscrizione dell'atto "sulla fiducia" per non aver avuto alcuna cognizione personale sulle circostanze attestate nel verbale di arresto (e a quello di perquisizione richiamato *per relationem*) relative alla violenta resistenza, alla perquisizione ed al ritrovamento dei reperti, nonché sulla loro riferibilità ad alcuni o a tutti gli arrestati.

Anche per Di Sarro sussiste in pieno la contestata ipotesi di falso ideologico pluriaggravato, in particolare essendo a lui ben chiara, per averne avuto inizialmente dubbi, la strumentalità delle false accuse rispetto agli arresti.

**MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide e CERCHI Renzo**, le cui posizioni possono essere esaminate contestualmente, hanno sottoscritto sia il verbale di perquisizione e sequestro, sia il verbale di arresto; Mazzoni ha in parte redatto materialmente il verbale di perquisizione e sequestro.

Tutti e tre sostengono di essere sostanzialmente rimasti estranei all'attività di materiale compimento della perquisizione che sarebbe stata da loro interrotta quasi subito per dedicarsi, i primi due, alla identificazione dei feriti presso gli ospedali, ed il terzo a trovare le ambulanze.

Cerchi e Di Novi avrebbero sottoscritto l'atto nella convinzione che la loro firma fosse dovuta per l'attività svolta, mentre Mazzoni si sarebbe limitato a formare l'elenco degli oggetti sequestrati (senza peraltro saper indicare – neppure per le bottiglie molotov – le fonti di conoscenza da cui avrebbe attinto le notizie riferite), per poi lasciare l'atto "aperto" ed in bozza sul computer, atto che altri avrebbero completato e lui infine sottoscritto dopo la stampa. Va ricordata, infine, l'ammissione del Di Novi di essere entrato nella Diaz-Pertini unitamente agli operatori incaricati della "messa in sicurezza" del sito.

Anche in tale ipotesi siamo di fronte ad una consapevole falsità per mancato svolgimento delle attività che vengono attestate come compiute dai sottoscrittori, non scriminata dalla redazione successiva di diverso atto (il verbale di identificazione degli arrestati), né dalla "fiducia" riposta nei compilatori seguenti del verbale (a parte la carenza di indicazione circa tale sdoppiamento di responsabilità nella redazione dell'atto).

Piena prova, quindi, anche per questi tre imputati, della responsabilità per il falso pluriaggravato loro contestato.

**DI BERNARDINI Massimiliano**, vice questore alla Squadra Mobile di Roma, ha sottoscritto sia il verbale di perquisizione e sequestro, sia il verbale di arresto.

Come risulta dal suo interrogatorio del 17/12/2001 egli è entrato nella scuola Pertini e si è soffermato nel vano palestra, ove avrebbero dovuto trovarsi in bella vista le bottiglie molotov, ed ha visto gli zaini e altro materiale ammassati indistintamente a terra. Ha avuto solo la "sensazione" di uno scontro violento, ma nessuno gli ha riferito di episodi

particolari. In tale situazione le stesse ammissioni dell'imputato, unite alle considerazioni in precedenza svolte circa l'episodio della gestione delle bottiglie molotov, fondano la sua responsabilità per la falsità in ordine alle circostanze attestata nei verbali, incompatibili con quelle effettivamente conosciute come sopra riferite, o della cui conoscenza l'imputato non ha saputo indicare la fonte. Anche per tale imputato sussiste la evidente strumentalità del falso rispetto agli arresti di tutti i presenti nella scuola (o tali ritenuti), per cui è configurabile la responsabilità per il falso ideologico pluriaggravato come contestato.

A tutti i sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro è addebitabile anche la falsità relativa alla affermazione *“gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia”*, circostanza non vera ma che non ha impedito, né ha comportato dubbi al riguardo, la sottoscrizione del verbale.

**NUCERA MASSIMO** e **PANZIERI MAURIZIO** hanno sottoscritto le rispettive annotazioni sull'episodio dell'accoltellamento nonché il verbale di perquisizione e sequestro e quello di arresto. Sulla falsità dell'episodio dell'aggressione a mano armata di Nucera basta richiamare quanto ampiamente più sopra argomentato. Le due false annotazioni sono state allegate alla comunicazione di notizia di reato ed il loro contenuto è stato trasfuso nel verbale di arresto, sottoscritto dagli imputati, al fine di rafforzare l'accusa di resistenza e detenzione di armi a carico di tutti gli arrestati, per cui non esistono margini di dubbio sulla responsabilità dei due imputati per il delitto di falso ideologico pluriaggravato loro contestato. L'assunto difensivo secondo il quale i due non avrebbero voluto firmare i verbali, e a ciò sarebbero stati indotti dalle pressioni ricevute dai superiori gerarchici presenti, che li avrebbero anche a lungo trattenuti in Questura, non è riscontrato da alcun elemento neppure indiziario, per cui non vi è spazio per ipotizzare un vizio del consenso per violenza tale da escludere la responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo.

**GAVA Salvatore**, funzionario in servizio presso la Questura di Nuoro, con riferimento alla sua sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro è imputato di falso per non aver minimamente partecipato all'attività di P.G., non essendo neppure entrato nella scuola Diaz-Pertini.

La sua posizione trova completo inquadramento giuridico nella sentenza della Corte di Cassazione già citata che ne ha confermato la correttezza dell'imputazione coatta. Secondo la Corte Suprema vi sono solo due alternative possibili: o Gava è stato ingannato in qualche modo da terzi nell'apporre la sua sottoscrizione (ed allora è esente da responsabilità essendo in tal caso il falso solo colposo), o, se ha firmato consapevolmente, non può essere esente da responsabilità per il solo fatto di aver successivamente partecipato ad altro atto, l'identificazione degli arrestati, che ben doveva sapere essere

attività del tutto estranea a quella tipica della perquisizione.

Il Tribunale, esclusa correttamente l'ipotesi della sottoscrizione per errore, ha assolto Gava sul presupposto che la sua convinzione di dover firmare per aver proceduto alla identificazione degli arrestati giustificasse la condotta escludendo il dolo. Sorprendentemente il Tribunale disattende scientemente il principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione senza fornire alcuna spiegazione di tale scelta.

Al contrario questa Corte condivide appieno il principio sancito dalla Cassazione secondo il quale il P.U. è legittimato a sottoscrivere l'atto pubblico solo in quanto autore delle attività ivi descritte o spettatore diretto degli avvenimenti che riferisce, e che il compimento di altre attività (come la successiva identificazione degli arrestati) ben può e deve formare oggetto di un altro atto, ma non può confluire anonimamente in quello precedente (nel caso in esame la perquisizione). Vale, in ogni caso, il rilievo già evidenziato che nel verbale di perquisizione e sequestro manca ogni specifico riferimento sulla limitata e diversa attività asseritamente compiuta da Gava, per cui la sottoscrizione incondizionata comporta assunzione di responsabilità del Gava per tutti gli aspetti significanti del verbale, in primo luogo la sua partecipazione all'attività di perquisizione.

Anche per Gava, quindi, sussiste la responsabilità per il contestato falso ideologico pluriaggravato.

### **LA CALUNNIA E L'ARRESTO ILLEGALE**

L'accertamento delle responsabilità per i falsi come sopra argomentato conduce al riconoscimento, tranne che per Burgio e Troiani, come già visto, della responsabilità per la contestata calunnia ascritta a Luperi, Gratteri e agli altri sottoscrittori degli atti ai capi B), D), G), L), N), 2) Proc. 5045/05 Trib..

È già stata argomentata la stretta correlazione fra l'indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all'arresto di tutti i presenti nella scuola, con la necessaria formulazione di accuse che, in quanto basate su tali false circostanze, integrano chiaramente l'ipotesi delittuosa della calunnia.

Il concorso morale accertato in capo a Luperi e Gratteri nella redazione dei falsi verbali comporta la loro responsabilità allo stesso titolo anche per la calunnia, essendo anche loro partecipi della specifica finalità cui erano preordinate le false attestazioni. Constatato l'esito disastroso della irruzione, l'inesistenza dei c.d. black bloc e l'assenza di armi, la necessità procedere agli arresti e di giustificare le numerose e gravi lesioni inferte ha indotto i due massimi dirigenti che conducevano le operazioni a coordinare l'attività di confezionamento di un complesso di false accuse che fosse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze. Sono sorte, così, le false accuse di violenta resistenza, di

utilizzo di armi improprie, tra le quali strumenti di lavoro che erano presenti in loco per la pacifica esistenza di un cantiere edile, e le barre metalliche estratte dagli zaini, la falsa detenzione delle bottiglie molotov, la falsa aggressione all'arma bianca ai danni di Nucera. Come si è visto analizzando la condotta di Luperi e Gratteri essi erano pienamente consapevoli che la loro condotta costituiva approvazione ed esortazione alla formulazione delle false accuse per giustificare gli arresti, Luperi perché esperto analista di terrorismo e criminalità organizzata, lungi dall'essere stato vittima di inganni altrui, ritenendosi soddisfatto delle spiegazioni a suo dire ricevute a fronte delle sue evidenti perplessità sull'accaduto e partecipando alla gestione delle bottiglie molotov; Gratteri perché, oltre a partecipare alla gestione delle molotov, ha anche concorso attivamente alla concertazione del contenuto degli atti da presentare all'autorità giudiziaria.

Nessun dubbio, ovviamente, sussiste sulla responsabilità per la calunnia in capo ai sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro, del verbale di arresto, nonché della comunicazione di notizia di reato, atti della cui consapevole falsità si è ampiamente detto, e che per loro natura sono istituzionalmente destinati all'autorità giudiziaria. Ma ad analogo conclusione deve pervenirsi anche relativamente all'annotazione di servizio redatta da Canterini ed indirizzata al Questore, a nulla rilevando che l'autore non avesse ipotizzato che tale suo atto sarebbe stato allegato alla CNR trasmessa all'A.G., posto che il Questore aveva certamente l'obbligo di riferire a quella autorità dei reati di cui veniva a conoscenza tramite la relazione di Canterini.

Ricorrono anche le due aggravanti contestate, quella di cui al 2° comma dell'art.368 c.p. in conseguenza dell'entità della pena edittale massima prevista per il reato oggetto di calunnia di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) superiore ad anni 10, e quella del nesso teleologico che lega la calunnia alla commissione dell'arresto illegale.

Le condotte come sopra descritte corrispondono alla contestazione in fatto di cui ai capi E) e 3) Proc. 5045/05 Trib a carico di Luperi, Gratteri, Caldarozzi, Ciccimarra, Ferri, Mazzoni, Cerchi, Di Novi, Di Sarro, Mortola, Dominici e Di Bernardini.

È evidente, infatti, che lo scopo primario conseguito, quello di procedere all'arresto di tutti i soggetti presenti nella scuola e all'esterno nelle immediate vicinanze, è stato attuato nella assenza dei presupposti legali legittimanti l'atto. Si deve escludere alcun margine di possibile errore di valutazione giuridica a fronte della creazione di false prove a carico, e della oggettiva e indiscutibile impossibilità di attribuire indistintamente a tutti gli arrestati la responsabilità per i reati ipotizzati in mancanza oggettiva, risultante *per tabulas* dagli stessi atti, di elementi individualizzanti, ed essendo macroscopicamente pretestuosa la riferibilità a tutti delle bombe molotov solo perché site in luogo "accessibile e visibile a tutti".

Ritiene, peraltro, la Corte, conformemente alle richieste finali del P.M. in primo grado, che la fattispecie debba essere inquadrata nell'ipotesi dell'arresto illegale di cui all'art. 606 c.p. piuttosto che in quella contestata dell'art 323 c.p., alla luce della giurisprudenza (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 6773 del 19/12/2005 Ud) che, nell'enucleare le differenze fra sequestro di persona con abuso della qualità di pubblico ufficiale e arresto illegale, individua la seconda fattispecie allorché la condotta criminosa consiste proprio nell'abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto; stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto. Nel caso di specie gli imputati hanno proceduto all'arresto in assenza del presupposto della flagranza di alcun reato, e ciò integra la fattispecie di cui all'art. 606 c.p..

### **I REATI RELATIVI ALL'INGRESSO NELLA SCUOLA PASCOLI**

Tra i fatti oggetto di processo vi sono anche le vicende connesse all'irruzione compiuta dalla Polizia nella scuola Pascoli, fronteggiante la scuola Pertini, cristallizzate nei residui capi di imputazione S), T), U) e V) a carico di Gava Salvatore.

La tesi della difesa dell'imputato Gava, fatta propria dal Tribunale, è incentrata sull'assunto che l'ingresso in tale scuola sia avvenuto per errore, che all'interno nessuna attività di P.G. e tanto meno illecita sia stata compiuta, essendo Gava e i suoi uomini entrati dopo altri reparti e usciti dopo pochi minuti, e che Gava non era comunque al comando di tutti gli uomini entrati in tale scuola ma solo dei suoi colleghi di Nuoro.

Premesso che tale errore in realtà non ci fu, come si argomenterà in seguito, deve rilevarsi che in ogni caso le condotte devono essere valutate per quello che effettivamente è accaduto, essendo la responsabilità di eventuali reati commessi all'interno della scuola indipendente dall'esistenza di errore nella decisione assunta dalla Polizia di compiere irruzione anche in tale edificio.

Il presunto errore è stato giustificato dal Tribunale con il fatto che la targa esterna a tale scuola riporta la scritta "Scuola Diaz", circostanza che avrebbe indotto Gava e gli altri operatori a ritenere che fosse proprio la scuola destinataria della perquisizione. Ma a parte il fatto che di tale targa si sono accorti solo successivamente i Carabinieri fotografandola e che nessuno degli operatori di Polizia vi ha fatto menzione a sostegno del presunto errore, deve rilevarsi che secondo la maggior parte del personale intervenuto (e le stesse ammissioni di Gava) l'ingresso nella scuola avvenne dai portoni laterale e retrostante, ove non c'era nessuna targa ingannatrice.

L'argomentazione del Tribunale non regge la verifica di compatibilità con altri gravi e concordanti indizi di segno opposto.

Secondo la ricostruzione cronologica svolta dal consulente delle parti civili, in base

all'audio della cassetta registrata da Trotta in cui si odono i comandi di mettersi a terra e contro il muro, e alla interruzione delle trasmissioni in diretta di radio GAP, l'ingresso nella Scuola Pascoli è avvenuto alle 00.04.42, quindi 5 minuti dopo l'ingresso nel cortile della Pertini. In quel momento, come si evince chiaramente anche dalla visione dei filmati, una gran massa di operatori di Polizia stava entrando nella Diaz Pertini, per cui era evidente a chiunque quale fosse l'edificio di interesse primario per la Polizia; in ogni caso era chiaro a Gava che stava entrando in un edificio diverso e quindi immediato doveva sorgergli il dubbio che si trattasse di un'altra scuola.

Il teste Gonan Giuseppe (udienza 10/1/07), che ha assunto la direzione della Digos di Genova dall'11 settembre 2001 ed ha ricevuto l'incarico di accertare l'identità dei poliziotti intervenuti nell'operazione Diaz, ha riferito *“Gli operatori Pantanella, Padovani, Garbati e Vannozzi mi dissero di aver fatto ingresso nella Pascoli dopo aver visto che da una finestra del terzo piano della scuola vi era un giovane che riprendeva l'intervento In particolare ricordo che l'Ass. Pantanella disse di essere entrato per identificare chi faceva le riprese, e che, non avendolo trovato, avevano sequestrato quattro videocassette Subito dopo fu disposta l'immediata uscita dalla Pascoli. Un altro collaboratore riferì di essersi sbagliato ad entrare.”*

L'imputato Mortola nell'interrogatorio del 27/10/2001 ha confermato che accanto alla tesi dell'ingresso nella Pascoli per errore alcuni sostenevano la diversa tesi fondata sulla necessità di mettere in sicurezza anche tale edificio.

Il teste Colacicco Alessandro, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Napoli, nella deposizione all'udienza del 15/06/06 ha riferito che, incaricato della cinturazione di un edificio scolastico, giunto in Via Battisti ebbe incarico dal suo dirigente di effettuare la cinturazione della scuola Pascoli, e che poco dopo *“personale che era in borghese che era all'interno della scuola ... ci chiamarono dalla scuola e mi ricordo che dissero al mio capo equipaggio che bisognava controllare delle persone mentre loro avrebbero proceduto alla perquisizione”*.

L'assistente Mele Salvatore (facente parte del gruppo della Squadra Mobile di Nuoro al comando di Gava) all'ud. 31/01/08 ha riferito: *“arrivati lì sul posto, ci venne incontro un collega della Questura di Genova, praticamente venimmo divisi in due gruppi, ci dissero che dovevamo entrare in questa scuola...”*

La permanenza all'interno della Pascoli, come da testimonianze concordi, si è protratta per un periodo di tempo oscillante tra la mezz'ora e i quarantacinque minuti, per cui in questo ampio lasso di tempo Gava e gli altri operatori avevano avuto la possibilità di notare come all'interno dell'edificio fossero presenti numerosi segnali indicativi della presenza di un

*media center. Il teste Bria (ud. 15/03/06) ha dichiarato “c'erano diversi cartelli ed era espressamente scritto che quello era il Centro Media del Genova Social Forum, poi al piano terra c'era l'accoglienza che era indicata da un cartello” e il teste Fletzer (ud. 07/12/05) ha riferito “l'istituto era contrassegnato da varie scritte che parlavano, appunto, di Centro stampa, di Centro Legale, e al nostro piano, in ogni stanza, era ben visibile la scritta “Redazione del Manifesto di Carta, Redazione di Liberazione, redazioni di Radio Gap, composta da una serie di emittenti, fra cui la nostra. All'ingresso c'era un'infinità di cartelli, delle comunicazioni e c'era subito un ufficio accrediti”; della stanza dei legali il teste Nanni (ud. 30.11.05) ha riferito che “sulla porta c'era scritto “Avvocati del Genova Social Forum” o “centro legale del Genova Social Forum”.*

Tutte le predette circostanze concorrono ad escludere che l'ingresso nella Pascoli sia avvenuto per errore; in realtà l'ingresso è avvenuto intenzionalmente per evitare che dalle riprese audio-video che erano in corso da quella scuola rimanessero tracce della irruzione in corso presso la scuola Pertini, e se c'è stato errore questo è consistito nell'entrare nella sede del GSF ove un intervento della Polizia era politicamente controproducente. Non a caso l'occupazione è terminata solo dopo l'intervento della On. Mascia che ha ottenuto lo sgombero.

Un secondo errore di valutazione compiuto dal Tribunale risiede nell'affermazione secondo la quale Gava e i suoi uomini sarebbero entrati per ultimi, quando altri operatori avevano già bloccato i presenti all'interno della scuola.

Lo stesso imputato Gava nell'interrogatorio del 13/02/02 ha riferito che l'ingresso in Pascoli da parte di tutti gli appartenenti alle diverse squadre mobili di Genova, Roma e Nuoro è avvenuto in modo sostanzialmente contestuale “*i primi a entrare siamo stati una ventina*”.

Inoltre quattro componenti della Squadra Mobile di Nuoro, Mele Salvatore, Gallistu Tonino, Bellu Massimiliano e Mannu Antonio all'udienza del 31/01/08 hanno riferito di un ingresso contestuale di tutti gli operatori non appena ricevuta l'indicazione di entrare proprio nella Pascoli.

Non è neppure vero che Gava si sia fermato solo al secondo piano: i testimoni che hanno assistito al colloquio fra l'On. Mascia e Gava hanno collocato l'episodio al terzo piano: il giornalista inglese William Hayton all'udienza dell'11/01/2006 ha riferito che era al terzo piano quando arrivò una donna che mostrava un libretto (il tesserino parlamentare) e subito dopo la polizia se ne andò; e Moser Nadine all'udienza 6/4/2006 ha riferito di aver visto la parlamentare presso l'Indymedia, che si trovava al terzo piano, e subito dopo che la stessa aveva parlato con la Polizia, la scuola venne abbandonata dagli agenti. Lo stesso

Gava nel suo interrogatorio ha riferito di esser andato a visionare tutti i piani e che l'incontro con l'on. Mascia avvenne al secondo o al terzo piano.

Passando all'esame degli avvenimenti all'interno della Pascoli, occorre rilevare che la cassetta con la registrazione audio di Trotta scampata all'irruzione consente di ascoltare gli ordini secchi impartiti dagli operatori appena entrati nella scuola, con i quali veniva ordinato "tutti a terra, faccia al muro, fuori dalle aule".

Le univoche descrizioni, ripetute con ricchezza di particolari in dibattimento, da parte di tutte le parti offese evidenziano un ingresso avvenuto in modo forzoso e determinato, senza eccessive difficoltà nel superare i banchetti che qualcuno aveva posto dinanzi all'entrata laterale della scuola, con immediata intimazione rivolta a tutti di sdraiarsi a terra o mettersi in ginocchio e faccia al muro.

Anche in questa scuola, oltre alla privazione della libertà di movimento per tutti i presenti, obbligati a recarsi nei corridoi e a stare in piedi con le braccia al muro, e poi seduti per terra, si sono verificati episodi di violenza, come dallo stesso Tribunale ricostruiti.

Le prime deposizioni che possono essere ricordate sono quelle di Brusetti e Pavarini (udienze 24/11/05 e 24/05/06) che erano al piano terra in prossimità della palestra della scuola.

Il primo ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di andare nella palestra e lì di *"mettersi sdraiato, faccia a terra come gli altri, con le mani dietro la nuca"*. *"C'era un certo Sebastian che era sdraiato su una brandina lì dolorante per i colpi subiti che chiedeva di potersi, di non sdraiarsi perché non ce la faceva e mi ricordo il poliziotto, uno dei poliziotti che gli diceva: non mi interessa, mettili per terra. Mi ricordo poi che un'altra persona, avrà avuto 35, 40 anni si tirava in piedi da sdraiato e diceva: ma ci volete fare vedere un mandato o qualcosa? E loro che dicevano: questo non è un telefilm americano, questo non è una favola, adesso ve la facciamo vedere noi, adesso vi massacriamo. E a quel punto la gente è stata zitta, si è messa faccia a terra"*. Pavarini ha dichiarato: *"ci hanno intimato di andare in palestra e a distenderci sul pavimento. Alcune persone hanno tentato di avere una spiegazione, di capire quello che stava succedendo, del perché dell'irruzione e le spiegazioni non ci sono state date. Anzi, ci è stato detto di stare zitti, che avevano il diritto e il potere di fare qualsiasi cosa e che era meglio non chiedere niente, non sapere niente"*. Alberti Massimo, Galeazzi Lorenzo, Salvati Marino, Curcio Anna, Clementoni Francesca, Podobnich Gabriella, Morando Daniela e Gallo Alessandra si trovavano nella stanza di Radio GAP, al secondo piano, quando irruperono nella stanza alcuni poliziotti con viso coperto da fazzoletti, armati di manganelli che brandivano. La Morando ha raccontato che colpivano i banchi, spaventando i presenti. Secondo la Curcio non diedero spiegazioni:

intimarono di stare fermi, abbassare le tende, non avvicinarsi alle finestre, preparare i documenti. La Clementoni afferma che annunziarono una perquisizione e che non occorre un "mandato".

Fra le persone che si trovavano al secondo piano, il teste Fletzer, giornalista pubblicitario, ha dichiarato di essere stato vittima della violenza della Polizia. Il teste Brusetti venne colpito. Tutti i presenti dovettero stendersi a terra con le mani dietro alla nuca. Nella palestra il dr. Costantini, medico presente nell'infermeria, trovò due giovani che erano stati colpiti.

La condotta tenuta dagli appartenenti alla Polizia di Stato nei locali in uso al Mediacenter ed agli avvocati, sempre al primo piano della Pascoli, è stata descritta da Bria Francesca la quale ha riferito che, mentre assisteva dalla finestra all'avanzata della Polizia verso la Pertini, sentì rumori provenire dal basso, poi irrupero alcuni poliziotti, taluni in uniforme, altri in borghese con pettorine. Urlavano: "*Giù per terra! faccia a terra!*". La teste li vide rompere un computer e colpire altri. Fu percossa con un manganello. I presenti vennero poi condotti nel corridoio ed obbligati a rivolgersi verso il muro. Dopo una decina di minuti fu ordinato di sedersi per terra.

Stesso racconto ha reso Galvan Fabrizio, il quale fu colpito da una cassa acustica, mentre i poliziotti sfasciavano i computer, e Lenzi Stefano, il quale non trovò più il suo telefono, quando rientrò nell'aula. Più drammatica è la ricostruzione dei fatti di Minisci Alessandro, perché, oltre a descrivere con maggiori dettagli i gesti di devastazione che attribuisce ad un numero da cinque a otto poliziotti, dichiara che essi chiedevano urlando dove fossero armi e droga. Riferisce inoltre di un colpo inferto da uno di loro ad un giovane. Minisci stesso venne schiaffeggiato da un poliziotto.

Anche al terzo piano avvennero atti di violenza e prevaricazione, come descritto nella sentenza di primo grado.

Nella stanza avvocati del primo piano avvennero danneggiamenti alle apparecchiature informatiche che erano state affidate al teste Brusetti Ronny, consegnatario dell'edificio e del materiale ivi contenuto. La domenica successiva a mezzogiorno il funzionario comunale addetto si recò nella scuola Pascoli per prenderne visione e riscontrò che i computer in funzione al primo piano erano stati gravemente danneggiati: sembrava fossero stati colpiti "a randellate".

Relativamente all'interruzione delle trasmissioni internet di Radiogap, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, al dibattimento è emerso con chiarezza essersi trattato di iniziativa diretta degli agenti di Polizia: il teste Di Marco (ud. 29/11/06) ha riferito di "*un episodio rilevante ossia lo spegnimento da parte del poliziotto dell'apparecchiatura ISDN*",

episodio confermato anche dal teste Salvati (ud. 12/04/06) che ha dichiarato: *“capito che cosa stavamo facendo, si sono consultati un attimo fra di loro e hanno... sono rientrati e hanno spento il mixer, in modo da interrompere le trasmissioni”*. Definitiva e insospettabile conferma è stata fornita dal sovrintendente Sascaro (ud. 30/01/08) che ha riferito di aver dato ordine insieme con altri agenti *“di spegnere la radio che stava trasmettendo”*. *“Loro si sono lamentati – sempre secondo Sascaro – e non so se poi a staccare la spina siamo stati noi o loro.”* Circostanza che spiega come se anche materialmente allo spegnimento ha provveduto un operatore della radio, ciò è avvenuto su ordine della Polizia.

Il Tribunale, pur dando atto che secondo i testimoni alcuni poliziotti avevano infierito anche sulle attrezzature informatiche, sostiene che gli autori di tali danneggiamenti non sono stati identificati e che non è ipotizzabile che tale condotta sia stata tenuta dai poliziotti, che per asportare gli hard disk avrebbero avuto necessita di tempo e attrezzature (cacciaviti) per smontare i case. In secondo luogo il Tribunale trova inspiegabile il motivo per cui tale violento accanimento abbia preso di mira solo le attrezzature informatiche in uso agli avvocati.

La valutazione delle condotte sopra descritte, dal Tribunale riportate asetticamente, conduce a ritenere non casuale l'irruzione nella scuola Pascoli, così come del resto evidenziato dalle comunicazioni ufficiali inviate dal Questore al capo della Polizia. La nota informativa inviata nelle prime ore del 22/07/01 ed acquisita agli atti del processo è preceduta da un lungo fonogramma dall'identico contenuto sempre diretto alla medesima autorità, nella quale si legge che *“contemporaneamente alla perquisizione, veniva effettuata una verifica all'interno dei locali della sede stampa del GSF sita in un edificio prospiciente il complesso scolastico Diaz, senza il compimento di ulteriori atti od operazioni per assenza di qualsiasi problematica concernente la sicurezza”*. Come affermato dall'imputato Mortola, cioè, si trattava di mettere in sicurezza la zona, ovvero impedire turbamenti dell'operazione in corso, ritenuti possibili anche per la presenza di persone che operavano riprese filmate dalle finestre.

Così come è risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che vi fu attività di perquisizione e di asportazione di oggetti.

E' lo stesso agente Pantanella Giovanni (udienza 03/10/07) ad ammettere pacificamente di aver preso quattro cassette di video-camera che si trovavano su un tavolo al momento della perquisizione. In alcuni casi le cassette sono state estratte direttamente dalle video camere (il teste Trotta all'udienza del 07/06/06 ha riferito del prelevamento di oggetti dalle stanze ove i poliziotti entravano e di aver constatato che dall'interno della videocamera dell'amico Stephen Stegmaier era stata sottratta la cassetta). E' stato sottratto materiale

video anche al terzo piano della Pascoli (testi Valenti, Luppichini, Forte). David Jones (udienza 26/1/2006) ha riferito di acquisizione di nastri audio, video o minidisk e floppy mentre i presenti erano costretti a stare in piedi faccia al muro impossibilitati a telefonare. Dalla stanza di Radio Gap i testi riferiscono di aver visto portare via il materiale in alcuni scatoloni.

All'udienza del 03/10/07 il sovr. Bassani ha riferito le modalità di tale apprensione, giustificandola con una non meglio precisata esigenza di evitare che immagini dell'operazione finissero in chissà quali mani. Ha aggiunto poi di aver ritenuto di non redigere verbale per la convinzione che si trattasse di materiale da far confluire nei verbali che si sarebbero redatti a conclusione dell'operazione.

Secondo la ricostruzione del teste Lenzi, responsabile nazionale del WWF, dal momento dell'ingresso nell'Istituto a quello in cui gli operatori sono entrati nella stanza dei legali sono passati non più di due minuti, il tempo di contattare telefonicamente un avvocato per avvisarlo dell'irruzione; il comandante del gruppo di agenti appena entrato, ha ordinato immediatamente ai presenti di sdraiarsi faccia a terra. Senza ricevere alcuna istruzione, gli agenti hanno iniziato a fracassare computer e telefoni che si trovavano sul lato sinistro della stanza. Dopodiché i presenti sono stati fatti uscire dalla stanza e gli agenti si sono trattiene alcune decine di minuti all'interno senza che nessuno potesse entrarvi. Al rientro, oltre agli evidenti danneggiamenti si poteva constatare la sottrazione degli hard disk dei p.c. in dotazione ai legali e del materiale cartaceo presente prima del blitz sui tavoli sui quali i legali svolgevano il loro lavoro.

Può desumersi da tale descrizione dei fatti che gli agenti conoscevano evidentemente non solo la collocazione dei pc dei legali all'interno dell'Istituto, ma anche la collocazione dei medesimi all'interno della stanza. Infatti tutti i testi che sono stati in grado di ricordare la posizione dei pc in uso agli avvocati all'interno della stanza (per es. Galvan, Lenzi, Malfante, Cattini, Testoni), o perché vi avevano lavorato, o perché avevano assistito al loro lavoro, hanno confermato che i legali utilizzavano i pc ed i telefoni posti sul lato sinistro entrando, mentre i pc collocati sui tavoli collocati sul lato destro in uso per altre attività, sono rimasti intatti e non hanno subito alcun tipo di danneggiamento o di manomissione.

La inconfutabile conferma dell'avvenuto svolgimento di attività di perquisizione è data dalla deposizione del vicesovrintendente della Polizia di Stato Grispo, incaricato dell'attività di controllo sulla corrispondenza tra quanto indicato nei verbali di sequestro e quanto effettivamente depositato negli uffici della Polizia, il quale ha riferito (ud. 08/03/07) "*negli scatoloni che sono stati depositati c'erano anche 4 cassette di cui non è fatta menzione nei verbali*". Nella relazione di servizio di Mortola e Scorfani – acquisita agli atti del

dibattimento -, datata 9 agosto 2001 i due scrivono: *“Per quanto attiene alle quattro cassette, in merito alla difformità tra il materiale acquisito e quello sequestrato, si sottolinea il seguito di comunicazione di notizia di reato inviata in data 30.7.01 al Procuratore Aggiunto Dott. Lalla, e si trasmette la relazione di servizio redatta dal personale Digos dalla quale si evince che l’acquisizione è stata operata da Bassani, Pantanella e Garbati che non l’hanno tempestivamente comunicata nell’erronea convinzione che detto materiale fosse stato inserito nel verbale di sequestro”*. E nella comunicazione via telex dello stesso dirigente Mortola al Capo della Polizia, datata 05//08/01 (della quale il Tribunale non fa menzione), in relazione ad una videoripresa effettuata alle ore 23 circa del giorno 21/07/01 all’esterno della scuola Diaz in via Cesare Battisti, il dirigente della Digos dichiara che *“il video è stato acquisito dal personale della Polizia intervenuto senza compiere alcun atto di perquisizione nella scuola Pascoli”* e di seguito che *“il materiale video, costituito da due microcassette, è confluito fra tutti i reperti sequestrati o comunque acquisiti all’interno della scuola Diaz ed all’A.G. è stata data tempestivamente notizia delle modalità di acquisizione, consegnando successivamente in data ieri 4 agosto la videocassetta su cui sono state riversate le immagini.”* È particolarmente significativo il linguaggio palesemente atecnico utilizzato dal Dirigente Mortola che tradisce l’imbarazzo di descrivere come attività di “acquisizione” condotte che dal punto di vista giuridico, per lui ineludibile, non potevano che essere qualificate veri e propri sequestri.

Non pare seriamente discutibile che in presenza addirittura del frutto dell’attività di ricerca di cose, anche nella scuola Pascoli è stata compiuta attività di perquisizione.

Né conclusivo in senso contrario è l’argomento relativo alla riconducibilità al gruppo “black bloc” di quanto sequestrato dai Carabinieri presso l’edificio Pascoli. Il sequestro di tale materiale avvenne infatti a distanza di più di 24 ore dall’accesso della Polizia, il 23 luglio alle ore 12.30, quando già i locali erano stati “visitati” da numerosissime persone ed in parte modificata la situazione originaria dei luoghi. In quei giorni in cui, come riconosciuto dal Tribunale, tutto poteva accadere, non può attribuirsi a tale fatto con sufficiente certezza il valore di prova idonea ad eludere le evidenti emergenze processuali sopra ricordate, anche perché tutti i testi hanno riferito che le ricerche compiute dalla Polizia erano state piuttosto superficiali, essendosi l’interesse degli operatori concentrato sui materiali informatici e su quelli audio visivi.

Non convincente, infine, è la perplessità manifestata dal Tribunale sulla possibilità concreta per i poliziotti di danneggiare i computers per asportare gli hard disk interni e sull’interesse a compiere tale attività mirata proprio sulle attrezzature degli avvocati.

Quanto al primo aspetto basta ricordare la circostanza (deposizione Lenzi) secondo la quale gli occupanti la sala degli avvocati furono fatti uscire e gli operatori, una volta entrati, vi stazionarono indisturbati per diversi minuti, avendo quindi tempo e possibilità (l'apertura di una casa anche se di vecchio tipo chiuso con viti non richiede attività complessa) per asportare i componenti interni.

Quanto al secondo profilo, che ricorda gli analoghi dubbi sull'interesse a mentire di Nucera e Panzieri, basta ricordare che la motivazione principale per cui è stata disposta l'irruzione nella Pascoli è stata impedire l'ulteriore ripresa di quanto la Polizia stava compiendo, e quindi lo scopo era eliminare le testimonianze materiali costituite da riprese audio e video e, quindi, anche i supporti destinati naturalmente alla loro conservazione quali gli *hard disk* dei computers. Del resto era noto che l'attività svolta durante tutta la manifestazione del G8 dagli avvocati del GSF era stata anche quella di raccogliere materiali di documentazione su eventuali condotte illegali ai danni dei manifestanti pacifici, per cui non può creare alcuna sorpresa che nell'occasione anche i computers degli avvocati siano stati oggetto dell'interesse immediato e diretto degli operatori di polizia entrati nella Pascoli.

Da ultimo occorre dare conto che il Tribunale, per escludere che sia avvenuta una perquisizione, utilizza ampiamente in motivazione l'episodio della offerta da parte dei Poliziotti di pasta contenuta in una pentola, e uno spezzone di video-riprese del giornalista TG3 RAI Riccardo Chartroux. Quanto al primo episodio, il tetse che ne riferisce William Hayton (ud. 11/01/06) lo ha qualificato come surreale ed inspiegabile, e comunque avventurati i presunti erano ancora obbligati a stare fermi nei corridoi, per cui assume il sapore di mero dileggio. Quanto al filmato RAI, se è vero che i soggetti ripresi non mostrano eclatanti segni di sofferenza, è tuttavia evidente che essi manifestano solo rilassamento per la fine della iniziale fase aggressiva e violenta e per la presenza di operatori televisivi, garanzia che di non correre rischi di ulteriori violenze; ma il video conferma che i presenti continuano a mantenere posizioni vincolate e sono quindi privi della libertà di movimento. Inoltre nello stesso filmato è possibile assistere alla intervista della testimone Testoni Laura che, seduta, niente affatto sorridente, racconta che quanto sta accadendo è percepito come una violazione del diritto da parte del G.S.F. di svolgere le proprie attività all'interno dei locali legittimamente condotti.

Anche in questo caso, pertanto, le circostanze alle quali il Tribunale ancora la motivazione che oblitera evidenti emergenze processuali sono incipienti.

.-.-.-

I fatti sopra descritti integrano le ipotesi di reato di cui ai capi S), T), U).

Si è visto come è indubitabile che sia stata compiuta una vera e propria perquisizione, tanto che ne sono stati acquisiti i frutti. Sussiste, pertanto, l'ipotesi contestata al capo S) posto che, non ricorrendo pacificamente per la scuola Pascoli l'ipotesi di perquisizione ad iniziativa ex art. 41 TULPS prevista e programmata solo per la scuola Pertini, la perquisizione stessa è avvenuta con abuso di potere in mancanza dei presupposti di legge che consentissero l'intervento. La condotta in esame ha integrato anche la violazione di domicilio ex art. 615 c.p., in quanto la scuola era sede di private associazioni ed organizzazioni che legittimamente ne avevano il possesso, con diritto di escludere terzi estranei, come comprovato dalla presenza di un ufficio accrediti ove veniva verificato il possesso di idoneo *pass* per chi voleva accedere all'edificio. Sussiste, infine, l'aggravante del nesso teleologico con il reato di danneggiamento, essendo stata la perquisizione finalizzata a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse.

Pacifica è anche la condotta di violenza privata contestata sub T), essendo plurime e concordanti le descrizioni delle condotte tenute dagli operatori che hanno limitato la libertà personale dei presenti per apprezzabile lasso di tempo, costringendoli con minacce e brandendo i manganelli a stare nei corridoi e ad assumere posizioni statiche contro il muro o per terra sdraiati o seduti. Il fatto è aggravato dall'abuso delle pubbliche funzioni svolte dagli autori.

Sussiste, infine, anche il danneggiamento di cui al capo U), aggravato dalla natura pubblica dei beni danneggiati (di proprietà del Comune di Genova) alla luce delle molteplici deposizioni e delle oggettive risultanze relative alla distruzione delle apparecchiature informatiche e di servizio compiuta dagli operatori entrati nella Pascoli.

La responsabilità di tali reati è ascrivibile a Gava Salvatore per il suo ruolo di dirigente dell'operazione in esame.

Innanzitutto lo stesso Gava nel verbale di s.i.t. confermato integralmente in occasione del primo interrogatorio, ha riferito che in occasione dei fatti del 21-22 luglio 2001 era stato al comando di un gruppo di 25 uomini dei quali facevano parte non solo i colleghi di Nuoro ma anche altri aggregati da varie Questure. Sempre nello stesso verbale di s.i.t. ha riferito di essere entrato nella scuola Pascoli dal cancello posteriore e subito di essersi reso conto che c'era un centro stampa. Restò in attesa di disposizioni da parte di Dominici, con ciò confermando che era lui a dirigere gli operatori entrati nella Pascoli. Nell'interrogatorio reso il 13/02/2002, confermato di essere stato il più alto in grado all'interno della Pascoli, pur sostenendo di aver comandato solo i suoi 6 colleghi del Nucleo di Nuoro, ha riferito di aver dato disposizione agli uomini di disporsi ai piani per prevenire eventuali lanci ed

operare in sicurezza: di fatto, come è stato illustrato, tutti i numerosi operatori entrati si disposero sui tre piani, e non è pensabile che Gava intendesse mettere in sicurezza l'edificio con solo 6 uomini, due per piano. È sempre Gava che chiese a Dominici disposizioni sul da farsi, e l'ordine di abbandonare l'edificio venne dato da Ferri ancora e solo a Gava, con l'effettivo risultato che tutti gli operatori che erano all'interno lasciarono l'edificio, ulteriore prova che Gava dava efficacemente disposizioni a tutti i presenti. Quando l'On. Mascia si presentò nella scuola e chiese di parlare con il responsabile per chiedere la liberazione dell'edificio fu condotta da Gava e con questi parlò, senza essere da Gava dirottata verso altri eventuali diversi responsabili.

Ancora, Gava ha ammesso di aver visto le persone schierate nei corridoi e limitate nei movimenti, ma ha riferito di non aver ritenuto di intervenire, con ciò approvando la condotta degli operatori, e non di non aver avuto il potere per impedirlo.

Da quanto esposto risulta indubitabile il ruolo di comando esercitato da Gava durante tutta la fase dell'irruzione nella scuola Pascoli, la sua concreta possibilità di constatare tutte le condotte ivi tenute dagli operatori, non solo la immobilizzazione dei presenti lungo i corridoi mediante ordini urlati e minacce, ma anche i danneggiamenti gravi ed estesi che risultavano palesi a chiunque fosse presente. La responsabilità per le condotte tenute dagli operatori deriva dalla sua posizione di comando, concretamente esercitata impartendo ordini al personale sulla loro dislocazione, dalla omissione di qualsiasi iniziativa volta ad interrompere o sanzionare le illegittimità commesse dai subordinati, ed anzi, al contrario, dalla espressa approvazione ammessa in sede di interrogatorio; tutte condotte eloquenti che costituivano istigazione e rafforzamento dei comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori, che si sentivano così corroborati e approvati nei loro intenti delittuosi.

Solo relativamente alla imputazione di peculato la Corte ritiene insufficienti gli elementi di prova per ritenere il concorso del Gava anche rispetto alle condotte di appropriazione realizzate da alcuni operatori che si sono portati via parti interne di computers. Trattasi, infatti, al contrario delle altre sopra viste, di condotte non manifeste, delle quali non vi è prova che Gava abbia avuto cognizione personale, e che costituiscono uno sviluppo non necessario e non facilmente prevedibile della perquisizione illegale e del danneggiamento.

### **LE PERCOSSE IMPUTATE A FAZIO**

Il Tribunale ha accertato la responsabilità di Fazio Luigi, unico operatore identificato, per le percosse inferte a Huth Andreas. L'appello dell'imputato si incentra sulla non affidabilità del riconoscimento operato dalla parte lesa e dalla assenza di conferme esterne, poiché i

testi menzionati dal Tribunale non sarebbero stati spettatori diretti del fatto.

L'impugnazione è infondata. Il riconoscimento fotografico non richiede l'osservanza delle prescrizioni dettate in tema di ricognizione personale, per cui il riconoscimento del Fazio da parte di Huth Andrea non è di per sé inattendibile per il solo fatto che le foto visionate non appartenessero a soggetti somiglianti. Quello che rileva è la presenza di riscontri esterni che rendono credibile e affidabile il riconoscimento fotografico. Tali riscontri sono ravvisabili nelle deposizioni dei testi Plumecke Tino e Moser Nadine: costoro hanno avuto modo di vedere il contatto fra l'aggressore e Huth; il primo ha riferito *“arrivò un altro poliziotto più anziano che chiamò Andreas vicino a sé e poi lo condusse giù lungo le scale... indossava i jeans ed aveva una pettorina, non aveva il casco; era un po' anziano, capelli abbastanza grigi e una barba grigia folta”*, la seconda ha riferito *“un altro poliziotto...andò con Andreas nel vano delle scale; vidi che aveva una mano sulla sua testa e lo teneva giù. Il secondo poliziotto era più vecchio, aveva la barba grigia, era in abiti civili, non so dire se portasse un casco”*.

La descrizione del soggetto fatta dai due testi coincide con quella fornita da Huth (*“Il poliziotto che mi percosse e mi portò nel seminterrato non era molto alto circa un metro e settanta, magro anche nel viso poteva avere circa cinquanta anni e aveva capelli grigi corti; aveva la barba lunga di qualche giorno”*) e costituisce così riscontro di attendibilità del riconoscimento fotografico. Che poi Fazio sia l'autore delle percosse descritte da Huth risulta dalle sue dichiarazioni, delle quali non vi è motivo di dubitare non ravvisandosi intenti calunniosi, che sono anche confermate sempre dalla deposizione della Moser, che ha visto il Fazio condurre forzatamente Huth in basso piegandogli la testa con una mano. Le informazioni difensive secondo le quali Fazio non sarebbe mai salito al terzo piano, ove è accaduto l'episodio, non sono attendibili, non solo per la provenienza da colleghi, ma soprattutto perché per aver il significato invocato si dovrebbe presupporre che i due, durante tutti i 40 minuti di durata della permanenza dentro la Pascoli, non abbiano mai perso di vista il Fazio standogli sostanzialmente sempre alle costole, circostanza ovviamente neppure adombrata.

### **IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO**

Il punto preliminare da affrontare su tale tema è quello relativo alle circostanze attenuanti generiche ravvisate dal Tribunale per tutti i condannati nella incensuratezza e nella situazione di *stress* e di stanchezza in cui maturarono i fatti.

La Corte non condivide tali motivazioni.

Quanto all'incensuratezza, se è vero che all'epoca della commissione dei fatti generalmente costituiva uno dei parametri di valutazione per il riconoscimento delle

attenuanti generiche e che i Pubblici Ufficiali, solo per tale qualifica, non meritano discriminazione rispetto ai cittadini comuni, tuttavia nel caso in esame ritiene la Corte che la personalità degli imputati, la natura dei reati addebitati e la loro gravità escludono che la determinazione del trattamento sanzionatorio possa essere operata anche solo in minima parte con riferimento ai trascorsi giudiziari. Di fronte al quadro complessivo dei reati accertati a carico degli imputati e all'entità del tradimento della fedeltà ai doveri assunti nei confronti della comunità civile l'incensuratezza diviene fatto assolutamente irrilevante.

Quanto allo *stress* e alla stanchezza, non se ne vede la sussistenza né con riferimento alle lesioni, né con riferimento agli altri reati connessi alla redazione degli atti. Relativamente alle lesioni si è accertato come le stesse siano conseguenza del consapevole uso della forza volutamente destinato a garantire il maggior numero possibile di arresti: tale scelta è il frutto di ponderata decisione, maturata anche dopo la manifestazione di perplessità iniziali da parte di alcuni funzionari, e quindi non può dirsi dettata da *stress* e stanchezza. Le modalità di esplicazione di tale violenza, generalizzata, continua e indiscriminata, perpetrata anche con calcolata freddezza, escludono che si sia trattato del frutto di *stress* e stanchezza.

Quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si è trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo che è intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura avvenuto la domenica alle ore 18,30: la motivazione di tale condotta criminosa, volta a salvare l'operazione già evidentemente apparsa disastrosa, è incompatibile con *stress* e stanchezza, e presuppone, viceversa una attenta e scrupolosa organizzazione nella predisposizione degli atti e del loro contenuto. Nel quadro offerto dalla Polizia agli inquirenti nella immediatezza tutto ha una logica e una coerenza interna (ed è questo il motivo per cui i Pubblici Ministeri, che confidavano nella onestà della P.G., chiesero la convalida degli arresti, non certo, come infondatamente sostenuto dal Tribunale, perché i fatti esposti fossero veri). Tutti gli atti, le relazioni di servizio e le annotazioni convergevano in modo sinergico apparentemente convincente a supportare le accuse verso gli arrestati, e tale risultato non può essere stato la conseguenza di *stress* e stanchezza (condizioni foriere di errori e carenze macroscopiche) quanto piuttosto di studiata e ragionata organizzazione.

Tanto premesso, ritiene la Corte che, tranne per la posizione di Fournier, per tutti gli altri imputati non siano ravvisabili circostanze atipiche che giustificino attenuazione di pena.

Relativamente ai responsabili delle lesioni non può che rimarcarsi la notevole gravità dei fatti. I tutori dell'ordine (come tali ancora apprezzati per esempio da Cestaro Arnaldo, di

anni 62 all'epoca dei fatti, che si è espresso nei seguenti termini *"si apre la porta così, mamma mia, era la **nostra** Polizia, la Polizia di Stato,... hanno cominciato coi manganelli da me uno e dopo gli altri... sono stato colpito, ma non da quello che aveva alzato le mani così, da altri poliziotti in seguito"*) si sono trasformati in violenti picchiatori, insensibili a qualunque evidente condizione di inferiorità fisica (per sesso o età delle vittime), agli atteggiamenti passivi e remissivi di chi stava fermo con le mani alzate, di chi stava dormendo e si era appena svegliato per il frastuono. Alla violenza si è aggiunto l'insulto, il dileggio sessuale, la minaccia di morte. Il sangue è sgorgato a fiotti per ogni dove lasciando tracce (immortalate dalle fotografie scattate dai Carabinieri) che non potevano essere trascurate da nessuno dei presenti. L'enormità di tali fatti, che hanno gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero, non rende seriamente rintracciabile alcuna circostanza attenuante generica. Né a diversa conclusione può condurre il comportamento processuale successivo, improntato, nella migliore delle ipotesi, alla mera negazione di responsabilità, in quella peggiore a sostenere che le ferite erano pregresse. Nel processo si è assistito soltanto ad un deplorabile scambio di accuse tra gli imputati che si sono ributtati a vicenda la responsabilità delle lesioni e degli altri gravi reati, ma non una sola voce di rammarico per l'accaduto o un pensiero alle vittime si sono levati.

Se possibile è ancora più grave la valutazione delle condotte successive che hanno prodotto i falsi, le calunnie e gli arresti illegali (per ricordare le più rilevanti). Qui è davvero difficile nascondersi l'odiosità del comportamento: una volta preso atto che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola, i vertici della Polizia avevano a disposizione solo un retta via, per quanto dolorosa: isolare ed emarginare i violenti denunciandoli, dissociarsi da tale condotta, rimettere in libertà gli arrestati. Purtroppo è stata scelta la strada opposta: con incomprensibile pervicacia si è deciso di percorrere fino in fondo la strada degli arresti, e l'unico modo possibile era creare una serie di false circostanze funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa.

Pur facendo appello a tutta l'umana comprensione possibile, non si riesce a scorgere in tale scelta e nella sua concreta attuazione alcun aspetto che possa integrare una generica circostanza di attenuazione della pena.

Come si è anticipato, solo nei confronti di Fournier è possibile confermare la decisione di primo grado alla luce della condotta tenuta dal predetto. Benché in ritardo e ingiustificatamente passivo prima e durante lo svolgimento delle operazioni, si deve al suo intervento l'interruzione del massacro, che poteva avere ulteriori e ben più gravi conseguenze. Dal punto di vista processuale al dibattimento, seppur tardivamente e

sempre cercando di scagionare i propri uomini, Fournier ha ammesso la vera natura e consistenza della condotta violenta degli operatori entrati nella scuola.

La Corte, nella valutazione complessiva dei fatti, ritiene di non obliterare la circostanza, emersa chiaramente in causa fin dalle prime emergenze e confermata nell'ulteriore corso processuale, secondo la quale l'origine di tutta la vicenda è individuabile nella esplicita richiesta da parte del Capo della Polizia di riscattare l'immagine del corpo e di procedere a tal fine ad arresti, richiesta concretamente rafforzata dall'invio da Roma a Genova di alte personalità di sua fiducia ai vertici della Polizia che di fatto hanno scalzato i funzionari genovesi dalla gestione dell'ordine pubblico. Certo tale pressione psicologica non giustifica in nulla la commissione dei reati né l'eventuale malinteso spirito di corpo che ha caratterizzato anche successivamente la scarsa collaborazione con l'ufficio di Procura (riconosciuta anche dal Tribunale), ma consente, nell'ambito dell'ampio divario fra le misure edittali della pena, di optare per la quantificazione della pena base nel minimo.

### **LE PRESCRIZIONI**

Il decorso del tempo ha comportato l'estinzione per prescrizione dei seguenti reati:

- la calunnia contestata al **capo B)** a Luperi e Gratteri;
- la calunnia contestata al **capo D)** a CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide e CERCHI Renzo. A tale proposito si deve rilevare che per mero errore materiale nel dispositivo letto all'udienza del 18/05/2010 è stata omessa l'indicazione di tale reato fra quelli per i quali è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere a pagina 2 del dispositivo originale. L'evidenza dell'errore emerge dal fatto che per il medesimo reato la declaratoria di estinzione è stata pronunciata nei confronti dei concorrenti Luperi e Gratteri e che la condanna dei medesimi imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili è stata pronunciata anche con riferimento ai danni causati dal reato di calunnia (pag. 5 del dispositivo originale);
- l'arresto illegale contestato al **capo E)** a predetti imputati;
- la calunnia contestata al **capo G)** a Canterini Vincenzo. Anche in tale caso valgono le considerazioni precedenti in ordine alla omissione materiale nel dispositivo, il cui errore è desumibile dalla indicazione della pena inflitta a tale imputato, riferita solo ai reati di falso aggravato e lesioni gravi.
- tutte le lesioni contestate al **capo H)** a Fournier Michelangelo, in conseguenza delle ritenute attenuanti generiche;
- solo le lesioni semplici contestate al **capo H)** a CANTERINI Vincenzo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio,

STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo. Non sono, viceversa, prescritte le lesioni gravi aggravate dall'uso delle armi, la cui pena edittale massima ex art. 585 c.p. è di anni 9 e mesi 4, la quale, secondo il vigente più favorevole regime, comporta la durata massima di termine di prescrizione di anni 11 e mesi 8 (termine non ancora maturato dalla decorrenza del 21/07/2001).

A questo proposito la Corte rileva che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo la quale non vi sarebbe prova certa dell'entità delle lesioni, che quindi non potrebbero essere qualificate gravi, è tardiva in quanto mai sollevata in primo grado, ove il contraddittorio fra le parti si è svolto pacificamente sul presupposto della correttezza della contestazione. Osserva in ogni caso la Corte che l'entità delle lesioni è stata per tutti certificata con documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, sulla cui correttezza non vi è motivo di dubitare, e che l'Avvocatura dello Stato non ha motivatamente contestato.

- le calunnie contestate ai **capi L) ed N)** a Nucera e Panzieri; anche in tale caso valgono le considerazioni precedenti in ordine alla omissione materiale nel dispositivo, il cui errore è desumibile dalla indicazione della pena inflitta a tali imputati, riferita solo ai reati di falso aggravato, e dalla condanna dei predtti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili anche con riferimento al reato di calunnia;
- la perquisizione illegale, la violenza privata ed il danneggiamento contestati ai **capi S), T) e U)** a Gava Salvatore;
- le percosse contestate al **capo Z1)** a Fazio luigi;
- la calunnia e l'arresto illegale contestate ai **capi 2) e 3) del Proc. 5045 Trib** a Di Bernardini Massimiliano.

#### **LA DETERMINAZIONE DELLE PENE**

- Per il falso ideologico in atto fidefacente aggravato dal nesso teleologico contestato al **capo A)** a Luperi e Gratteri, determinata la pena base in anni tre di reclusione, l'aumento per l'aggravante del fine teleologico è quantificato in mesi 3 e l'aumento di pena per la continuazione interna fra i tre fatti di falso è quantificato in mesi 3 per ciascuno degli atti falsi (comunicazione di notizia di reato, verbale di perquisizione e sequestro, verbale di arresto), giungendosi alla quantificazione finale di anni 4 di reclusione.
- Per il falso ideologico pluriaggravato contestato ai **capi C) e 1) del Proc. 5045 Trib** a CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo e DI BERNARDINI Massimiliano, determinata la pena base in anni tre di reclusione, l'aumento per l'aggravante del fine teleologico è quantificato in mesi 2 e

l'aumento di pena per la continuazione interna fra i tre fatti di falso è quantificato in mesi 2 per ciascuno dei tre atti falsi, giungendosi alla quantificazione finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

- Per il falso ideologico in atto fidefacente aggravato dal nesso teleologico e le lesioni gravi (ravvisabili in danno di Cestaro Arnaldo, Coelle Benjamin, Doherty Nicola Anne, Duman Mesut, Haldimann Fabian, Jonasch Melanie, Kutschkau Anna Julia, Martensen Niels, Martinez Ferrer Ana, Moret Fernandez David, Nogueras Corral Francho, Sicilia Heras Jose Luis, Wieggers Daphne, Zuhlke Lena) contestate **ai capi C) e H)** a CANTERINI Vincenzo, determinata la pena base per il più grave reato di falso ideologico in atto fidefacente in anni tre di reclusione, l'aumento per l'aggravante del fine teleologico è quantificato in mesi 3 e l'aumento di pena per la continuazione in giorni 45 per ciascuno dei 14 episodi di lesioni gravi (pari ad un totale di mesi 21), giungendosi così alla pena finale di anni 5 di reclusione.

- Per le lesioni gravi contestate al **capo H)** a BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo, determinata la pena base ex art. 585 c.p. in anni 3, mesi 1 e giorni 5 di reclusione, l'aumento per le altre 13 lesioni gravi in continuazione è determinato in giorni 25 ciascuna (misura inferiore rispetto a quella stabilita per il superiore gerarchico Canterini, maggiormente responsabile), pari all'aumento complessivo di giorni 325, giungendosi così alla pena finale di anni 4 di reclusione.

- Per i falsi in atto fidefacente aggravato dal nesso teleologico contestati ai **capi I) ed M)** a Nucera e Panzieri, determinata la pena base in anni tre di reclusione, l'aumento per l'aggravante del fine teleologico è quantificato in mesi 2 e l'aumento di pena per la continuazione interna fra i tre fatti di falso (la rispettiva relazione di servizio, il verbale di perquisizione e sequestro e il verbale di arresto) è quantificato in mesi 1 ciascuno, giungendosi così alla pena finale per ciascun imputato di anni 3 e mesi 5 di reclusione.

- Per i reati di falso in atto pubblico fidefacente contestato nel **PROC. riunito N. 1079/08 DIB** e di detenzione e porto di arma da guerra contestato nel **capo P)** a Troiani Pietro, quantificata per il reato più grave di falso la pena base in anni 3 di reclusione, l'aumento per la continuazione interna (contestazione di concorso nella falsificazione di due atti, il verbale di perquisizione e sequestro e quello di arresto) è quantificato in mesi 3 di reclusione, e l'aumento per la continuazione con la detenzione ed il porto delle armi in mesi 6, giungendosi così alla pena finale di anni 3 e mesi 9 di reclusione.

- Per il reato di falso in atto fidefacente contestato a Gava Salvatore, considerata la particolare gravità della condotta, inescusabile sotto alcun punto di vista posto che

l'imputato non essendo neppure entrato nella scuola Pertini non poteva neanche per errore ritenere dovuta la sua sottoscrizione in calce al verbale di perquisizione e sequestro, la pena è determinata in anni 3 e mesi 8 di reclusione.

Alle suddette condanne consegue la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo e TROIANI Pietro.

Tutti i predetti imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, e GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore al pagamento anche delle spese di giudizio di primo grado.

Ai sensi della legge 241/2006 le pene inflitte sono dichiarate condonate nella misura di anni 3 di reclusione

### **LE STATUZIONI CIVILI**

- In via preliminare deve rilevarsi che l'affermazione di responsabilità degli imputati in primo grado prosciolti ne comporta la condanna, in solido con quelli già condannati ove concorrenti, ed in solido con il Ministero dell'Interno quale responsabile civile, nei confronti delle parti civili che si sono rispettivamente costituite nei loro conforti, ai risarcimenti dei danni da liquidarsi in separati giudizi civili, ed al pagamento delle provvisionali già liquidate dal Tribunale. Non ritiene la Corte che l'aumento del numero dei condebitori solidali possa determinare un aumento delle provvisionali, la cui determinazione è rimessa a prudente prognosi sommaria, in relazione alla quale la Corte non ha elementi per disporre modifiche in aumento.

- Relativamente alla questione del diritto al risarcimento dei danni anche in conseguenza delle condanne per il delitto di falso, osserva la Corte che il tema è stato mal posto dalle parti civili e dal Tribunale. Non si tratta, infatti, di valutare l'esistenza di uno o più fatti lesivi ciascuno generatore di danno, con il possibile rischio di duplicazione paventato dal Tribunale, o di decurtazione lamentata dalle parti civili, perché nel caso in esame si verte in una tipica ipotesi di concorso formale, in cui con una sola azione si commettono più

reati. La falsificazione dei verbali di P.G. ha contestualmente intergrato i reati di falso ideologico in atto fidefacente e di calunnia. Il fatto illecito generatore di danno dal punto di vista civilistico è uno solo, ed integra una sola *causa petendi* dell'invocato diritto al risarcimento dei danni. Ciò non vuol dire che sia irrilevante la violazione della norma penale che punisce il falso ideologico, il quale come ricordato dallo stesso Tribunale integra una fattispecie plurioffensiva che vede anche il privato destinatario del falso parte offesa. È infatti evidente che un conto è subire una calunnia da un privato cittadino con una denuncia privata, un'altro, ben più grave per le maggiori difficoltà di difendersi, è subire una calunnia confezionata da un pubblico ufficiale in un verbale di polizia giudiziaria, ma la rilevanza di tale duplice violazione di norme penali si manifesta sotto il profilo della gravità del fatto e dell'entità dell'unico danno subito dalla parte lesa. Spetterà, quindi, al giudice civile liquidare il danno tenendo conto che il fatto lesivo, benché unico, è costituito dalla violazione di due norme penali, e come tale è potenzialmente idoneo a causare danno maggiore.

- L'appello proposto dal GENOA SOCIAL FORUM deve essere respinto perché tale associazione, nata con l'oggetto sociale specifico di organizzare le manifestazioni di dissenso al vertice G8 in questione, si è estinta per esaurimento dello scopo sociale con la conclusione del vertice stesso, e non esiste più come centro di imputazione di rapporti giuridici. La circostanza è stata ammessa dallo stesso Agnoletto in allora legale rappresentante del GSF, il quale ha dichiarato nella deposizione testimoniale del 10/10/07 *"Il GSF attualmente non esiste più, è andato avanti fino al 2002. Io recupero il ruolo di portavoce quando le associazioni che ne facevano parte devono assumere orientamenti in relazione agli eventi del G8, ma una struttura ufficiale di GSF non c'è più"*.

- L'appello proposto dall'ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI è fondato, non quanto ai danni alle attrezzature che il Comune le aveva consegnato, ma per l'accertata sussistenza dei reati di perquisizione abusiva e violazione di domicilio con riferimento ai locali a sua disposizione. Rileva la Corte che seppure sia vero che anche il detentore qualificato ha titolo al risarcimento dei danni inferti alle cose condotte in locazione o comodato gratuito, occorre tuttavia pur sempre la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza del danno, anche *sub specie* di risarcimento a sua volta pagato dal detentore a favore del proprietario. Nel caso in esame nulla ha dedotto e tanto meno provato l'Associazione circa un effettivo danno subito dalla rottura dei computers di proprietà del Comune, per cui sotto tale profilo l'appello è infondato.

Viceversa essendo stata accertata l'esistenza dei reati ascritti a Gava di perquisizione abusiva e violazione di domicilio, reati compiuti anche e soprattutto nei locali affidati

all'Associazione giuristi, sussiste il diritto al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in separato giudizio. Nulla, invece, è dovuto per la violenza privata, posto che le vittime non sono state individuate in base alla loro affiliazione all'associazione, ma hanno subito le violenze al pari di tutti gli altri presenti all'interno della scuola Pascoli senza alcun particolare movente legato alla loro appartenenza all'Associazione.

- L'appello proposto dalle parti civili Bartesaghi Enrica e Gandini Etorina, madri di parti lese dei reati giudicati in questo processo, è infondato.

In tema di risarcimento del danno in favore dei parenti per lesioni subite dai prossimi congiunti la Suprema Corte civile, fin da Sez. 3, Sentenza n. 10816 del 08/06/2004, ha sancito che *“Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni **seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica** inquadrabile nella nozione di danno morale.”* E ancora più recentemente (Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008) ha stabilito che *“In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una **particolare situazione affettiva della vittima**, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, **solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto**, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”* (fattispecie di gravissime lesioni permanenti in danno di figlio minorenni). I casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del c.d. danno riflesso o “di rimbalzo” riguardano ipotesi di gravissime lesioni permanenti che per la loro notevole incidenza invalidante e per lo stretto legame familiare che unisce la vittima ai parenti, ingenera nella vita di questi ultimi un profondo sconvolgimento sotto tutti gli aspetti delle relazioni interpersonali (necessità di prestare cure e attenzioni alla vittima, limitazioni alla sfera delle attività praticabili, frustrazioni delle aspettative nutrite sul futuro della vittima) tale da determinare un danno permanente e significativo anche “di riflesso” sul parente della vittima diretta delle lesioni. Ma nel caso in esame le vittime primarie, maggiorenni ed indipendenti, hanno subito lesioni temporanee che non hanno lasciato conseguenze invalidanti di alcuna natura nelle

loro vite, e tanto meno possono averne determinate in quelle delle madri. Non sussiste, pertanto, alcun danno risarcibile in capo alle appellanti.

- Il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili è parzialmente fondato. La valutazione dell'attività defensionale compiuta dal Tribunale è stata certamente riduttiva. Il processo, per gravità dei fatti, numero delle parti, durata nel tempo, natura e complessità degli adempimenti è stato certamente connotato da particolare difficoltà ed ha costituito, insieme con gli altri grandi filoni processuali della vicenda G8 che ha funestato Genova, un evento straordinario nell'esperienza giudiziaria del distretto negli ultimi anni. Non risponde al vero che l'attività defensionale delle parti civili si sia allineata e appiattita sulle argomentazioni della procura; la consonanza di posizioni che discende *ex se* dalla struttura del processo non consente di ignorare i contributi anche originali e significativi che le parti civili hanno dato all'accertamento della verità, ad esempio con la consulenza sulla collocazione temporale dei fatti immortalati nei materiali audiovisivi, ampiamente discussa e illustrata anche oralmente, o con gli utili contributi forniti nella ricostruzione dei passaggi più articolati e problematici del processo, come la vicenda delle bombe molotov.

La Corte reputa che la liquidazione degli onorari per la partecipazione personale alle udienze nella misura minima sia stata decisamente insufficiente, e stima equo procedere ad una rivalutazione di tutte le liquidazioni di tali voci mediante l'applicazione del coefficiente del 100%.

Non ritiene la Corte, viceversa, che il criterio seguito dal Tribunale per liquidare gli onorari in caso di sostituzione processuale all'udienza (attuato mediante l'applicazione della percentuale del 20% sull'importo di tariffa) sia errato. Non solo tale criterio è stato proposto da alcune parti civili nelle rispettive note spese, ma, non sussistendo divieto di applicazione analogica delle norme in questione, non è arbitrario equiparare la posizione del difensore che in udienza, sostituendo più colleghi, difende più parti in posizione processuale omologa, a quella del difensore che difende direttamente più parti sue clienti, ipotesi per la quale l'onorario è del 20% per ciascuna parte rappresentata ex art. 3 D. M. 127/2004 (che in questo caso diviene 20% in favore di ciascun difensore sostituito).

- Infine è fondato l'appello dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che lamentano come la liquidazione delle spese a carico degli imputati condannati e del responsabile civile sia stata effettuata dal Tribunale nella stessa misura ridotta *ex lege* prevista per la liquidazione a carico dello Stato. I due piani, infatti, sono distinti e non consentono commistioni. Come ha riconosciuto Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 42844 del 2008 *"la difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazione,*

*per la necessità di un provvedimento a favore del difensore e per la assenza di ogni previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del T.U. ... può essere evitata riconoscendo l'autonomia delle due liquidazioni, secondo un principio che è stato già affermato da questa Corte, con la recentissima sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663, che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concerne il primo in favore esclusivamente del secondo. L'onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”* Aderendo a tale prospettazione, ritiene la Corte che nella liquidazione degli onorari in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato non sussistano i limiti quantitativi di cui all'art. 82 D.P.R. 115/2002, e che la tutela del diritto dello Stato al recupero di quanto anticipato alla parte civile nella sua funzione di garanzia tipica del sistema del patrocinio per i non abbienti, venga salvaguardato disponendo che i condannati al rimborso delle spese di lite corrispondano direttamente allo Stato la quota parte di quanto liquidato da questo giudice corrispondente alla liquidazione disposta nella competente sede ex D.P.R.115/2002, e che per la differenza provvedano al pagamento direttamente in favore delle parti civili.

- Le spese di rappresentanza e costituzione di questo grado sono liquidate in dispositivo, e ne è disposto il pagamento diretto in favore dei difensori antistatari che hanno reso le dichiarazioni di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 591 c.p.p.

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile FASSA Liliana, e compensa integralmente le spese di lite fra la stessa e gli imputati e il responsabile civile;

Visti gli artt. 531, 592 e 605 c.p.p.

in parziale riforma della appellata sentenza:

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni in ordine al reato loro ascritto al capo B) per essere estinto per prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo,

CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo per il fatto loro contestato al capo E), e nei confronti di DI BERNARDINI Massimiliano per il fatto contestato al capo 3), qualificati alla stregua dell'art. 606 c.p., in quanto estinti per prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di FOURNIER Michelangelo in ordine ai reati ascrittigli al capo H) perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CANTERINI Vincenzo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo in ordine ai reati di lesioni personali semplici loro ascritti al capo H) perché estinti per prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di GAVA Salvatore in ordine ai reati ascrittigli ai capi S), T) ed U) in quanto estinti per prescrizione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di FAZIO Luigi in ordine al reato ascrittogli al capo Z1) in quanto estinto per prescrizione;

Visto l'art. 530 cpv c.p.p.

ASSOLVE

BURGIO Michele dal reato ascrittogli al capo Q) per non aver commesso il fatto e dal reato ascrittogli al capo R) perché il fatto non sussiste;

ASSOLVE

TROIANI Pietro dal reato ascrittogli al capo O) per non aver commesso il fatto,

ASSOLVE

GAVA Salvatore dal reato ascrittogli al capo V) per non aver commesso il fatto.

.-.-.-.-.

Ridetermina le pene, escluse le attenuanti generiche, nei confronti di:

CANTERINI Vincenzo per il reato di falso in continuazione con le lesioni gravi di cui al capo H), nella misura di anni cinque di reclusione;

BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo, per i reati di lesioni gravi di cui al capo H) nella misura di anni quattro di reclusione ciascuno;

TROIANI Pietro per i reati di falso e quelli di cui al capo P) uniti dal vincolo della continuazione in anni tre e mesi nove di reclusione;

DICHIARA

GRATTERI Francesco e LUPERI Giovanni colpevoli del reato loro ascritto al capo A), e condanna ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione;

DICHIARA

CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo colpevoli del reato loro ascritto al capo C), e DI BERNARDINI Massimiliano colpevole del reato ascrittogli al capo 1), e condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;

DICHIARA

NUCERA Massimo colpevole del reato ascrittogli al capo I), e PANZIERI Maurizio colpevole del reato ascrittogli al capo M), e condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;

DICHIARA

GAVA Salvatore colpevole del reato di falso contestatogli, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

.....

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo e TROIANI Pietro interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, e GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore al pagamento anche delle spese di giudizio di primo grado.

Vista la legge 241/2006 dichiara condonate nella misura di anni 3 di reclusione le pene inflitte.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

## CONDANNA

GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo e TROIANI Pietro in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno, a risarcire i danni conseguenti ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale, e GAVA Salvatore anche per i reati di cui ai capi S), T) ed U) in favore delle parti civili che si sono costituite in relazione alle predette imputazioni, ponendo le provvisionali determinate dal primo giudice a carico solidale di tutti i predetti.

Condanna altresì GAVA Salvatore in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno a risarcire in danni causati all'ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI di Genova, da liquidarsi in separato giudizio;

conferma le statuizioni civili della impugnata sentenza relative ai capi H) e Z1.

.-.-.

Ridetermina le spese di lite liquidate in primo grado a favore di:

MORET, SAMPERIZ, KUTSCHKAU, GALLOWAY, NATHRATH, HUBNER, CESTARO, COVELL, GOL, BACZAK, DUMAN, ALBRECHT, BARO, DREYER, HERRMANN Jens HERRMANN Jochen, RESCHKE, LUTHI, BODMER, GALANTE, WAGENSCHNEIN, BACHMANN, GATERMANN, KRESS, VILLAMOR, ZEHATSCHEK, ZUHLKE, BERTOLA, BARRINGHAUS, PAVARINI, GALEAZZI, ALLUEVA, BRUSCHI, DIGENTI, MARTINEZ, MASSÒ, BROERMANN, ENGEL, HAGER, HEIGL, SZABO, WIEGERS, ZAPATERO, ZEUNER, SCRIBANI, CORDANO, COSTANTINI, NANNI, BARTESAGHI GALLO Sara, BUCHANAN, DOHERTY, MC QUILLAN, BRUSETTI, PROVENZANO, BRIA, PATZKE, FLETZER, PODOBNICH, LUPPICHINI, MESSUTI, VALENTI, MARCUELLO, JAEGER, mediante l'aumento nella misura del 100% degli onorari per la partecipazione alle udienze; pone le spese di costituzione e difesa di primo grado liquidate a favore delle parti civili a carico di GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo e TROIANI Pietro in solido fra loro e con il Ministero dell'Interno.

Liquida le spese di primo grado a favore della ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI di Genova in € 13.000,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA, condannando al pagamento in solido GAVA Salvatore ed il Ministero dell'Interno.

Condanna gli imputati GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, CANTERINI Vincenzo e TROIANI Pietro in solido fra loro e con il Ministero dell'Interno a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e rappresentanza di questo grado che liquida:

- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. AGUSTONI Piero in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. BIGLIAZZI Stefano in € 8.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. BONAMASSA Giorgio in € 4.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CAFIERO Marco in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CANESTRINI Nicola in € 7.000,00 complessivamente;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CANESTRINI Sandro in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CARUSO Raffaele in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CAVALLO Mino in € 4.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. COSTA Francesca in € 6.000,00 complessivamente;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. CRISCI Simonetta in € 1.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. D'ADDABBO Maria in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. D'AGOSTINO Aurora in € 3.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. DALLORTO Ermanno in € 6.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. D'AMICO Felicia in € 2.695,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. DI RELLA Aurelio in € 3.400,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. FIORINI Elena in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. GALASSO Alfredo in € 2.695,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. GAMBERINI Alessandro in € 7.000,00 complessivamente;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. GIANELLI Fausto in € 6.000,00 complessivamente;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. GIANNANTONIO Domenico in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. GUIGLIA Filippo in € 9.000,00 complessivamente;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. LERICI Antonio in € 5.000,00;
- in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MALOSSO Carlo in € 10.000,00 complessivamente;

in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MALTAGLIATI Patrizia in € 7.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MAZZALI Mirko in € 3.200,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MENZIONE Ezio in € 5.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MOSER Luca in € 7.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. MULTEDO Raffaella in € 6.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. NADALINI Giuseppe in € 2.400,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. NESTA Liana in € 5.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. NOVARO Claudio in € 9.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. PAGANI Gilberto in € 9.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. PASSEGGI Riccardo in € 8.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. PASTORE Massimo in € 6.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. ROBOTTI Emilio in € 5.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. ROMEO Francesco in € 6.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. ROSSI Dario in € 6.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. SABATTINI Simone in € 10.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. SACCO Gianluca in € 4.900,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. SANDRA Andrea in € 7.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. SODANI Palo Angelo in € 4.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. TADDEI Fabio in € 10.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. TAMBUSCIO Emanuele in € 12.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. TARTARINI Laura in € 16.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. TRUCCO Lorenzo in € 6.000,00 complessivamente;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. VASSALLO Alessia in € 6.000,00;  
in favore delle parti rappresentate dall'Avv. VERNAZZA Andrea in € 5.000,00 complessivamente;

Dispone per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato il pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del

D.P.R. 115/2002, e per la differenza a favore delle parti stesse;  
dispone il pagamento delle spese in favore degli avvocati antistatari che hanno reso la  
dichiarazione di legge.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Genova, 18/05/2010

Il Consigliere est.

Il Presidente